Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 17 del 22 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 22 gennaio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3864**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Andreini Giovanni, Carlo, Ippolito ed Anna Maria, fratelli e sorella, fu Corrado in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Andreini Giovanni, Carlo, Ippolito ed Anna Maria fratelli e sorella, fu Corrado, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Andreini Giovanni, Carlo, Ippolito ed Anna Maria fratelli e sorella fu Corrado, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 59.23.46, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 59.23.46.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 45. — Palla.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Andreini Giovanni, Carlo, Ippolito e Anna-Maria fratelli e sorella fu Corrado, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 110 (*N. C.*)					
Scapalone	113	19	—	Seminativo	4ª	21	57	85	3.776,23
Campo Maccione	113	3	—	Id.	4ª	3	47	15	607,51
Id.	113	2	—	Id.	4ª	1	73	40	303,45
Id.	113	1	—	Id.	4ª	8	38	20	1.466,85
Id.	113	148(p)	—	Uliveto	3ª	3	27	47	1.309,87
Scapatone	113	18	—	Fabbricato rurale	—	0	20	55	—
Scapalone	113	134	—	Uliveto	3ª	1	01	60	406,40
Id.	113	22(p)	—	Seminativo	5ª	2	20	00	220,00
Il Poggio	112	6	—	Id.	4ª	6	37	20	1.115,10
Id.	112	13(p)	—	Pascolo cespugliato.	3ª	5	40	00	108,00
Id.	112	14(p)	—	Seminativo	5ª	5	60	04	560,04
				Totali		59	23	46	9.873.45

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Poggio Cavallo», confina:

Nord: con il limite sud della particella 74 (foglio 112); con parte del limite est della stessa particella; con la linea del frazionamento operato sulla particella 148 (foglio 113), la cui parte nord rimane alla Ditta.

Est: con parte del limite ovest della particella 4 (foglio 113); con parte del limite ovest della particella 5 (foglio 113); con il limite ovest della particella 20 (foglio 113);

Sud: con il limite di proprietà; con parte del limite nord della particella 22 (foglio 113); con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 113), la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con il limite sud-est e con parte del limite nord della particella 16 (foglio 112); con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 112), la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio con parte del limite est della particella 13 (foglio 112); con la linea del frazionamento operato sulla particella suddetta, la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite est della particella 11 (foglio 112).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3865.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella fu Giuseppe, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma de-

gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa); per una superficie di ettari 288.95.53, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 46. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca fratelli e sorella fu Giuseppe, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 334 (*N. C.*)					
Fonte Amara	76	51	—	Bosco ceduo	3ª	0	48	60	22,84
Id.	76	52	—	Seminativo	3ª	2	30	30	460,60
Id.	76	53	—	Seminativo arborato	3ª	3	62	80	1.124,68
Poggio S. Michele	76	54	—	Pascolo cespugliato	unica	0	72	30	9,40
Fonte Amara	76	55	—	Seminativo	2ª	0	07	70	23,10
Id.	76	56	—	Pascolo arborato	unica	0	03	90	0,98
Id.	76	57	—	Seminativo	4ª	1	69	50	152,55
Id.	76	58	—	Bosco ceduo	4ª	0	34	50	8,63
Id.	76	59	—	Id.	3ª	0	09	40	4,42
Vignacce	76	60	—	Id.	3ª	1	06	80	50,20
Fonte Amara	76	62	—	Pascolo arborato	unica	0	10	80	2,70
Poggio alle Tane	92	7(p)	—	Bosco ceduo	3ª	3	69	78	173,80
Le Vignacce	92	13	—	Pascolo	2ª	0	03	40	0,71
Id.	92	16	—	Pascolo arborato	unica	0	03	70	0,93
La Tinta	92	17	—	Seminativo	3ª	1	16	00	232,00
Le Vignacce	92	18	—	Id.	4ª	0	67	70	60,93
Id.	92	19	—	Bosco ceduo	3ª	0	17	90	8,41
Id.	92	20	—	Seminativo	3ª	3	64	60	729,20
Id.	92	21	—	Fab.rur.con la corte e pelago n. 23	—	0	29	10	—
Id.	92	22	—	Bosco ceduo	3ª	1	14	90	54,02
Id.	92	23	—	Corte rur.con pelago un. n. 21	—	0	03	20	—
La Tinta	92	24	—	Seminativo	4ª	6	67	80	601,02
Le Vignacce	92	25	—	Pascolo arborato	unica	0	02	90	0,73
La Tinta	92	45	—	Seminativo arborato	3ª	3	02	70	938,37
Id.	92	46	—	Bosco ceduo	3ª	1	15	60	54.33
Id.	92	47	—	Seminativo arborato	4ª	1	84	60	323.05
Id.	92	48	—	Seminativo	4ª	1	00	20	90,18
Chiesa di S. Ippolito	92	49(p)	—	Bosco ceduo	2ª	0	42	85	30,00
La Tinta	92	50	—	Seminativo	4ª	4	14	20	372,78
Id.	92	51	—	Pascolo arborato	unica	0	02	80	0,70
Id.	92	52	—	Id.	unica	0	01	60	0,40
Id.	92	56	—	Vigneto	2ª	0	46	00	253,00
Id.	92	57	—	Pascolo arborato	unica	0	19	90	4,98

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 334 (*N. C.*)					
I Valloni	116	38(p)		Bosco ceduo	2ª	0	21	92	15,00
Id.	116	39	—	Pascolo cespugliato	unica	0	36	00	4,68
Capannone	116	45	—	Seminativo arborato	4ª	1	54	90	271,08
Id.	116	46	—	Pascolo cespugliato	unica	0	09	20	1,20
Id.	116	47	—	Pascolo	1ª	0	10	70	4,49
Id.	116	48	—	Id.	2ª	0	04	80	1,01
Id.	116	49	—	Seminativo	4ª	0	52	40	47,16
Sogarelli	116	50	—	Fabbricato rurale	—	0	27	10	—
I Valloni	116	64	—	Pascolo arborato	unica	0	53	40	13,35
Bagni di S. Michele	117	1	—	Bosco ceduo	4ª	2	19	20	54,80
I Lupinai	117	2	—	Id.	4ª	0	80	70	20,18
Id.	117	3	—	Id.	4ª	8	47	40	211,85
Id.	117	4	—	Seminativo	4ª	2	76	60	248,94
Id.	117	5	—	Pascolo cespugliato	unica	0	20	50	2,67
Id.	117	6	—	Seminativo	4ª	1	51	40	136,26
Id.	117	7	—	Pascolo cespugliato	unica	0	95	10	12,36
Id.	117	8		Incolto sterile		0	18	80	
Id.	117	9	—	Pascolo cespugliato	unica	11	70	70	152,19
Id.	117	10	—	Bosco ceduo	3ª	0	97	40	45,78
La Tinta	117	11	—	Seminativo	4ª	2	94	70	265,23
Id.	117	12	—	Pascolo	2ª	0	08	90	1,87
Id.	117	13	—	Seminativo	4ª	0	68	20	61,38
Id.	117	14	—	Id.	4ª	0	24	60	22,14
Id.	117	15	—	Pascolo arborato	unica	2	66	90	66,73
Id.	117	16(p)		Bosco ceduo	2ª	5	85	71	410,00
Id.	117	17	—	Seminativo	4ª	2	87	30	258,57
Id.	117	18	—	Vigneto	2ª	0	13	20	72,60
Id.	117	20	—	Seminativo	3ª	1	14	30	228,60
Id.	117	21	—	Bosco ceduo	3ª	0	12	70	5,97
Id.	117	22	—	Pascolo arborato	unica	0	06	40	1,60
Id.	117	23	—	Seminativo	3ª	6	10	80	1.221,60
Id.	117	24	—	Bosco ceduo	3ª	1	81	10	85,12
Id.	117	25		Seminativo	4ª	1	88	20	169,38
Id.	117	26	—	Pascolo	2ª	0	03	20	0,67
Cimitero	117	27		Pascolo arborato	unica	0	03	70	0,93
Id.	117	28		Seminativo	3ª	0	02	40	4,80
La Tinta	117	29	—	Uliveto	3ª	2	43	90	731,70
Id.	117	30	—	Pascolo	1ª	0	12	50	5,25
Id.	117	31	—	Bosco ceduo	3ª	3	01	00	141,47
Id.	117	32	—	Id.	2ª	1	84	70	129,29
Il Cavallo Magro	117	33		Seminativo	4ª	2	89	50	260,55
La Tinta	117	34	—	Id.	4ª	0	61	50	55,35
Id.	117	35	—	Pascolo arborato	unica	0	04	80	1,20
Il Cavallo Magro	117	36	—	Id.	unica	0	02	50	0,63
Id.	117	37	—	Id.	unica	0	01	90	0,48
La Tinta	117	38	—	Fabbricato rurale	—	0	00	81	
Id.	117	39	—	Pascolo	1ª	0	10	90	4,58
Il Cavallo Magro	117	40	—	Pascolo arborato	unica	0	07	10	1,78
Id.	117	41	—	Pascolo cespugliato	unica	0	03	50	0,46
Id.	117	42	—	Bosco ceduo	3ª	0	26	40	12,41
Id.	117	43	—	Id.	3ª	4	33	50	203,74
Id.	117	44		Seminativo	3ª	0	85	00	170,00
Segarelli	117	45	—	Pascolo arborato	unica	0	13	20	3,30
Id.	117	46	—	Seminativo	3ª	4	52	60	905,20
Id.	117	47	—	Pascolo arborato	unica	0	04	20	1,05
Id.	117	48	—	Vigneto	2ª	0	02	40	13,20
Il Cavallo Magro	117	49	—	Pascolo	2ª	0	09	20	1,93
Segarelli	117	50	—	Pascolo arborato	unica	0	09	10	2,28
Id.	117	51	—	Id.	unica	0	27	80	6,95
Id.	117	52	—	Fabbricato rurale	—	0	58	40	—
Id.	117	53	—	Pascolo	1ª	0	32	40	13,61
Id.	117	54	—	Seminativo arborato	3ª	0	40	50	125,55
Id.	117	55	—	Bosco ceduo	3ª	0	04	20	1,97
Id.	117	56	—	Pascolo	2ª	0	06	40	1,34
Id.	117	57	—	Bosco ceduo	4ª	0	01	30	0,33
Il Cavallo Magro	117	58	—	Id.	3ª	0	69	30	32,57
Id.	117	59	—	Seminativo arborato	3ª	2	69	60	835,76
Id.	117	60	—	Seminativo	3ª	1	00	10	200,20
Id.	117	61	—	Bosco ceduo	3ª	1	09	10	51,28
Id.	117	62	—	Id.	3ª	2	00	60	94,28
Id.	117	63	—	Seminativo	4ª	1	17	50	105,75
Id.	117	64	—	Pascolo	1ª	0	10	70	4,49

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 334 (*N. C.*)					
Il Cavallo Magro	117	65	—	Pascolo cespugliato	unica	0	03	80	0,49
Id.	117	66	—	Seminativo	4ª	2	82	80	254,52
Id.	117	67	—	Bosco ceduo	4ª	0	14	90	3,73
Radicagnoli	118	27	—	Pascolo cespugliato	unica	2	06	60	26,86
Id.	118	28	—	Seminativo	4ª	0	00	95	0,86
Id.	118	29	—	Pascolo cespugliato	unica	0	71	90	9,35
La Croce	118	31	—	Pascolo arborato	unica	2	26	00	56,50
Id.	118	32	—	Seminativo	4ª	7	94	00	714,60
Id.	118	33	—	Id.	3ª	0	04	10	8,20
Id.	118	34	—	Pascolo arborato	unica	0	03	60	0,90
Id.	118	35	—	Bosco ceduo	3ª	0	12	80	6,02
Id.	118	36	—	Vigneto	2ª	0	26	20	144,10
Id.	118	37	—	Bosco ceduo	3ª	0	03	90	1,83
Braccio S. Ippolito	118	38	—	Uliveto	3ª	2	59	20	777,60
La Croce	118	39	—	Seminativo arborato	4ª	0	93	00	162,75
Id.	118	40	—	Bosco ceduo	4ª	0	01	50	0,38
Braccio S. Ippolito	118	41	—	Seminativo	4ª	0	35	10	31,59
Id.	118	42	—	Pascolo arborato	unica	0	03	70	0,93
Radicagnoli	118	43	—	Pascolo cespugliato	unica	0	62	80	8,16
La Croce	118	46	—	Bosco ceduo	3ª	0	40	50	19,03
Poggio alla Fornace	138	1	—	Seminativo arborato	3ª	0	33	40	103,54
Id.	138	2	—	Seminativo	3ª	0	62	10	124,20
Id.	138	3	—	Pascolo cespugliato	unica	0	26	50	3,45
Id.	138	4	—	Seminativo arborato	3ª	2	50	10	775,31
Id.	138	5	—	Seminativo	3ª	4	85	00	970,00
Id.	138	6(p)	—	Id.	3ª	12	27	22	2.454,44
Le Fontanelle	138	7	—	Bosco ceduo	3ª	0	71	40	33,56
Id.	138	8	—	Id.	4ª	0	09	40	2,35
Poggio alla Fornace	138	11		Seminativo	3ª	0	01	40	2,80
Id.	138	12	—	Id.	3ª	0	12	90	25,80
Id.	138	14	—	Pascolo cespugliato	unica	0	02	80	0,36
Id.	138	15	—	Seminativo	4ª	1	92	80	173,52
Campatelli	138	17(p)	—	Bosco ceduo	3ª	1	73	40	81,50
Id.	138	18		Seminativo	4ª	1	83	50	165,15
Le Fontanelle	138	19	—	Pascolo arborato	unica	0	24	80	6,20
Id.	138	20	—	Id.	unica	0	08	80	2,20
Id.	138	21	—	Seminativo	4ª	6	33	70	570,33
Poggio alla Fornace	138	23		Id.	4ª	0	93	60	84,24
Le Fontanelle	138	28	—	Pascolo cespugliato	unica	0	07	60	0,99
Acquarello	138	85	—	Seminativo	4ª	1	18	40	106,56
Id.	138	86		Id.	3ª	1	80	80	361,60
Id.	138	87	—	Fabbricato rurale		0	17	80	—
Le Piagge	158	6(p)	—	Pascolo arborato	unica	0	91	99	23,00
Rio Botraccia	75	13(p)	—	Bosco ceduo	4ª	0	86	98	21,75
Pian dell'Olmo	75	14		Id.	4ª	0	87	30	21,83
Rio Botraccia	75	16(p)		Pascolo cespugliato	unica	0	82	63	10,75
Id.	75	22	—	Bosco ceduo	4ª	0	27	20	6,80
Id.	75	23	—	Pascolo arborato	unica	0	34	90	8,73
Pian dell'Olmo	75	28	—	Bosco ceduo	4ª	0	14	00	3,50
Id.	75	29	—	Pascolo	2ª	2	16	50	45,47
Id.	75	30	—	Bosco ceduo	4ª	0	03	40	0,85
Id.	75	36	—	Pascolo	2ª	0	01	80	0,38
Id.	75	37	—	Pascolo cespugliato	unica	0	02	70	0,35
Id.	75	38	—	Id.	unica	0	07	00	0,91
Id.	75	39	—	Seminativo	4ª	3	02	30	272,07
Id.	75	40	—	Pascolo	1ª	0	09	50	3,99
Id.	75	43	—	Pascolo cespugliato	unica	0	74	90	9,74
Cerale	75	51	—	Bosco ceduo	3ª	0	92	60	43,52
Id.	75	52	—	Pascolo arborato	unica	0	60	20	15,05
Id.	75	53	—	Seminativo	4ª	0	48	30	43,47
Id.	75	79	—	Id.	3ª	0	04	40	8,80
Id.	75	80	—	Pascolo cespugliato	unica	2	51	40	32,68
Id.	75	81	—	Bosco ceduo	4ª	0	28	60	7,15
Id.	75	82	—	Id.	3ª	0	02	50	1,17
Id.	75	83	—	Id.	3ª	0	05	70	2,68
Id.	75	84	—	Seminativo	3ª	3	13	30	626,60
Id.	75	85	—	Bosco ceduo	3ª	0	00	39	0,18
Rio Botraccia	75	86	—	Id.	4ª	0	21	40	5,35
Podere Cerale	76	32	—	Id.	4ª	1	08	10	27,03
Fonte Amara	76	33	—	Pascolo cespugliato	unica	0	04	80	0,62
Podere Cerale	76	36	—	Pascolo arborato	unica	0	18	50	4,63
Id.	76	37	—	Pascolo	1ª	0	64	60	27,13

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 334 (*N. C.*)					
Podere Cerale	76	38	—	Fab.rur. con la corte n. 67	—	0	31	70	—
Id.	76	39	—	Pascolo arborato	unica	0	10	50	2,63
Id.	76	40	—	Seminativo	3ª	0	05	00	10,00
Id.	76	41	—	Incolto produttivo	2ª	0	19	70	0,49
Id.	76	42	—	Seminativo arborato	4ª	2	05	20	359,10
Id.	76	48	—	Bosco ceduo	3ª	0	05	60	2,63
Fonte Amara	76	49	—	Id.	3ª	0	58	90	27,68
Id.	76	50		Seminativo	4ª	0	77	00	69,30
Cerale	76	63	—	Id.	4ª	1	19	20	107,28
Id.	76	67	—	Corte rur. un. al n. 38	—	0	02	20	-
T. Rimanese	90	16	—	Incolto produttivo	1ª	0	29	60	7,40
Terripi	90	17	—	Bosco ceduo	3ª	2	62	90	123,56
Id.	90	18	—	Seminativo	4ª	1	33	70	120,33
Id.	90	19	—	Pascolo	2ª	0	03	20	0,67
Id.	90	20	—	Seminativo	4ª	0	16	10	14,49
Id.	90	21	—	Id.	4ª	0	29	10	26,19
Id.	90	22	—	Id.	4ª	3	84	90	346,41
Id.	90	23	—	Pascolo cespugliato	unica	0	08	60	1,12
Id.	90	24	—	Id.	unica	0	07	70	1,00
Id.	90	25	—	Bosco ceduo	4ª	0	05	30	1,33
Le Rotole	90	26	—	Id.	4ª	4	04	20	101,05
Terripi	90	29	—	Pascolo arborato	unica	1	40	10	35,03
Id.	90	30	—	Pascolo cespugliato	unica	0	11	30	1,47
Poggio alla Chiesina	91	70(p)	—	Bosco ceduo	3ª	0	50	00	23,50
Id.	91	72	-	Seminativo	3ª	0	71	10	142,20
Botro Franate	91	73	—	Pascolo cespugliato	unica	1	08	10	14,05
Terripi	91	74	—	Seminativo	4ª	1	15	70	104,13
Id.	91	75	—	Pascolo arborato	unica	0	02	90	0,73
Id.	91	76	—	Seminativo	3ª	0	23	20	46,40
Id.	91	77	—	Pascolo arborato	unica	0	33	00	8,25
Id.	91	78	—	Fabbr. rurale	—	0	36	60	—
Id.	91	79	—	Seminativo	4ª	3	10	20	279,18
Id.	91	80	—	Seminativo arborato	4ª	1	30	00	227,50
Id.	91	81	—	Id.	3ª	0	59	10	183,21
Id.	91	82	—	Seminativo	3ª	1	31	40	262,80
Id.	91	94(p)	—	Bosco ceduo	3ª	11	40	00	535,80
Id.	91	95	—	Pascolo arborato	unica	0	12	10	3,03
Id.	91	96	—	Id.	unica	0	15	40	3,85
Poggio della Chiesina	91	100	—	Seminativo arborato	3ª	0	92	00	285,20
Poggio alle Tane	92	1	—	Pascolo arborato	unica	0	89	50	22,38
Id.	92	2	—	Seminativo	3ª	1	32	50	265,00
Id.	92	3	—	Seminativo arborato	3ª	1	23	50	382,85
Id.	92	8	—	Pascolo arborato	unica	0	68	40	17,10
Id.	92	9	—	Bosco ceduo	3ª	0	04	60	2,16
Id.	92	10	—	Seminativo	4ª	1	63	70	147,33
Id.	92	11	—	Bosco ceduo	3ª	0	22	90	10,76
Id.	92	12	—	Pascolo arborato	unica	0	10	20	2,55
Id.	92	14	—	Seminativo	4ª	0	18	50	16,65
Le Ratole	115	1	—	Pascolo arborato	unica	2	49	70	62,43
Id.	115	2	—	Seminativo	4ª	3	06	60	275,94
Id.	115	3	—	Bosco ceduo	4ª	10	28	60	257,15
Terripi	115	4	—	Incolto sterile	—	0	61	90	—
Id.	115	5	—	Pascolo cespugliato	unica	0	49	90	6,49
Id.	115	6	—	Incolto sterile	—	0	71	00	—
Id.	115	7	—	Pascolo cespugliato	unica	0	71	80	9,33
Id.	115	8	—	Seminativo	4ª	0	71	50	64,35
Id.	115	9	—	Bosco ceduo	4ª	0	90	80	22,70
Botro dell'Inferno	115	12	—	Pascolo	2ª	0	18	40	3,86
Id.	115	13	—	Bosco ceduo	3ª	1	73	40	81,50
Id.	115	14	—	Seminativo	4ª	2	26	70	204,03
Le Rotole	115	20	—	Pascolo cespugliato	unica	1	22	40	15,91
Terripi	115	21	—	Incolto sterile	unica	0	12	30	—
Id.	115	31	—	Bosco ceduo	4ª	0	42	60	10,63
Id.	115	32	—	Id.	4ª	0	52	30	13,08
				Totali		288	95	53	28.955,61

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento, sito in località « Fonte Amara », « Le Vignacce », « La Tinta », « I Lupini », « La Croce », « Il Cavallo Magro », confinante:

Nord e *Nord-Est*: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 13 e 16 (foglio 75), le cui parti nord ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite est della particella 16 (foglio 75);

con parte del limite ovest delle particelle 14 e 22 (foglio 76); con il limite sud-ovest e sud della particella 23 (foglio 76); con il botro del Cerale; con il limite sud-ovest della particella 43 (foglio 76); con il limite sud-ovest della particella 44 (foglio 76); con parte del limite ovest della particella 65 (foglio 76: con la strada vicinale da S. Ippolito a Bagni S. Michele;

Est: con il botro di S. Michele coincidente in parte con il limite di proprietà; con il limite sud-ovest delle particelle 50 e 20 (foglio 118); con la strada provinciale Massetana; con il limite sud della particella 44 (foglio 118); con parte del limite sud della particella 48 (foglio 118); con parte del limite ovest della particella 45 (foglio 119); con il limite nord, ovest e sud-ovest della particella 46 (foglio 119); con parte del limite sud-ovest della particella 47 (foglio 119); con il limite ovest della particella 48 (foglio 119); con il limite ovest delle particelle 49 e 50 (foglio 119); con il limite nord-ovest della particella 1 (foglio 139);

Sud: con la strada provinciale Massetana; con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 138), la cui parte meridionale ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite est, con il limite nord e con parte del limite ovest della particella 9 (foglio 138); con una nuova linea di frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 138), la cui parte meridionale ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con il limite di proprietà; con parte del limite nord delle particelle 2 e 6 (foglio 158); con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 158), la cui parte sud rimane alla Ditta;

Sud-Ovest ed *Ovest*: con la strada vicinale Maremmana; con parte del limite est della particella 17 (foglio 138); con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte ovest rimane alla Ditta; con parte del limite nord sempre della particella 17 (foglio 138); con il limite nord della particella 16 (foglio 138); con la strada vicinale di Cerreta di Segarelli; con parte del limite est della particella 1 (foglio 137) e della particella 38 (foglio 116); con la linea del frazionamento operato sulla particella 38 (foglio 116), la cui parte ovest rimane alla Ditta; ancora con parte del limite est della suddetta particella; con la strada vicinale da S. Ippolito ai Segarelli; con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 117), la cui parte nord rimane alla Ditta; con parte del limite est della suddetta particella; con una seconda linea del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 117), la cui parte ovest rimane alla Ditta; ancora con parte del limite est della suddetta particella; con parte del limite sud ed est della particella 49 (foglio 92); con la linea del frazionamento operato sulla particella suddetta, la cui parte ovest rimane alla Ditta; nuovamente con parte del limite est della particella 49 (foglio 92); con la linea del frazionamento operato sulla particella 7 (foglio 92), la cui parte ovest rimane alla Ditta; con parte del limite est e nord della suddetta particella; con il Rio del Botraccio.

2° Accorpamento, sito in località « Le Rotole » e « Terripi », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro della Rama e con il botro della Franata;

Nord-Est ed *Est*: con il limite est della particella 73 (foglio 91), compresa nell'esproprio, con la linea del frazionamento operato sulla particella 94 (foglio 91), la cui parte est rimane alla Ditta; con il limite est delle particelle 74 e 79 (foglio 91), comprese nell'esproprio, con una seconda linea di frazionamento operato sulla particella 94 (foglio 91), la cui parte est rimane alla Ditta; con la strada vicinale da S. Ippolito a Monna; con i limiti ovest e nord della particella 82 (foglio 91), compresa nell'esproprio; con parte del limite ovest della particella 70 (foglio 91); con la strada vicinale da S. Ippolito a Monna;

Sud con il limite nord della particella 15 (foglio 115); con il limite nord-ovest della particella 10 (foglio 115); con parte del limite nord-ovest della particella 15 (foglio 115); con parte del limite nord della particella 33 (foglio 115); con il limite nord della particella 34 (foglio 115); ancora con parte del limite nord della particella 33 (foglio 115), coincidente in parte con il botro dell'Inferno;

Ovest: con il torrente Rimanese.

3° Accorpamento, sito in località « Poggio della Chiesina », confinante:

Nord: con il limite sud della particella 58 (foglio 91);

Est: con la strada vicinale dal Molino Trossa a S. Ippolito;

Sud-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 70 (foglio 91), la cui parte sud rimane alla Ditta; con parte del limite nord-ovest della suddetta particella;

Nord-Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.542.250,35 (Lire quattromilionicinquecentoquarantaduemiladuecentocinquanta e trentacinque centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3866.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Boncompagni Ludovisi Francesco fu Ugo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Boncompagni Ludovisi Francesco fu Ugo, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Viste le delibere 5 settembre 1951 n. 2317 e 9 settembre 1952 n. 2599 della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 13 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli

articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Boncompagni Ludovisi Francesco fu Ugo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 47. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Boncompagni Ludovisi Francesco fu Ugo, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 114 (*V. C.*)					
Punton del Ferro	III	80	1 (p)	Bosco ceduo					
Id.	III	80	2 (p)	Semin. irr. parif. prato	—	98	00	00	24.872,40
Id.	III	82	2 (p)	Fabbricato rurale					
Id.	III	118(p)	—	Semin. irr. parif. prato	—	10	00	00	2.592,00
Id.	III	82	1 (p)	Id.	—	37	00	00	15.318,00
Id.	III	82	6 (p)	Id.	—	5	00	00	1.296,00
Peraggeta	III	126	AR	Seminativo		10	30	40	2.336,95
Punton del Ferro	III	95	R	Id.		11	74	50	2.663,77
Id.	III	125	R	Seminativo pascolo	—	21	00	00	2.462,40
Caiato F.	III	102	—	Id.	—	32	89	50	3.874,39
Tumulo del C.	III	108	—	Pascolo.	—	5	78	30	374,74
Tumulo	III	97	—	Id.	—	5	47	00	886,14
Id.	III	98	—	Seminativo	—	0	41	00	92,99
Punton del Ferro	III	91	—	Id.	—	1	07	00	242,68
Id.	III	90	—	Id.	—	0	93	80	212,74
Id.	III	92	—	Id.	—	0	09	60	21,77
Id.	III	93	—	Pascolo.	—	1	12	00	181,44
Tumulo	III	96	—	Id.	—	4	62	50	749,25
Punton del Ferro	III	122(p)	—	Semin. irr. parif. prato	—	16	44	00	6.806,16
Peraggeta	III	117	R	Seminativo	—	15	20	00	3.447,36
Id.	III	65	1	Id.		2	36	00	535,26
Vocabolo Tumulo	III	62(p)	—	Incolto produttivo par. pasc.	—	2	24	00	145,15
Peraggeta	III	63(p)	—	Id.	—	9	02	40	584,75
Id.	III	64(p)	—	Id.	—	9	28	00	601,34
					Totali	300	00	00	70.297,68

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento in località «Terza Valle del Chiarone» e «Fontanile Nuovo», confinante

Nord con i limiti di proprietà e con la strada comunale che mette a Montalto;

Est con la linea del frazionamento operato sulla particella 80/1 (Sez. III), la cui parte est è inclusa nell'esproprio;

Sud con parte del limite nord della particella 82/3/R (Sez. III) e con la linea di frazionamento operato sulla particella 82/1 (Sez. III), la cui parte sud è inclusa nell'esproprio;

Ovest con la linea del frazionamento operato sulle particelle 82/1-82/6-80/1-118 (tutte della Sez. III), le cui parti ovest sono incluse nell'esproprio.

2° Accorpamento in località « Infernetto di Sotto » « Piazza S. Pietro » « Fontana Santa », confinante

Nord e *Nord-Est* con la ferrovia Roma-Pisa con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 122 e 117/R (Sez. III) le cui parti nord sono comprese nell'esproprio;

Sud-Est con la linea del frazionamento (che segue l'andamento della strada della Villa) operato sulle particelle 117/R-65/1-64-63-62 e di nuovo 63 (tutte della Sez. III), le cui parti sud-est sono comprese nell'esproprio.

Sud con la linea del frazionamento operato sulla particella 63 (Sez. III), la cui parte sud rimane alla Ditta con il limite nord della particella 94 (Sez. III);

Ovest con il fosso del Chiarone.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3867.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Calderini Carlo fu Luigi, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calderini Carlo fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la delibera 27 marzo 1952 n. 2405 della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calderini Carlo fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 51.55.70, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 51.55.70.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 48. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Calderini Carlo fu Luigi, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 66130 (*V. C.*)			
Casaccia	89	27	1 (p)	Seminativo	39	03	934,31
Id.	89	76	—	Id.	8	95	214,24
Id.	89	27(p)	—	Id.	417	90	10.004,44
Id.	89	27	2	Id.	3	36	80,45
Id.	89	28(p)	—	Id.	46	33	1.109,14
				Totali	515	57	12.342,58

Pari ad Ha. 51.55.70

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Casaccia », confina:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con la via delle Crocecchie;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 27/1 (M. 89) la cui parte est rimane alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Viterbo-Roma;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Pietroso; con la linea del frazionamento operato sulla particella 28 (M. 89), la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 27 (M. 89), la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3868.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carletti Angela Maria fu Ugo, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carletti Angela Maria fu Ugo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2327 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carletti Angela Maria fu Ugo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 265.75.49, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 265.75.49.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 50. — Palla.

Allegato N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Carletti Angela Maria fu Ugo, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 3517 (*V. C.*)					
Pian di Giunco	VIII	53	—	Seminativo	—	21	07	00	4.096,01
Id.	VIII	54(p)	—	Id.	—	2	43	09	472,56
Id.	VIII	55	—	Id.	—	19	32	00	2.156,11
Cavallaccia	VIII	14	—	Pascolo.	—	8	53	80	399,57
Id.	VIII	15	—	Id.	—	1	25	00	58,50
Id.	VIII	16	—	Id.	—	0	19	20	9,00
Id.	VIII	98	1	Seminativo	—	7	35	90	1.430,61
Id.	VIII	98	2	Id.	—	0	38	30	74,45
Id.	VIII	99	—	Pascolo.	—	12	70	50	2.058,19
Id.	VIII	21	1 R	Seminativo	—	10	22	10	1.988,95
Id.	VIII	21	2 R	Id.	—	1	61	70	314,35
Id.	VIII	17	1	Id.	—	14	90	00	2.896,56
Id.	VIII	17	2	Id.	—	5	16	50	1.004,08
Id.	VIII	25	—	Id.	—	5	06	00	983,66
Pian di Giunco	VIII	108(p)	—	Id.	—	1	05	60	117,85
Cavallaccia	VIII	18	1	Id.	—	2	84	00	552,10
Id.	VIII	18	2	Id.	—	1	56	00	303,26
Id.	VIII	105	—	Bosco ceduo	—	4	48	20	270,68
Id.	VIII	57	1	Seminativo	—	9	80	90	1.906,88
Id.	VIII	57	2	Id.	—	11	89	90	2.313,18
					Totali	141	85	69	23.406,55

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2327 del 5 settembre 1951, della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 141.85.69 e ad un reddito dominicale di L. 31.104,62 (trentunmilacentoquattro e cent. 62).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	classe	Superficie ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 3302 (V C.)					
Cavallaccia	VIII	24	1	Seminativo		17	97	30	3.493,94
Id.	VIII	24	2	Id.		7	26	70	1.412,71
Id.	VIII	21	1/113	Id.		0	03	60	6,98
Id.	VIII	21	1/114	Id.	—	0	98	60	191,66
Id.	VIII	1		Id.	—	0	10	80	20,99
Id.	VIII	2		Prato		0	24	30	86,62
Id.	VIII	3	—	Seminativo	—	0	46	20	89,82
Id.	VIII	4	—	Id.	—	0	93	00	180,79
Id.	VIII	5		Id.	—	4	36	40	848,38
Id.	VIII	6		Id.	—	1	09	50	212,87
Id.	VIII	7		Id.	—	0	66	70	129,67
Id.	VIII	8		Id.	—	15	55	00	3.022,92
Pian di Giunco	VIII	52	—	Id.	—	5	14	00	999,22
Id.	VIII	56	1	Id.		7	80	30	1.516,90
Id.	VIII	56	2	Id.	-	4	55	20	884,92
Id.	VIII	56	3	Id.		4	87	50	947,70
Cavallaccia	VIII	11		Id.		1	41	70	275,47
Id.	VIII	12	—	Pascolo		9	25	10	1.498,64
Id.	VIII	13	1	Seminativo	—	10	52	60	2.046,24
Id.	VIII	13	2	Id.	-	9	33	40	1.814,54
Id.	VIII	97		Id.		3	18	90	619,96
Pian di Giunco	VIII	58	1	Id.		12	09	30	2.350,87
Id.	VIII	58	2	Id.		6	03	70	1.173,60
					Totali	123	89	80	23.825,41

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2327 in data 5 settembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 123.89.80 e ad un reddito dominicale di L. 29458,78 (ventinovemilaquattrocentocinquantotto e cent. 78).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian di Giunco » e « Cavallaccia » distinto alla Sez. VIII, confina

Nord con il limite di proprietà;

Est con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada detta delle Pappe; con parte del limite nord della particella 54 e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud-est rimane alla ditta; con parte del limite ovest della particella 54; con parte del limite nord della particella 108 e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud-est rimane alla ditta; con il limite ovest delle particelle 59, 60 e 106;

Sud con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Capecchio;

Ovest con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Capecchio.

Dall'accorpamento descritto sono esclusi due appezzamenti di terreno non di proprietà.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie ettari	Redd. dom. Lire	Reddito dom. riv. Lire
Partita n. 3517 (V C.)	141.85.69	23.406,55	31.104,62
Partita n. 3302 (V C.)	123.89.80	23.825,41	29.458,78
In complesso	265.75.49	47.231,96	60.563,40

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3869.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carletti Angela Maria fu Ugo, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carletti Angela Maria, fu Ugo per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2327 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carletti Angela Maria fu Ugo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 15.40.90, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 15.40.90.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 49. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Carletti Angela Maria fu Ugo, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 12876 (V. C.)					
Bagnaccio	I	130	—	Seminativo	—	0	54	00	157,46
Id.	I	131	—	Id.	—	0	50	00	55,80
Id.	I	132	1 D	Id.	—	0	33	40	64,91
Id.	I	132	1 R	Id.	—	1	31	70	256,25
Id.	I	132	2 A	Id.		0	60	60	117,79
Id.	I	132	2 C	Id.	—	0	81	30	158,04
Id.	I	133	R	Id.	—	0	72	70	81,11
Id.	I	139	1	Id.	—	3	44	00	668,74
Id.	I	140	—	Id.	—	1	54	00	299,38
Id.	I	141	1	Id.	—	0	92	00	268,27
Id.	I	293	½ A	Id.	—	0	97	40	189,32
Id.	I	142	1	Id.	—	0	73	50	214,31
Id.	I	293	½ R	Id.	—	0	54	10	105,16
Id.	I	148	A	Prato		0	42	90	169,88
Id.	I	268	A	Id.	—	0	06	70	26,53
Id.	I	268	C	Id.		0	32	30	127,91
Id.	I	269	R	Seminativo	—	0	01	80	1,98
Id.	I	279	B	Prato	—	0	52	30	135,54
Id.	I	316	—	Id.	—	0	18	00	100,44
Id.	I	143	2 (p)	Id.	-	0	88	20	492,13
					Totali	15	40	90	3.690.95

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2327 in data 5 settembre 1951 della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 15.40.90 e ad un reddito dominicale di L. 5.075,43 (cinquemilasettantacinque e cent. 43).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Bagnaccio» distinto alla Sez. I (V. C.) confinante:

Nord: con il limite sud e con parte del limite est della particella 139/2; con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada corriera che va in Toscana (S. S. Cassia);
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 143/2, la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite est della particella 142/2; con il limite est e con parte del limite nord della particella 141/2; con il limite est della particella 274.

2° Accorpamento in località «Bagnaccio» confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la strada corriera che va in Toscana (S. S. Cassia);
Sud ed *Ovest* con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3870.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Centurione Giulio di Mario, in comune di Castellina Marittima (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Centurione Giulio, di Mario, per i terreni ricadenti nel comune di Castellina Marittima (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Centurione Giulio di Mario, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castellina Marittima (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 97.01.61, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 97.01.61.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1 munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 51. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Centurione Giulio di Mario, in comune di Castellina Marittima (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lir
				Partita catastale n. 324 (*N. C.*)					
La Farsica.	12	1	—	Pascolo.	1ª	0	32	80	22,96
Id.	12	2	—	Seminativo	4ª	0	28	50	42,75
Id.	12	3 (p)	—	Bosco ceduo	1ª	1	35	08	162,10
Id.	12	4	—	Seminativo	2ª	0	07	80	31,20
Id.	12	7	—	Id.	2ª	0	24	80	99,20
Id.	12	8	—	Vigneto.	1ª	0	17	60	140,80
Id.	12	9	—	Id.	1ª	0	24	20	193,60
Id.	12	10	—	Id.	1ª	0	11	00	88,00
Id.	12	11(p)	—	Seminativo	2ª	2	03	18	812,72
Id.	12	17	—	Seminativo arb.	2ª	3	64	10	2.093,58
Id.	12	18	—	Seminativo	3ª	3	22	20	902,16
Id.	12	19	—	Seminativo arb.	3ª	0	60	40	247,64
Id.	12	20	—	Seminativo	4ª	0	14	20	21,30
Id.	12	21	—	Pascolo.	1ª	0	30	40	21,28
Id.	12	22	—	Vigneto.	2ª	0	42	40	286,20
Id.	12	23	—	Id.	1ª	0	21	40	171,20
Id.	12	24	—	Seminativo	3ª	5	54	20	1.551,76
Id.	12	25	—	Fabbr. rurale	—	0	43	70	—
Id.	12	26	—	Seminativo arb.	2ª	1	25	40	721,05
Id.	12	27	—	Vigneto.	3ª	0	10	20	48,96

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 324 (*N. C.*)					
La Farsica.	12	28	—	Seminativo arb.	3ª	1	59	70	654,77
Id.	12	29	—	Seminativo	3ª	0	84	20	235,76
Id.	12	30	—	Vigneto.	1ª	0	28	60	228,80
Id.	12	31	—	Seminativo arb.	3ª	0	67	70	277,57
Id.	12	32	—	Vigneto.	3ª	0	85	70	411,36
Id.	12	33	—	Seminativo arb.	3ª	0	98	60	404,26
Id.	12	34	—	Id.	2ª	1	62	40	933,80
La Pescera	12	41	—	Incolto produttivo.	unica	0	22	40	13,44
Id.	12	42	—	Vigneto.	2ª	0	13	10	88,43
Id.	12	43	—	Seminativo arb.	2ª	0	12	30	70,73
La Farsica.	12	44	—	Seminativo	4ª	11	95	30	1.792,95
Id.	12	45	—	Id.	5ª	5	43	70	462,14
Id.	12	50	—	Canneto	unica	0	02	00	7,80
Id.	12	59	—	Seminativo	4ª	4	86	50	729,75
Id.	12	60	—	Id.	3ª	0	93	80	262,64
Id.	12	61	—	Id.	4ª	0	80	50	120,75
Id.	12	62	—	Id.	3ª	2	51	80	705,04
La Pescera	17	1	—	Id.	4ª	14	53	60	2.180,40
Id.	17	2	—	Seminativo arb.	2ª	1	18	30	680,23
Id.	17	3	—	Incolto produttivo.	unica	1	65	70	99,42
Id.	17	4	—	Bosco ceduo	3ª	0	33	50	21,78
Id.	17	95	—	Incolto produttivo.	unica	0	17	80	10,68
La Farsica.	12	14	—	Bosco ceduo	1ª	0	19	10	22,92
					Totali	72	69	86	18.073,88

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 330 (*N. C.*)					
Forconi	16	44(p)		Seminativo arb.	1ª	2	69	25	1.884,74
Id.	16	51	—	Vigneto	1ª	0	26	20	209,60
					Totali	2	95	45	2.094,34

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 331 (*N. C.*)					
Gesseta	12	35	—	Bosco ceduo	4ª	3	13	50	141,08
Id.	12	36	—	Seminativo	3ª	0	43	30	121,24
Id.	12	37	—	Pascolo.	1ª	0	11	40	7,98
Id.	12	38	—	Pascolo cesp.	2ª	0	39	00	2,73
Id.	12	39	—	Uliveto	2ª	0	59	30	370,63
Id.	12	40	—	Seminativo	3ª	0	21	30	59,64
Solatio della Pescera	12	46	—	Id.	5ª	0	67	80	57,63
Id.	12	47	—	Bosco ceduo	4ª	9	44	00	424,80
Id.	12	48	—	Seminativo	4ª	0	33	00	49,50
Id.	12	49	—	Seminativo arb.	4ª	0	89	20	223,00
Id.	12	63	—	Bosco ceduo	4ª	2	43	10	109,40
Id.	12	64	—	Id.	4ª	2	71	40	122,13
					Totali	21	36	30	1.689,76

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « La Farsica » confina:

Nord: con parte del limite sud della particella 5 (foglio 12) e con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 12); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 3 e 11 (foglio 12), le cui parti est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con la strada comunale Rosignanina;

Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il torrente Pescera;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Pescera; con parte del limite nord della particella 45 (foglio 16);

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 44 (foglio 16) la cui parte ovest rimane alla ditta; con parte del limite sud-est della particella 50 (foglio 16); con un breve tratto della strada comunale Rosignanina; con parte del limite sud-est della particella 38 (foglio 4); con il limite sud della particella 46 (foglio 4); nuovamente con parte del limite sud-est della particella 38 (foglio 4).

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
Partita catastale n. 324 (N. C.)	72	69	86	18.073,88
Partita catastale n. 330 (N. C.)	2	95	45	2.094,34
Partita catastale n. 331 (N. C.)	21	36	30	1.689,76
In complesso	97	01	61	21.857,98

Visto, *il Ministro per l'agricoltura r le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3871.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Chigi Ludovico fu Mario (eredi), in comune di Campagnano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Chigi Ludovico fu Mario (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Campagnano (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 29 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Chigi Ludovico fu Mario (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnano (provincia di Roma), per la superficie di ettari 162.65.46, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 162.65.46.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1 munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 52. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Chigi Ludovico fu Mario, in comune di Campagnano (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 436 (N. C.)					
Stracciacappa	24	2	—	Seminativo	1ª	23	21	30	16.249,10
Id.	24	3	—	Fabbr. rur.	—	0	14	00	—
Id.	24	5	—	Seminativo	1ª	4	28	60	3.000,20
Id.	24	8	—	Incolto sterile	—	0	00	77	—
Id.	24	9	—	Id.	—	0	05	70	—
Id.	23	14	—	Seminativo	4ª	13	19	50	3.430,70
Casalino	23	11	—	Id.	4ª	5	01	90	1.304,94
Id.	23	10	—	Id.	4ª	14	76	90	3.987,63
Stracciacappa	23	15	—	Pascolo cesp.	2ª	0	02	70	1,62
Casalino	23	9	-	Id.	2ª	0	03	80	2,28
Id.	23	8	—	Id.	1ª	0	54	30	78,73
Id.	23	7	—	Seminativo	2ª	0	25	60	160,00
Id.	23	12	—	Id.	2ª	1	22	70	766,88
Id.	23	13		Idl	2ª	0	48	20	301,25
Id.	23	4	—	Bosco ceduo	2ª	0	21	30	40,47
Id.	23	5	—	Pascolo cesp.	2ª	0	02	90	1,74
Id.	23	6	—	Fabbr. rur.	—	0	15	30	—
Id.	23	3	—	Seminativo	4ª	1	09	50	295,65
Id.	23	2	—	Pascolo cesp.	2ª	0	32	30	19,38
Id.	23	1 (p)	—	Seminativo	2ª	13	42	89	8.393,05
Id.	12	4	—	Pascolo cesp.	2ª	0	11	00	6,60
Id.	12	5	—	Seminativo	4ª	27	02	70	7.297,29
Id.	12	1	—	Id.	2ª	19	36	90	12.105,63
Id.	12	2	—	Fabbr. rur.	—	0	31	30	—
Id.	12	3	—	Seminativo	2ª	9	63	10	6.019,37
Id.	12	6	—	Id.	4ª	27	70	30	7.479,81
				Totali		162	65	46	70.942,32

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento di terreno, sito in località Casalino, confinante

Nord: con il fosso Trevignano ed il fosso del Casalino e con il limite amministrativo della provincia di Viterbo;
Est: con il limite coincidente con il confine di proprietà;
Sud: con il limite coincidente con il confine di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il limite amministrativo del comune di Roma, quindi con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 23) la cui parte nord-ovest è inclusa nello esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3872.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Comini Alessandro di Clemente, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Comini Alessandro, di Clemente, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Comini Alessandro di Clemente, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 46.74.77, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 46.74.77.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 53. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Comini Alessandro di Clemente, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Partita catastale n. 763 (N. C.)									
Podere S. Bastiano	8	41(p)	—	Seminativo	3ª	46	74	77	11.686,93

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Podere S. Bastiano », confina

Nord con il fosso della Grancina e con il limite meridionale della particella 32 (foglio 8);

Est: con la strada vicinale di Fonte Nuova;

Sud con la linea del frazionamento operato sulla particella 41 (foglio 8) la cui parte sud rimane alla Ditta;

Ovest con parte del limite est della particella 39 (foglio 8); con parte del limite sud e con il limite est della particella 34 (foglio 8).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3873.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Crisolini Anna Francesca e Laura Bona, sorelle fu Andrea, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Crisolini Anna Francesca e Laura Bona, sorelle fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto);

Considerato che le sunnominate hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Crisolini Anna Francesca e Laura Bona, sorelle fu Andrea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 31.48.01, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 31.48.01.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 51. PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Crisolini Anna Francesca e Laura Bona sorelle fu Andrea, in comune di Magliano in Toscana, (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 523 (*N. C.*)									
Campo della Quercianza	36	19(p)	—	Seminativo	5ª	14	71	66	1.250,91
Serracchiaie	36	24	—	Pascolo cespugliato	3ª	3	58	00	50,12
Poggio Nebbiole	36	37(p)	—	Seminativo	5ª	13	18	35	1.120,60
				Totali		31	48	01	2.421,63

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Poggio Nebbiole», confina

Nord: con il fosso del Fontanile e con la linea del frazionamento operato sulla particella 19 (foglio 36), la cui parte nord rimane alla Ditta;

Est: con il limite ovest delle particelle 21 e 26 (foglio 36); con parte del limite est della particella 37 (foglio 36), facente parte del presente elenco;

Sud: con parte del limite nord della particella 44 (foglio 36);

Ovest: con il limite est della particella 38 (foglio 36); con la linea del frazionamento operato sulla particella 37 (foglio 36), la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite sud della particella 25 (foglio 36); con il fosso delle Serracchiaie.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3874.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Antoni Augusto fu Leopoldo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Antoni Augusto, fu Leopoldo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Antoni Augusto, fu Leopoldo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 26.82,40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 26. 82.40.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 55. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Antoni Augusto fu Leopoldo, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 30102 (*V C.*)			
Mazzalupo	128	198	1 (p)	Seminativo	80	68	1.931,36
Id.	128	204(p)	—	Pascolo.	19	00	259,92
Id.	128	205	—	Id.	13	22	180,84
Id.	128	206	—	Id.	9	34	127,76
Id.	128	198(p)	—	Seminativo	146	00	3.495,24
				Totali	268	24	5.995,12

Pari ad Ha. 26.82.40

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località Mazzalupo, distinto a V. C. alla mappa n. 128 confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la strada comunale di bonifica della Storta che fraziona le particelle 198 e 198/1, le cui parti est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 198/1, la cui parte sud rimane alla ditta; con parte del limite est della particella 208;
Ovest: con parte del limite est della particella 208, con la linea del frazionamento operato sulla particella 204 la cui parte sud rimane alla ditta; con parte del limite est della particella 202.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3875.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di De Angelis Giuseppe fu Federico, in comune di Campagnano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Angelis Giuseppe fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnano (provincia di Roma);
Considerato che il summominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Angelis Giuseppe fu Federico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnano (provincia di Roma), per la superficie di ettari 9.72.17, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della leg-

ge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 9.72.17.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 56. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Angelis Giuseppe fu Federico, in comune di Campagnano (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 556 (*N. C.*)					
Oppio	46	1 (p)	—	Seminativo	2ª	1	00	40	602,40
Id.	46	7	—	Id.	3ª	2	52	30	908,28
Id.	46	15	—	Id.	5ª	4	06	40	589,28
Valle di Baccano.	34	2 (p)	—	Id.	2ª	2	13	07	1.278,42
					Totali	9	72	17	3.378,38

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Valle di Baccano» confinante:
Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Martignano;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 2 (foglio 34), la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località «Oppio» confinante:
Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 46), la cui parte nord rimane alla Ditta;
Est: con il limite di proprietà;
Sud-Ovest: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite sud-est delle particelle 1-3-4 (foglio 45) e con parte del limite sud della particella 2 (foglio 45).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3876.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Del Drago Giovanni Urbano fu Ferdinando, in comune di Mazzano Romano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Drago Giovanni Urbano fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Mazzano Romano (provincia di Roma);

Vista la delibera 5 settembre 1951, n. 2329 della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 13 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Drago Giovanni Urbano fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mazzano Romano (provincia di Roma), per la superficie di ettari 154.17.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 154.17.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 58. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Del Drago Giovanni Urbano fu Ferdinando, in comune di Mazzano Romano (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 292 (N. C.)					
Mentardona	19	7 (p)	—	Pascolo.	unica	11	95	90	1.315,49
Valle lo Passo	19	24(p)	—	Seminativo	3ª	14	60	50	4.965,70
Monte Pascolaro	21	8	—	Id.	2ª	3	68	20	1.693,72
Id.	21	9	—	Id.	4ª	19	72	30	4.536,29
Id.	21	10	—	Id.	1ª	9	79	70	5.878,20
Cavadozzi	21	12	—	Seminativo arborato	4ª	3	65	40	986,58
Id.	21	15	—	Id.	3ª	2	93	60	1 174,40
Rim. Sant'Arcangelo	21	16	—	Seminativo	2ª	1	16	60	536,36
Id.	21	17	—	Id.	3ª	4	71	60	1.603,44
Monte Pascolaro	21	22	—	Seminativo arb.	3ª	34	90	10	13.960,40
Id.	21	24	—	Id.	3ª	5	24	70	1 783,98
Rim. Sant'Arcangelo	21	18	—	Pascolo cesp.	1ª	9	07	00	907,00
Monte Pascolaro	21	19	—	Bosco ceduo.	1ª	3	05	80	581,02
Id.	21	21	—	Id.	2ª	0	73	80	73,80
Id.	21	23	—	Id.	1ª	1	20	00	228,00
Vallo lo Pozzo	19	22(p)	—	Seminativo	3ª	0	25	00	85,00
Castellaccio	15	40	—	Bosco ceduo	1ª	1	61	20	306,28
Id.	15	41(p)	—	Seminativo	4ª	11	85	30	2.726,19
Mola	15	22	—	Pascolo cesp.	1ª	0	06	90	6,90
Id.	15	24	—	Id.	1ª.	0	21	40	21,40
Castellaccio	15	38	—	Seminativo	2ª	10	86	30	4.996,98
Id.	15	42	—	Bosco ceduo	2ª	2	85	70	285,70
					Totali	154	17	00	48.652,83

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti siti nelle località sotto indicate:

1° Accorpamento in località Valle lo Pozzo-Mentardone-Monte Pascolaro-Cavadozzi confinante:

Nord con la linea del frazionamento operato sulle particelle n. 22-24 del foglio 19 e con il limite di proprietà;

Est con il limite della particella 8 del foglio 19, con la linea del frazionamento operato sulla particella 7 del foglio 19, con il limite delle particelle nn. 29-28-27-26-20-26-25-26 tutte del foglio 21;

Sud con il limite della proprietà;

Ovest con il limite della proprietà coincidente con il fosso della Sarnacchiota, con la strada comunale di Valle Perella, con la strada comunale di Vallo lo Pozzo, e con il limite di proprietà.

2° Accorpamento sito in località Castellaccio-Mola costituito dalle particelle 22-24-38-42-40 e parte della particella 41 tutte del foglio 15.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3877.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Del Drago Giovanni Urbano fu Ferdinando, in comune di Trevignano Romano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Drago Giovanni Urbano fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Trevignano Romano (provincia di Roma);

Vista la delibera 5 settembre 1951, n. 2329 della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 13 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Drago Giovanni Urbano fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Trevignano Romano (provincia di Roma), per la superficie di ettari 145.83.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 145.83.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 57. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Del Drago Giovanni Urbano fu Ferdinando, in comune di Trevignano Romano (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 909 (*V C.*)			
Le Tagliatelle	II	359	—	Seminativo	30	60	209,30
Ponte Cavallotto	II	349	1	Id.	25	00	427,50
Id.	II	349	2	Id.	28	00	766,08
Bernardino	II	320	—	Id.	28	00	478,80
Id.	II	324	—	Id.	15	96	272,92
Sopra il Lagoscello	II	327	—	Id.	6	17	105,49
Id.	II	328	—	Id.	25	84	176,74
Campo del Fosso.	II	390	2	Id.	35	32	603,97
L'Ara delli Colli	II	416	—	Id.	90	00	615,60
Grotta Farrocchiera	II	417	—	Id.	19	85	339,42
L'Ara della Colette	II	362	—	Id.	18	25	499,32
Id.	II	363	—	Id.	40	50	692,55
Id.	II	365	1	Id.	83	85	2.294,14
Id.	II	365	2	Id.	37	25	1.019,16
Grotta Finocchiara	II	366	—	Sem. pasc. parif. sem.	104	15	712,39
Id.	II	367	—	Sem. Bosco ceduo	5	74	38,50
Campo dell'Amaletto	II	386	—	Seminativo	27	25	186,39
Id.	II	387	1	Id.	25	50	436,05
Id.	II	387	2	Id.	38	55	263,68
Campo del Fosso.	II	389	1	Id.	25	70	439,47
Id.	II	389	2	Id.	79	20	1.354,32
Id.	II	390	1	Id.	32	00	547,20
S. Bernardino	II	325	—	Id.	5	66	38,72
Sopra il Lagoscello	II	329	—	Id.	34	82	238,18
Fonte Cavoletto	II	353(p)		Pascolo.	24	44	668,68
Id.	II	354	—	Id.	3	10	31,81
Id.	II	355	2	Sem., parif. pasc. Bosco ced. par. pascolo.	76	75	787,44
Le Tagliatelle	II	360	1	Pascolo.	41	00	1.121,76
Id.	II	360	2	Id.	71	24	1.949,40
Monte Aliano	II	127	1	Seminativo	58	00	1.586,88
Id.	II	127	2	Id.	52	05	890,04
L'Ara delle Colette	II	361	—	Pascolo.	6	70	68,74
Ponte Cavallotto	II	349	3	Sem. Bosco ceduo	78	88	1.136,05
Id.	II	350	—	Seminativo	18	25	124,83
Id.	II	351	—	Id.	2	60	17,78
Id.	II	352	—	Bosco ceduo	5	71	36,89
Campo del Fosso.	II	392	—	Sem. Bosco ceduo	58	50	881,08
L'Ara delle Colette	II	364	—	Bosco ceduo	8	67	56,01
S. Bernardino	II	323	—	Bosco ced. parif. pasc.	51	25	525,82
Ponte Cavoletto	II	355	1	Sem. parif. pasc. Bosco ced. parif. pasc.	38	00	389,88
				Totali	1.458	30	23.028,98

Pari ad Ha. 145.83.00

Il territorio di cui al presente elenco, costituito dal seguente accorpamento sito nella località, Le Tagliatelle, L'Ara delle Colette, Grotta Finocchiara, Ponte Cavallotto ed altri confina:

Nord: con la linea che delimita la proprietà, coincidente con il territorio della provincia di Viterbo:
Est. con la linea che delimita la proprietà coincidente con il territorio della provincia di Viterbo;
Sud: per un primo tratto con il limite di proprietà, con il limite della particella 393 (Sez. II), con il limite di proprietà, con il limite della particella 321 (Sez. II), nuovamente con il limite di proprietà e con i limiti delle particelle 334-348-347-353, con il limite del frazionamento operato sulla particella 353 e con i limiti delle particelle 353 e 346 (Sez. II) tutte incluse nel corpo di esproprio;
Ovest. per un primo tratto con un fosso senza nome, poi con i limiti delle particelle 356-124-128 (Sez. II) tutte escluse dall'accorpamento.

Dal descritto accorpamento è escluso un piccolo appezzamento di terreno, sito nella parte sud, non di proprietà della Ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3878.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Della Gherardesca Ugolino fu Guido Alberto, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Ugolino fu Guido Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Ugolino fu Guido Alberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 216.20.27, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 216.20.27.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 59. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Della Gherardesca Ugolino fu Guido Alberto, in comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 3228 (V C.)						
	A2	60	37	Scopicci	258.506	77.40
	A2	61	38	Id.	920.618	295,08
	A2	62	38	Id.	—	—
	A2	63	39	Lavorativo nudo	44.231	104,52
	A2	64	40	Id.	215.601	612,00
	A2	66	42	Edificio demolito	247	—
	A2	67	43	Lavorativo	103.811	223,08
	A2	68	44	Scopicci	21.972	6,60
	A2	69	45	Lavorativo	9.042	18,73
	A2	58	36	Bosco	699.409	1.366,56
	A2	59	36	Id.	—	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 3228 (*V. C.*)		
	B1	12	2	Pastura.	26.264	17,68
	B1	13	2	Id.	—	—
	B1	14	3	Lavorativo nudo	186.185	831,80
	B1	23(p)	9	Id.	26.716	115,33
	B1	24(p)	10	Pastura	179.235	138,91
	B1	17(p)	5	Lavorativo nudo	140.723	500,18
	B1	26	221	Scopicci	5.038	1,36
	B1	27	12	Id.	9.439	2,60
	B1	50(p)	29	Bosco	29.360	37,13
	B1	51(p)	29	Id.	26.500	33,52
	B1	52	31	Lavorativo nudo	64.447	217,28
	B1	53	32	Bosco	17.310	25,00
	B1	60	39	Id.	65.275	63,36
	B1	54	33	Lavorativo nudo	138.765	474,20
	B1	58(p)	37	Bosco	7.500	7,26
	B1	61	40	Scopicci	16.441	4,04
	B1	65(p)	38	Bosco	110.446	107,04
	B2	75	48	Pastura.	635.425	492,24
	B1	55	34	Lavorativo vitato	11.679	134,72
	A1	47(p)	30	Bosco	35.232	87,50
	A2	81	74	Pastura	10.686	8,32
	A2	65	41	Id.	43.192	27,60
	A2	82	55	Lavorativo	45.435	108,48
	A2	79	53	Casa colonica	575	—
	B1	22(p)	9	Lavorativo nudo	23.040	99,46
	B1	21(p)	8	Id.	311.612	1.147,91
	B1	28(p)	14	Pastura	28.000	20,13
	B1	31(p)	18	Id.	22.977	17,51
	B1	228	189	Id.	3.092	2,24
	B1	229	190	Id.	1.638	1,20
	B1	227	188	Id.	248	0,12
	B1	33	20	Id.	33.271	23,88
	B2	147u (p)	225	Scopicci	171.232	55,83
	B1	63(p)	41	Id.	14.215	3,46
	B1	48	30	Lavorativo nudo	85.797	337,28
	B1	49	30	Id.	—	—
	B1	69	44	Scopicci	58.769	16,80
	B1	64	42	Lavorativo nudo	441.748	1.500,80
	B1	66	42	Id.	—	—
	B1	67	42	Id.	—	—
	B1	68	43	Id.	103.717	647,00
	B1	70	—	Id.	—	—
	B2	71	45	Scopicci	16.693	4,80
	B2	72	46	Lavorativo nudo	432.131	1.407,00
	B2	74	47	Capanna	247	—
	B2	76	49	Pastura.	258.905	174,36
	B2	81	49	Id.	—	—
	B2	78	49	Id.	—	—
	B2	77	49	Id.	—	—
	B2	79	49	Id.	—	—
	B2	80	49	Id.	—	—
	B2	73	198	Scopicci	59.996	17,16
	A1	48	33	Capanna	141	—
	A2	95(p)	66	Bosco	174.929	209,90
				Totali	6.347.703	11.826,36

Bq: 6.347.703 = *Ha.* 216.20.27

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento in località «Pian di Bernino» confinante:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 95 (Sez. A, foglio 2), le cui parti nord e nord-est sono comprese rispettivamente nei terreni soggetti ad esproprio ed in quelli che rimangono alla ditta; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 47 (Sez. A, foglio 1), la cui parte nord-est rimane alla Ditta; con la strada che va al Prato del Francese; con il fiume Sterza; con il limite sud della particella 11 (Sez. B, foglio 1); con il limite sud-ovest della particella 9 (Sez. B, foglio 1); con il limite ovest della particella 15 (Sez. B, foglio 1); con un breve tratto del limite sud della particella 17 (Sez. B, foglio 1); con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 17 e 21 (Sez. B, foglio 1), la cui parte nord rimane alla ditta;

Est con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 21 (Sez. B, foglio 1), la cui parte est rimane alla ditta; con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il botro di Fonte Murata e con il fiume Sterza;

Sud con il fiume Sterza;

Ovest con parte del limite est della particella 72 (Sez. A, foglio 2) con il limite est delle particelle 71, 70, 76 e 80 (Sez. A, foglio 2); con il limite nord della particella 80 (Sez. A, foglio 2); con parte del limite ovest della particella 76 (Sez. A, foglio 2); con parte del limite est delle particelle 78, 88 e 91 (Sez. A, foglio 2); con i limiti sud ed est della particella 92 (Sez. A, foglio 2); con il limite est della particella 94 (Sez. A, foglio 2); con la strada che va al Prato del Francese; con il limite est delle particelle 118 e 115 (Sez. A, foglio 2).

2° Accorpamento in località «Corniole» distinto a V. C. alla Sez. B, foglio 1, confinante:

Nord con il limite sud e parte di quello est della particella 29; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 28 e 31, le cui parti nord rimangono alla ditta; con parte del limite sud-est della particella 31;

Est, Sud ed *Ovest:* con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località «Piano di Gabbra», confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 47 (Sez. B, foglio 1);

Est. con parte del limite ovest della particella 58 (Sez. B, foglio 1) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord-est rimane alla ditta; con parte del limite nord-ovest delle particelle 59 (Sez. B, foglio 1); con parte dei limiti nord ed est della particella 65 (Sez. B, foglio 1) e con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord rimane alla ditta; con il limite amministrativo del comune di Pomarance;

Sud. con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il torrente Ritasso; con il limite nord-ovest della particella 260 (Sez. B, foglio 2); con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 147 (Sez. B, foglio 2), la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest con il limite di proprietà coincidente con la strada da Canneto a Pomarance; con il limite sud-est della particella 35 (Sez. B, foglio 1); con un breve tratto del torrente Ritasso; con il limite est della particella 62 (Sez. B, foglio 1); con parte del limite est della particella 51 (Sez. B, foglio 1); con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 51 e 50 (Sez. B, foglio 1), le cui parti ovest rimangono alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3879.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Della Gherardesca Ugolino fu Guido Alberto in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Ugolino fu Guido Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Ugolino fu Guido Alberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 83.79.77, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 83.79.77.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71; foglio n. 60. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Della Gherardesca Ugolino fu Guido Alberto, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DALLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICE BRACCIA QUADRE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 9085 (*V.C*)		
	M4	136(p)	95	Pastura	60.196	50,77
	M4	138	96	Lavorativo nudo	55.920	187,28
	M4	142	96	Id.	—	—
	M4	139	97	Stalla e ann.	8.716	—
	M4	140	97	Aia	—	—
	M4	143	98	Lavorativo nudo	43.945	102,80
	M4	144	99	Fornace diruta	96	—
	M4	145	100	Scopicci	60.093	12,60
	M4	148	103	Id.	28.944	5,16
	M4	147	102	Lavorativo nudo	111.849	217,20
	M4	149	102	Id.	—	—
	M4	146	101	Pastura	452.706	302.00
	M4	150	101	Id.	—	—
	M4	153	106	Lavorativo nudo	65.944	184,60
	M4	154	107	Id.	44.176	324,00
	M4	155	108	Pastura	61.336	40,80
	M4	156	109	Lav. vitato e olivato	42.512	447,48
	M4	165	115	Casa colonica	14.068	—
	M4	166	115	Aia	—	—
	M4	152	105	Pastura	3.968	2,64
	M5	172	120	Id.	273.348	135,28
	M4	134	94	Lavorativo nudo	38.906	135,28
	M4	135	—	Id.	—	—
	M5	175(p)	122	Id.	82.956	149,86
	M5	190	136	Macchia	4.950	2.32
	M5	191(p)	140	Lavorativo nudo	4.048	9,36
	M5	194	138	Id.	—	—
	M5	192	138	Id.	29.316	255,20
	M5	193	139	Pastura	1 140	0,52
	M5	188	136	Casa colonica	3.960	—
	M5	189	136	Aia	—	—
	M5	187	135	Pascolo	1.710	0,92
	M4	34(p)	27	Bosco	279.010	455,83
	M4	137	95	Pastura	48.262	40,70
	M4	164	114	Id.	53.526	33,13
	M4	167	116	Lavorativo nudo	42.746	142,40
	M4	151	104	Scopicci	109.334	19,68
	M5	171	119	Pastura	43.018	23,48
	M5	196(p)	141	Bosco	123.184	64,49
	M5	195(p)	140	Lavorativo nudo	260.794	603,49
	M5	186	134	Vigna	1.820	23,28
	M5	173	120	Pastura	3.800	1,88
				Totali	2.460.297	3974,43

Bq. 2.460.297 *pari ad Ha.* 83.79.77

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Podere Nuovo», confinante

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 34 (Sez. M, foglio 4) le cui parti nord ed est rimangono alla ditta; con il botro del Siepone; con la linea spezzata del frazionamento operato nuovamente sulla particella 34 (Sez. M, foglio 4), le cui parti nord ed est rimangono alla ditta; con parte del limite sud della particella suddetta;
Est: con un breve tratto del limite sud della particella 34 (Sez. M, foglio 4) con parte del limite ovest della particella 163 (Sez. M, foglio 4); con i botri delle Fangheriglie ed i Peranni con parte del limite ovest della particella 175 (Sez. M, foglio 5) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord rimane alla ditta; con parte del limite sud della particella 176 (Sez. M, foglio 5); con la linea del frazionamento nuovamente operato sulla particella 175 (Sez. M, foglio 5) la cui parte est rimane alla ditta;
Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 175 (Sez. M, foglio 5), la cui parte sud rimane alla ditta; con parte dei limiti nord ed ovest della particella 174 (Sez. M, foglio 5);
Ovest: con il limite amministrativo del comune di Monteverdi.

Sono comprese inoltre nei terreni costituenti il terzo residuo le particelle 134 e 135 (Sez. M, foglio 4), situate a nord-ovest dell'accorpamento descritto.

2° Accorpamento in località «Il Seccione», distinto a V.C. alla Sez. M, foglio 5 confinante:

Nord: con parte dei limiti sud ed est della particella 178;
Est: con il limite sud-ovest della particella 184; con parte del limite ovest della particella 181; con i limiti nord-ovest e sud-ovest della particella 183; con parte del limite ovest della particella 182 e con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella, la cui parte est rimane alla ditta; nuovamente con parte del limite ovest della particella 182; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 195, la cui parte est rimane alla ditta;
Sud: con parte del limite nord della particella 197;
Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 196, la cui parte ovest rimane alla ditta; con parte del limite est della particella suddetta; con la linea spezzata del frazionamento operato nuovamente sulla particella 196, la cui parte ovest rimane alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3880.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ferraioli Alessandro di Gaetano, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ferraioli Alessandro di Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 18 ottobre 1951, n. 2346 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 29 aprile 1952 espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ferraioli Alessandro di Gaetano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 59.68.50, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 59.68.50.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 61. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ferraioli Alessandro di Gaetano, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 77073/77074 (*V.C.*)			
Vaccareccia	104	11(p)	—	Prato	13	20	852,69
Id.	104	7	2(p)	Bosco ceduo	121	64	1.571,64
Id.	104	9(p)	—	Pascolo	462	01	11.060,77
				Totali	596	85	13.485,10

Pari ad Ha. 59.68.50

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2346 in data 18 ottobre 1951, della Commissione Censuaria Centrale, ad ettari 59.68.50 e ad un reddito dominicale di L. 15.299,29 (quindicimiladuecentonovantanove e ventinove centesimi).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località «Vaccareccia», distinto a V. C. alla Sez. 104, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con i fossi Montarozzi e Costaroni;
Est: con il fosso della Valchetta o dei Pantanicci;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 11 e 7/2, le cui parti sud sono comprese nel corpo d'esproprio; con il limite nord-ovest della particella 9/2; con parte del limite nord della particella 7/1;
Ovest: con parte del limite nord della particella 7/1; con la linea del frazionamento operato sulla particella 9, la cui parte ovest rimane alla ditta e con parte del limite nord di detta particella.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3881.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ferraioli Marianna di Gaetano, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ferraioli Marianna di Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2374, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamenare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ferraioli Marianna di Gaetano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo) per la superficie di ettari 70.44.45, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 70.44.45.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato dalla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 62. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ferraioli Marianna di Gaetano, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELL ALOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 12216 (*V.C.*)					
Borgarolo	II	80	A(p)	Seminativo	—	1	82	45	203,61
Id.	II	10	2A(p)	Id.	—	3	86	30	431,11
Id.	II	76	A(p)	Id.	—	3	86	29	431,10
Id.	II	10	1A(p)	Id.	—	1	36	15	151,94
Id.	II	56	(p)	Id.	—	5	72	24	638,62
Id.	II	2	1	Id.	—	13	65	00	1.523,34
Id.	II	59(p)	—	Id.	—	0	90	00	100,44
Id.	II	57(p)	—	Id.	—	2	46	71	275,33
Id.	II	75	—	Id.	—	4	32	60	482,80
Id.	II	2	2(p)	Id.	—	6	46	08	1.255,98
Id.	II	74(p)	—	Id.	—	9	50	40	1.060,65
Id.	II	9	½(p)	Id.	—	7	76	43	866,49
Id.	II	9(p)	—	Id.	—	6	71	80	749,73
Id.	II	73(p)	—	Id.	—	2	02	00	225,43
				Totali		70	44	45	8.396,57

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2374 in data 20 dicembre 1951, della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 70.44.45 e ad un reddito dominicale di L. 12.555,18. (dodicimilacinquecentocinquantacinque e diciotto centesimi).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Borgarolo » distinto a V. C. alla Sez. II, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Rigomero:

Est: con il limite ovest della particella 70, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 74, 9½, 73, 9, 57, 59 e 2/2, le cui parti est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 2/2, la cui parte sud rimane alla ditta; con parte del limite nord della particella suddetta, con la linea del frazionamento operato sulla particella 56, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 56, 10/1A, 76/A, 12/2A e 80/A, le cui parti ovest rimangono alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3882.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Galli Tassi Bardini Anna Maria fu Gallo, maritata Ghezzi, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Galli Tassi Bardini Anna Maria fu Gallo, maritata Ghezzi, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata ha presentato ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Galli Tassi Bardini Anna Maria fu Gallo, maritata Ghezzi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 77.62.18, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 77.62.18.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 68. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Galli Tassi Bardini Anna Maria fu Gallo maritata Ghezzi, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 567 (*N.C.*)					
I Campacci	28	5	—	Pascolo cespugliato	unica	1	36	30	17,72
Id.	28	29	—	Id.	unica	0	35	70	4,64
Id.	28	30	—	Seminativo	4ª	7	41	90	667,71
La Pieve	41	26	—	Id.	3ª	0	16	10	32,20
Id.	41	28	—	Id.	2ª	0	03	30	9,90
Id.	41	29	—	Seminativo arborato	4ª	0	36	30	63,53
Id.	41	30	—	Seminativo	3ª	0	05	60	11,20
Poggio Fumelli	41	83	—	Seminativo arborato	3ª	3	37	80	1.047,18
Id.	41	84	—	Id.	3ª	1	16	70	361,77
Id.	41	85	—	Vigneto	1ª	0	20	40	142,80
Id.	41	86	—	Fabbr. rurale	—	0	26	40	—
Id.	41	105	—	Seminativo	4ª	0	37	10	33,39
Id.	41	106	—	Bosco ceduo	3ª	0	06	90	3,24
Id.	42	5	—	Seminativo	3ª	0	20	70	41,40
Id.	42	13	—	Seminativo arborato	4ª	0	59	50	104,13
Id.	42	14	—	Id.	4ª	0	91	10	159,43
Id.	42	18	—	Fabbr. rurale	—	0	03	50	—
Id.	42	19	—	Seminativo arborato	3ª	1	26	80	393,08
Id.	42	27	—	Seminativo	3ª	0	43	80	87,60
I Campacci	28	14	—	Pascolo	1ª	0	27	90	11,72
La Costa del Ladio	28	20(p)	—	Pascolo	2ª	0	23	87	5,01
Id.	28	21(p)	—	Seminativo	3ª	0	68	00	136,00
Id.	28	25(p)	—	Id.	4ª	9	62	82	866,54
Id.	28	26	—	Id.	3ª	0	66	30	132,60
Id.	28	28	—	Pascolo	1ª	0	44	20	18,56
Id.	28	31	—	Seminativo	3ª	0	62	90	125,80
Id.	28	32	—	Seminativo arborato	3ª	0	75	40	233,74
Id.	28	33	—	Seminativo	3ª	0	09	80	19,60
Pian del Mulinaccio	28	38	—	Pascolo cespugliato	unica	0	24	10	3,13
Id.	28	39	—	Seminativo	3ª	4	89	00	978,00
Id.	28	40	—	Pascolo cespugliato	unica	0	05	20	0,68
Casetta del Rame	30	3	—	Bosco ceduo	3ª	0	08	90	4,18
Id.	30	4	—	Seminativo	3ª	0	45	20	90,40
Id.	30	5	—	Id.	3ª	1	44	80	289,60
Id.	30	8	—	Bosco ceduo	3ª	2	14	90	101,00
Id.	30	9(p)	—	Seminativo	3ª	3	60	27	720,54
Id.	30	13	—	Id.	4ª	1	72	00	154,80
Id.	30	14	—	Id.	4ª	0	43	50	39,15
Id.	30	15	—	Seminativo arborato	3ª	0	29	00	89,90
I Campacci	42	6	—	Pascolo	1ª	7	12	30	299,17
Pian del Mulinaccio	42	7	—	Seminativo	4ª	2	48	80	223,92
Id.	42	12	—	Pascolo cespugliato	unica	10	74	40	139,67
Solivecchio	42	15	—	Seminativo	4ª	2	75	90	248,31
Id.	42	17	—	Bosco ceduo	3ª	3	18	00	149,46
Id.	42	20	—	Seminativo	4ª	0	32	60	29,34
Id.	42	21	—	Seminativo arborato	4ª	0	14	50	25,38
Id.	42	22	—	Bosco ceduo	3ª	0	37	90	17,81
Id.	42	23	—	Seminativo	4ª	0	20	00	18,00
Id.	42	24	—	Id.	4ª	0	58	70	52,83
Id.	42	25	—	Pascolo cespugliato	unica	0	64	20	8,35
Id.	42	30	—	Bosco ceduo	3ª	0	22	40	10,53
Id.	42	31	—	Castagneto da frutto	2ª	0	27	10	18,97
Id.	42	33	—	Seminativo	3ª	0	46	30	92,60
Id.	42	34	—	Id.	3ª	0	05	10	10,20
Id.	42	36(p)	—	Seminativo arborato	3ª	0	52	52	162,80
I Campacci	28	4	—	Pascolo cespugliato	unica	0	07	50	0,98
					Totali	77	62	18	8.710,19

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Poggio Fumelli » e « Solivecchio » confinante:

Nord: con la strada comunale di Micciano; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 20, 25 e 21 (foglio 28), le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con parte del limite nord della particella 35 (foglio 42); con parte dei limiti est e nord-ovest della particella 42 (foglio 42); con il limite est e con parte del limite nord della particella 37 (foglio 42); con parte del limite nord della particella 36 (foglio 42) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord-est rimane alla ditta; con il limite nord della particella 16 (foglio 42); con il botro Grognoletto; con il limite est della particella 28 (foglio 42); con il limite nord-est della particella 115 (foglio 41); con parte del limite nord della particella 142 (foglio 41);

Ovest: con il limite di proprietà; con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 4 (foglio 42); con il limite sud-ovest della particella 11 (foglio 42); con la strada vicinale vecchia Pomarance-Micciano e con la strada comunale di Micciano.

2° Accorpamento in località « Casetta del Rame », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il botro del Corbolino;

Est: con il limite ovest della particella 6 (foglio 30); con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 30), la cui parte sud rimane alla ditta e con parte del limite ovest di detta particella;

Sud: con parte del limite nord-ovest della particella 16 (foglio 30);

Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3883.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giuli Rosselmini Gualandi Giuseppe fu Giuseppe, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giuli Rosselmini Gualandi Giuseppe fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giuli Rosselmini Gualandi Giuseppe fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per la superficie di ettari 300.00.00 specificamente descritti nell'elenco numero 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1 munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato dalla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 64. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giuli Rosselmini Gualandi Giuseppe fu Giuseppe, in comune di Piombino (provincia di Livorno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Partita catastale n. 646 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduz.	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Bocca di Cornia	16	8	—	Seminativo	—	3ª	83	18	30	19.963,92
Sdriscia	15	40	—	Id.	AA1	3ª	21	95	80	5.050,34
Id.	15	43	—	Pascolo	AA1	unica	1	43	50	70,31
Id.	17	6(p)	—	Seminativo	AA1A3	3ª	47	90	90	11.019,07
Paduletto	26	40	—	Id.	AA1A3	2ª	75	94	40	26.580,40
Id.	26	38	—	Id.	AA1A3	3ª	23	55	20	5.416,96
Id.	26	56	—	Fabbr. rur.	—	—	1	05	60	—
Id.	26	39	—	Id.	—	—	0	71	20	—
Id.	26	36	—	Seminativo	AA1A3	3ª	8	92	30	2.052,29
Id.	26	35	—	Id.	AA1A3	3ª	22	75	00	5.232,50
Id.	26	37(p)	—	Id.	AA1A3	3ª	11	75	10	2.703,19
Id.	17	20	—	Fabbr. rurale	—	—	0	30	10	—
La Sdriscia	17	5	—	Id.	—	—	0	49	80	—
Id.	17	7	—	Id.	—	—	0	02	80	—
					Totali		300	00	00	78.088,98

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «La Sdriscia» e «Pianacce» confina:

Nord: con un tratto della strada vicinale Ponte di Ferro-Sdriscia e della strada di bonifica Vignarca-Sdriscia; con i limiti ovest, sud ed est della particella 4 (foglio 17); con la strada di bonifica Vignarca-Sdriscia;

Est: con la linea di frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 17), la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite nord della particella 9 (foglio 17); con il fosso Cosimo;

Sud: con il limite nord della particella 2 (foglio 52);

Ovest: con parte del limite est della particella 1 (foglio 16); con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Cosimo Vecchio.

2° Accorpamento in località «Campo al Pero» confina:

Nord-Est: con la ferrovia Pisa-Roma;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Nord-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 37 (foglio 26), la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio, e con parte del limite nord di detta particella; con un tratto della Fossaccia.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3884**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gotti Lega Alberto fu Augusto, in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1952, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gotti-Lega Alberto fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gotti-Lega Alberto fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 18.92.20, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 18.92.20.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 65. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gotti Lega Alberto fu Augusto, in comune di Laiatico (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 384 (*N.C*)					
Serra d'Arco	18	1	—	Seminativo	3ª	2	95	00	885,00
Id.	18	2	—	Bosco alto fusto.	2ª	2	40	00	132,00
Id.	18	3	—	Seminativo	2ª	0	50	30	226,35
Id.	18	4	—	Fabbricato rurale	—	0	17	10	—
Id.	18	5	—	Seminativo arborato	3ª	3	67	90	1.545,18
S. Francesco	18	26	—	Id.	2ª	2	61	90	1.505,93
Piano Serra d'Arco	18	28	—	Id.	2ª	6	27	30	3.606,98
S. Francesco	18	29	—	Frutteto	unica	0	32	70	392,40
					Totali	18	92	20	8.293,84

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Serra d'Arco », confina:
Est, Sud e *Ovest*: con il limite di proprietà;
Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Era.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3885.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gotti Lega Ernesto fu Augusto, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gotti Lega Ernesto fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertameni compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gotti Lega Ernesto fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per la superficie di ettari 62.34.91, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione all'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 62.34.91.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1 munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato dalla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 66. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gotti Lega Ernesto fu Augusto, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 485 (*N.C.*)									
Affitti Lega	70	13(p)	—	Seminativo	3ª	62	34	91	18.704,76

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Affitti Lega », distinto a N.C. al foglio 70, confina

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 13, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 6; con la linea del frazionamento operato nuovamente sulla particella 13, la cui parte nord rimane alla ditta; con il limite sud delle particelle 9 e 10; con parte del limite sud della particella 7; con il limite sud della particella 11; nuovamente con parte del limite sud della particella 7 e con i limiti est e nord di detta particella; con la linea del frazionamento operato per la terza volta sulla particella 13, la cui parte ovest rimane alla ditta; con il limite di proprietà; con i limiti ovest, sud-ovest ed est della particella 12 e nuovamente con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 13, la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Cosimo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3886**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guglielmotti Ettore fu Giulio Cesare, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile, 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guglielmotti Ettore fu Giulio Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 1 agosto 1951, n. 2309, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Uditi i pareri, in data 18 dicembre 1951 ed in data 17 giugno 1952, espressi dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guglielmotti Ettore fu Giulio Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 134.92.90, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 134.92.90.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente arcolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 67. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guglielmotti Ettore fu Giulio Cesare, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 367 (*V.C.*)					
Pontone	VIII	109	AR 1b	Seminativo	—	3	56	00	807,41
Id.	VIII	109	AR 1c	Pascolo	—	13	33	00	2.159,46
Id.	VIII	110	A1x	Id.	—	0	44	00	71,28
Id.	VIII	110	A1y	Seminativo	—	0	07	30	16,56
Id.	VIII	110	A1z	Id.	—	0	46	10	104,58
Id.	VIII	109	AR 1d	Pascolo	—	4	27	00	691.74
Id.	VIII	109	AR 1e(p)	Seminativo	—	71	19	60	16.147,25
Id.	VIII	109	AR 1f	Bosco ceduo	—	1	31	10	117,97
Pontone di Costanzo	VIII	109	ARx	Id.	—	2	74	00	246,60
Pascolare	VIII	119	1A	Id.	—	0	10	60	9,54
Id.	VIII	119	1B	Seminativo	—	4	04	40	917,17
Pontone di Costanzo	VIII	118	—	Id.	—	0	05	00	11,34
Id.	VIII	123	—	Id.	—	0	09	80	22,21
Pascolare	VIII	120	1A (p)	Id.	—	15	79	10	3.581,41
Pontone di Costanzo	VIII	109	ARy (p)	Id.	—	9	15	20	3.624,19
					Totali	126	62	20	28.528,71

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 308 (*V.C.*)					
Pontone di Costantino	VIII	105	1R	Seminativo	—	2	45	30	971,39
Id.	VIII	105	2R	Id.	—	1	03	80	411,05
Pradaccione	VIII	107	2B	Id.	—	0	14	00	55,44
					Totali	3	63	10	1.437,88

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 204 (*V.C.*)					
Puntone di Costantino	VIII	117	—	Seminativo	—	0	01	70	1,33
Id.	VIII	119	2	Id.	—	1	34	90	305,96
Id.	VIII	121	1	Id.	—	0	64	90	147,20
Id.	VIII	121	2	Id.	—	0	41	60	164,74
Id.	VIII	122	—	Id.	—	2	24	50	889.02
					Totali	4	67	60	1.508,25

RIEPILOGO

	Superficie	Reddito dominicale
Partita catastale n. 367 (V.C.)	126.62.20	28.528,71
Partita catastale n. 308 (V.C.)	3.63.10	1.437,88
Partita catastale n. 204 (V.C.)	4.67.60	1.508,25
In complesso	134.92.90	31.474,84

Il territorio di cui al presente elenco, confina

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con un tratto della strada privata Prataccione, con la linea di frazionamento che interseca le particelle 109/A/R 1 e, 109/AR/y, 120/1/A e con il limite della particella 120/1/A, tutte della Sezione VIII;

Sud: con il fosso della Lupa;

Ovest: con il limite della proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3887.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lepri Gaspare di Carlo, in comune di Tolfa (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lepri Gaspare di Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Tolfa (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950,n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lepri Gaspare di Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tolfa (provincia di Roma), per la superficie di ettari 19.82.70, specificamene descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 19.82.70.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 68. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lepri Gaspare di Carlo, in comune di Tolfa (provincia di Roma) costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2202 (V.C.)			
Conserva	XV	70(P)	—	Bosco ceduo	2	74	13,55
Id.	XV	71(P)	—	Seminativo	5	00	51,30
Peretello	XV	75	—	Pascolo	20	00	478,80
Id.	XV	76	—	Bosco ceduo	93	84	463,56
Conserva	XV	80(P)p	—	Prato	49	14	1.512,63
Pontello	XV	93	—	Bosco ceduo	8	35	41,23
Id.	XV	94	—	Pascolo	19	20	459,65
				Totali	198	27	3.020,72

Pari ad Ha. 19.82.70

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Peretello », distinto a V. C. alla Sez. XV, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 80-70 e 71, le cui parti nord rimangono alla ditta; con il limite meridionale della particella 72/2 ed infine con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Acqua Bianca;
Sud-Est: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso Verginese;
Ovest: con il limite nord-est delle particelle 92 e 79, quindi con la linea del frazionamento operato sulla particella 80, la cui parte sud-ovest è inclusa nell'esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3888.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Macchioni-Gotti Sabatino di Giuseppe, in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Macchioni-Gotti Sabatino, di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione

della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Macchioni-Gotti Sabatino di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 1.94.64, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 1.94.64.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 69. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Macchioni-Gotti Sabatino di Giuseppe, in comune di Laiatico (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 413 (*N.C.*)					
Pian del Sorbo.	10	64(p)	(p.)	Seminativo arborato	1ª	1	91	64	1.437,37

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian del Sorbo », confina:

Est. con parte del limite ovest della particella 30 (foglio 10);
Sud-Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 64 (foglio 10), la cui parte sud-est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;
Sud-Ovest: con la strada provinciale di Val d'Era;
Nord-Ovest con la linea del frazionamento operato sulla particella 64 (foglio 10) la cui parte nord-ovest rimane alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3889.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Maglioli Francesco fu Andrea, in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Maglioli Francesco fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa);

Vista la delibera 5 settembre 1951, n. 2325 della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione

dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucion, nei confronti di Maglioli Francesco fu Andrea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 53.20.45, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 53.20.45.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presene decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 70. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maglioli Francesco fu Andrea, in comune di Laiatico (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 417 (*N.C.*)					
La Sterza	4	45	—	Canneto	unica	0	11	10	33,30
Bosco Grillaia	4	55	—	Incolto produttivo	unica	5	68	40	79,58
Id.	4	56	—	Seminativo arborato	3ª	3	90	60	1.640,52
Lenziaie	4	63	—	Fabbricato rurale	—	0	20	80	—
Via delle Grillaie	8	16	—	Seminativo	5ª	0	54	40	43,52
Lenziaie	4	72	—	Seminativo arborato	3ª	1	21	20	509,04
Id.	4	73	—	Seminativo	4ª	3	10	60	528,02
Via delle Grillaie	8	1	—	Pascolo cespugliato	unica	2	42	30	31,50
Id.	8	2	—	Seminativo	5ª	3	36	10	268,88
Id.	8	14	—	Canneto	unica	0	30	70	92,10
Id.	8	15	—	Id.	unica	0	06	50	19,50
Id.	8	17	—	Seminativo	4ª	1	58	90	270,13
Id.	8	19	—	Vigneto	3ª	0	20	20	90,90
Id.	8	20	—	Seminativo	4ª	1	75	50	298,35
Piano della Sterza	11	2	—	Pascolo arborato	unica	0	07	00	2,80
Id.	11	3	—	Incolto produttivo	unica	0	10	50	1,47
Id.	11	4	—	Seminativo	4ª	2	24	80	382,16
Id.	11	5	—	Pascolo arborato	unica	0	25	90	10,36
Id.	11	60	—	Seminativo	5ª	0	52	70	42,16
Cialambrone	38	26	—	Id.	4ª	1	46	20	248,54
Id.	38	35	—	Fabbr. rur. unito al n. 34	—	0	13	90	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 417 (*N. C.*)					
Cialambrone	38	32	—	Seminativo	4ª	4	39	50	747,15
Id.	38	31	—	Pascolo arborato	unica	0	05	80	2,32
Id.	38	33	—	Seminativo	4ª	0	51	80	88,06
Id.	38	34	—	Corte unita al n. 35	—	0	06	10	—
Id.	38	36	—	Pascolo	1ª	0	34	40	22,36
Botro a finale	38	40	—	Seminativo	5ª	2	43	90	195,12
Id.	38	41	—	Pascolo	2ª	1	43	60	50,26
Cialambrone	38	42	—	Seminativo	5ª	1	81	40	145,12
Id.	38	43	—	Pascolo	1ª	0	31	60	20,54
Id.	38	44	—	Pascolo cespugliato	uuica	0	07	40	0,96
Id.	38	50	—	Pascolo arborato	unica	5	82	50	233,00
Id.	38	61	—	Pascolo cespugliato	unica	0	11	30	1,47
Id.	38	62	—	Id.	unica	0	35	70	4,64
Id.	38	39	—	Pascolo arborato	unica	0	35	50	14,20
Lenziaie	4	64	—	Bosco ceduo	1ª	3	81	80	381,80
Cialambrone	38	23(p)	—	Seminativo arborato	4ª	1	99	85	559,58
				Totali		53	20	45	7.059,41

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Bosco delle Grillaie» confinante:
Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Sterza;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale per Peccioli;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Sterza;

2° Accorpamento in località «Via della Grillaia», confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale per Peccioli;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale dei Perci;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Sterza;

3° Accorpamento in località «Piano della Sterza», confinante:
Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Sterza;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Cecinella;
Sud: con il limite di proprietà;

4° Accorpamento in località «Cialabrone», confinante:
Nord: con il limite di proprietà e con parte del limite ovest della particella 63 (foglio 38);
Est: con parte del limite ovest della particella 63 (foglio 38) e con il limite ovest della particella 51 (foglio 38);
Sud-Ovest: con un affluente del fiume Sterza coincidente con il limite nord-est della particella 53 (foglio 38) e con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3890**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Marsili Alfeo-Giuseppe fu Antonio, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marsili Alfeo-Giuseppe fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che

sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì, che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marsili Alfeo-Giuseppe fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 9.23.47, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 9.23.47.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 71. — Palla.

Allegato N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marsili Alfeo Giuseppe fu Antonio, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 458 (N.C.)					
Fragardella	103	18	—	Seminativo	3ª	0	61	70	148,08
Casetta Marsili	103	24	—	Id.	3ª	4	12	10	989,04
Id.	103	28	—	Uliveto	2ª	1	00	10	725,73
Id.	103	29	—	Seminativo	3ª	0	33	40	80,16
Id.	103	30	—	Fabbricato rurale	—	0	17	00	—
Id.	103	38(p)	—	Seminativo	3ª	0	30	57	73,36
Id.	103	31(p)	—	Id.	3ª	0	61	00	146,40
Id.	103	67	—	Id.	4ª	0	47	60	73,78
Id.	103	75	—	Uliveto	2ª	1	60	00	1.160,00
				Totali		9	23	47	3.396,55

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Casetta Marsili », distinto a Nuovo Catasto al foglio 103, confina:

Nord-Est con il limite di proprietà, coincidente con la strada provinciale Grossetana;

Sud con la linea del frazionamento operato sulle particelle 38 e 31, le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite nord-ovest della particella 31;

Sud-Ovest: con il limite est della particella 27; con parte del limite sud-est e con il limite est della particella 64, quindi con il limite est della particella 23;

Nord-Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3891.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ogna Anita fu Giacomo, maritata Rosa, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ogna Anita fu Giacomo, maritata Rosa, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ogna Anita fu Giacomo, maritata Rosa, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 36.99.93, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 36.99.93.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 72. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ogna Anita fu Giacomo maritata Rosa, in comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 966 (*N.C.*)					
Podere dei Fornelli	74	4(p)	—	Seminativo	5ª	1	91	83	163,06
Id.	74	5	—	Id.	3ª	3	87	40	968,50
Id.	74	6	—	Id.	2ª	11	76	00	4.704,00
Id.	74	9	—	Vigneto	1ª	0	56	40	437,10
Id.	74	10	—	Seminativo arb.	2ª	1	14	40	600,60
Id.	74	11	—	Fabbr. rur.	—	1	02	90	—
Id.	74	15	—	Seminativo arb.	2ª	0	12	30	64,58
Id.	74	16	—	Uliveto	3ª	1	32	60	437,58
Id.	74	17	—	Seminativo	5ª	0	87	00	73,95
Fabbrica di Gesso	74	19	—	Fab.da accert.all'urb.-strada pr.	—	0	14	60	—
Id.	74	22	—	Pascolo cesp.	2ª	1	06	40	13,83
Podere dei Fornelli	74	26	—	Fab.da accert.all'urb.-strada pr.	—	0	10	60	—
Id.	74	27	—	Uliveto	3ª	1	40	00	462,00
Id.	74	28	—	Seminativo	4ª	0	79	40	119,10
Fabbrica di Gesso	74	29	—	Id.	2ª	0	30	40	121,60
Id.	74	30	—	Id.	2ª	0	74	20	296,80
Podere dei Fornelli	74	36	—	Id.	4ª	2	94	20	441,30
Le Venelle	74	37	—	Id.	3ª	1	12	00	280,00
Id.	74	38	—	Seminativo arb.	3ª	1	84	90	776,58
Id.	74	39	—	Seminativo	3ª	0	25	90	64,75
Id.	74	40	—	Canneto	2ª	0	34	90	111,68
Id.	74	41	—	Id.	2ª	0	05	90	18,88
Podere dei Fornelli	74	42	—	Seminativo	4ª	0	54	40	81,60
Poggio Meone	74	44	—	Pascolo cesp.	2ª	1	55	50	20,22
Podere dei Fornelli	74	45	—	Seminativo arb.	3ª	1	15	80	486,36
					Totali	36	99	93	10.744,07

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Podere dei Fornelli » e « Le Vennelle » *confina* :

Nord : con la strada comunale di Poggiberna coincidente in un breve tratto con il limite di proprietà ;
Est : con il limite di proprietà ;
Sud : con il limite di proprietà coincidente con il torrente Marmolaio ;
Ovest : con il limite di proprietà coincidente con il botro Meone ; con il limite sud della particella 4 (foglio 74); con il botro dei Fornelli e con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 74), la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3892.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Paradisi Ada fu Domenico, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paradisi Ada fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi del-

l'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paradisi Ada fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 17.94.84, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 17.94.84.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1 munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 73. — PATTA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Paradisi Ada fu Domenico maritata Bernabei, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ot tobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 610 (*N.C.*)					
Carcerello	10	7	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	20	00	25,00
Id.	10	1	—	Id.	2ª	1	62	80	203,50
Id.	10	2(p)	—	Seminativo	3ª	11	08	91	2.661,37
Id.	10	3	—	Seminativo arborato	3ª	2	93	40	938,88
Id.	10	4(p)	—	Seminativo	2ª	2	09	73	650.17
				Totali		17	94	84	4.478,92

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Capanna», confina

Nord-Est: con il limite meridionale della particella 27 (foglio 9); con parte del limite ovest della particella 33 (foglio 9); con il limite ovest della particella 36 (foglio 9); nuovamente con parte del limite ovest della particella 33 (foglio 9);

Est con un breve tratto della strada vicinale della Capanna; con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 10), la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio;

Sud: con parte del limite nord della particella 14 (foglio 10); con il limite nord-est della particella 13 (foglio 10); con la strada vicinale della Capanna; con parte del limite sud-est della particella 2 (foglio 10); con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte sud rimane alla ditta; con parte del limite ovest della particella 2 (foglio 10); con il limite nord della particella 10 (foglio 10);

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Mandria.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3893.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pecchioli Folco fu Stanislao, in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pecchioli Folco fu Stanislao, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2315, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pecchioli Folco fu Stanislao, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 28.61.80 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 28.61.80.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 75. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pecchioli Folco fu Stanislao, in comune di Laiatico (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettar	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 475 (*N.C.*)					
Il Campaccio delle Faete	57	43	—	Pascolo arborato	unica	0	00	48	0,19
Strada Miemo-La Rocca	57	44	—	Pascolo	1ª	0	33	60	21,84
Il Campaccio delle Faete	57	46	—	Seminativo	3ª	0	34	00	102,00
Id.	57	47	—	Seminativo arb.	3ª	0	39	60	166,32
Id.	57	48	—	Seminativo	3ª	0	93	30	279,90
Strada Miemo-La Rocca	57	49	—	Pascolo arborato	unica	0	00	62	0,25

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lir.
				Segue: *Partita catastale n.* 475 (*N. C.*)					
Il Campaccio delle Faete	57	50	—	Seminativo	3ª	1	61	60	484,80
Id.	57	51	—	Seminativo arb.	3ª	0	98	30	412,86
Id.	57	53	—	Pascolo cesp.	unica	1	18	20	15,37
Strada delle Faete	57	55	—	Id.	unica	0	17	30	2,25
Strada Miemo-La Rocca	57	59	—	Pascolo arb.	unica	0	97	70	39,08
Strada delle Faete	57	61	—	Id.	unica	0	52	20	20,88
Le Faete	57	62	—	Seminativo	4ª	0	47	80	81,26
Id.	57	63	—	Id.	5ª	1	02	40	81,92
Id.	57	64	—	Vigneto	3ª	0	39	90	179,55
Id.	57	65	—	Pascolo cesp.	unica	0	43	40	5,64
Id.	57	66	—	Id.	unica	0	67	60	8,79
Id.	57	68	—	Id.	unica	0	03	20	0,42
Strada Miamo-La Rocca	57	74	—	Pascolo arb.	unica	0	31	80	12,72
Strada delle Faete	57	75	—	Seminativo	5ª	1	94	50	155,60
Id.	57	76	—	Pascolo cesp.	unica	1	23	70	16,08
Botro della Faggeta	57	77	—	Pascolo arb.	unica	1	59	30	63,72
Le Faete	57	79	—	Pascolo	1ª	0	42	60	27,69
Id.	57	81	—	Pascolo arb.	unica	0	22	40	8,96
Id.	57	82	—	Seminativo	4ª	0	19	70	33,49
Id.	57	83	—	Id.	5ª	1	02	80	82,24
Id.	57	84	—	Pascolo	2ª	0	64	90	22,72
Id.	57	85	—	Fabbr. rurale	—	0	16	30	—
Id.	57	86	—	Seminativo	5ª	0	15	00	12,00
Id.	57	87	—	Id.	4ª	0	02	20	3,74
Id.	57	88	—	Pascolo cesp.	unica	0	55	80	7,25
Id.	57	89	—	Seminativo	4ª	0	40	90	69,53
Strada Miemo-La Rocca	57	97	—	Pascolo arb.	unica	0	02	20	0,88
Le Faete	57	116	—	Id.	unica	0	61	70	24,68
Id.	57	120	—	Id.	unica	1	31	30	52,52
Id.	57	121	—	Id.	unica	1	57	60	63,04
Strada della Rocca	57	123	—	Id.	unica	0	58	50	23,40
Strada delle Faete.	57	124	—	Id.	unica	0	07	00	2,80
Id.	57	125	—	Seminativo	5ª	0	70	20	56,16
Le Faeto	57	56	—	Pascolo cesp.	unica	1	41	80	18,43
Id.	57	67	—	Id.	unica	0	04	80	0,62
Botro del confine	57	45		Bosco ceduo	4ª	0	82	20	32,88
Strada Miemo-La Rocca	57	60	—	Id.	3ª	2	01	40	120,84
				Totali		28	61	80	2.815,31

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dal seguente accorpamento sito in località « La Faete », confinante:

Nord: con un breve tratto della strada vicinale da Miemo alla Rocca, con il limite di proprietà e con il limite della particella 107 (foglio 57);
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con i limiti delle particelle 13, 11, 10, 3, 2 (foglio 5), con i limiti delle particelle 95, 78, 52, 78 (foglio 57), per un breve tratto con il limite amministrativo del Comune di Montecatini e con i limiti delle particelle 128, 98, 102 (foglio 57);
Ovest: con i limiti delle particelle 72, 73, 40, 17 (foglio 57).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3894.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pecchioli Folco fu Stanislao, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pecchioli Folco, fu Stanislao, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2315 della Commissione Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge

21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pecchioli Folco fu Stanislao, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 89.82.23, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 89.82.23.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubbilca Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 74. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pecchioli comm. Folco fu Stanislao, in comune di Montecatini V. C. (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 636 (*N. C.*)					
Prugnolaie	2	29	—	Bosco ceduo	5ª	0	19	70	3,35
Id.	2	30	—	Seminativo	5ª	3	41	00	204,60
Id.	2	31	—	Bosco ceduo	4ª	0	02	50	0,90
Botro della Faggeta	4	1 (p)	—	Id.	3ª	3	25	78	179,18
Id.	4	2	—	Id.	3ª	1	18	40	65,12
Camposanto	4	4	—	Sem. arborato.	3ª	1	21	10	448,07
Pianaccioli.	4	7	—	Seminativo	4ª	0	11	40	15,96
Id.	4	8	—	Id.	4ª	1	10	80	155,12
Miemo	4	9	—	Id.	4ª	1	08	90	152,46
Id.	4	10	—	Fabbr. rur.	—	0	02	50	—
Id.	4	11	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	04	50	4,27
Id.	4	12	—	Semin. arborato	4ª	0	88	70	212,88
Id.	4	13	—	Seminativo	4ª	0	89	80	125,72
Id.	4	14	—	Id.	4ª	1	62	50	227,50
Le Palaie	4	16	—	Bosco ceduo	4ª	0	67	60	24,34
Id.	4	17	—	Id.	4ª	0	05	60	2,02
Id.	4	19	—	Id.	4ª	2	26	80	81,65
Id.	4	20	—	Vigneto.	1ª	1	24	20	931,50
Id.	4	21	—	Seminativo	4ª	1	54	20	215,88
Id.	4	22	—	Id.	4ª	1	43	50	200,90
Botro della Faggeta	4	23	—	Bosco ceduo	4ª	0	44	50	16,02
Pianaccioli.	4	24	—	Seminativo arb.	4ª	0	45	90	110,16
Id.	4	25	—	Seminativo	4ª	0	09	90	13,86
Botro della Faggeta	4	26	—	Id.	4ª	0	20	50	28,70

Segue: *Partita catastale n.* 636 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pianaccioli.	4	27	—	Seminativo	4ª	5	60	20	784,28
Miemo	4	28	—	Vigneto.	1ª	0	75	80	568,50
Id.	4	29	—	Pascolo.	1ª	0	03	90	2,15
Id.	4	30	—	Fabbr. rur.	—	0	35	50	—
Id.	4	31	2	Porz. fabbr. rur.	—	0	00	00	—
Id.	4	32	—	Fabbr. rur.	—	0	01	40	—
Id.	4	33	—	Id.	—	0	03	10	—
Id.	4	36	1	Porz. fabbr. rur.	—	0	00	00	—
Id.	4	41	—	Seminativo arb.	3ª	0	03	50	12,95
Id.	4	42	—	Fabbr. rur.	—	0	03	80	—
Id.	4	43	—	Seminativo	3ª	0	22	20	57,72
Id.	4	44	—	Frutteto	unica	0	21	80	239,80
Id.	4	45	—	Porz. fabbr. rur.	—	0	00	00	—
Id.	4	47	—	Seminativo arb.	3ª	0	16	40	60,68
Id.	4	48	—	Seminativo	4ª	5	73	10	802,34
Id.	4	49	—	Vigneto.	1ª	0	19	90	149,25
Id.	4	50	—	Seminativo	4ª	0	36	90	51,66
Id.	4	51	—	Fabbr. rur. con dir. a corte 78.	—	0	03	90	—
Id.	4	52	—	Seminativo arb.	4ª	0	55	60	133,44
Le Palaie	4	54	—	Id.	4ª	1	54	10	369,84
Miemo	4	55	—	Id.	4ª	0	42	60	102,24
Id.	4	56	—	Pascolo cesp.	3ª	0	11	00	0,77
Pianaccioli.	4	57	—	Fabbr. rur.	—	0	53	50	—
Miemo	4	58	—	Seminativo arb.	4ª	2	14	40	514,56
Botro della Faggeta	4	59	—	Vigneto.	1ª	0	24	30	182,25
Id.	4	60	—	Bosco ceduo	5ª	0	10	80	1,84
Id.	4	61	—	Pascolo.	1ª	0	02	00	1,10
Id.	4	62	—	Bosco ceduo	4ª	0	92	60	33,34
Casa Api	4	63	—	Fabbr. rur.	—	0	02	30	—
Id.	4	65	—	Seminativo	4ª	0	77	00	107,80
Id.	4	66	—	Fabbr. rur.	—	0	06	80	—
Id.	4	67		Seminativo	3ª	0	03	80	9,88
Id.	4	68	—	Fabbr. rur.		0	06	50	—
Le Palaie	4	69	—	Seminativo arb.	4ª	1	15	30	276,72
Id.	4	70	—	Corte un. al 71		0	07	20	—
Id.	4	71	—	Fabbr. rur. con la Corte n. 70	—	0	22	40	—
Id.	4	72	—	Seminativo arb.	4ª	1	03	00	247,20
Id.	4	73	—	Seminativo	4ª	0	25	90	36,26
Id.	4	74	—	Id.	4ª	0	98	50	137,90
Miemo	4	77	1	Porz. rur. con dir. alla Corte 78	—	0	00	00	—
Le Palaie	4	53	—	Seminativo	4ª	0	16	50	23,10
Palaie	13	2	—	Seminativo arb.	4ª	1	21	90	292,56
Id.	13	3		Seminativo	4ª	1	06	20	148,68
Id.	13	4	—	Pascolo.	1ª	0	03	90	2,15
Id.	13	8 (p)	—	Seminativo	4ª	2	16	25	302,75
Miemo	14	1	—	Id.	4ª	2	00	80	281,12
Id.	14	2	—	Seminativo arb.	5ª	1	27	60	165,88
Id.	14	4	—	Seminativo	4ª	0	03	80	5,32
Id.	14	5	—	Id.	4ª	0	70	30	98,42
Id.	14	6	—	Pascolo cesp.	2ª	0	49	30	4,93
Id.	14	8	—	Pascolo.	1ª	0	23	80	13,09
Id.	14	9	—	Seminativo arb.	5ª	1	38	90	180,57
Casa Api	14	10	—	Vigneto.	2ª	0	19	50	107,25
Id.	14	11	—	Pascolo.	2ª	0	07	40	2,07
Id.	14	12	—	Pascolo cesp.	2ª	0	02	40	0,24
Id.	14	13	—	Vigneto.	3ª	0	21	30	89,46
Id.	14	15	—	Seminativo	4ª	0	03	70	5,18
Id.	14	16	—	Bosco ceduo	4ª	0	23	40	8,42
Lecceta	14	17	—	Pascolo.	2ª	0	01	70	0,48
Id.	14	18	—	Seminativo	4ª	0	34	90	48,86
Miemo	14	19	—	Id.	4ª	0	78	70	110,18
Id.	14	20	—	Bosco ceduo	4ª	0	03	30	1,19
Id.	14	21	—	Seminativo	4ª	1	06	20	148,68
Lecceta	14	22	—	Vigneto	2ª	0	88	40	486,20
Palaie	14	23	—	Uliveto	3ª	2	56	10	947,57
Id.	14	24	—	Id.	3ª	1	66	30	615,31
Id.	14	25	—	Seminativo arb.	4ª	0	38	10	91,44
Botro delle Palaie	14	26	—	Bosco ceduo	4ª	0	17	80	6,41
Lecceta	14	28	—	Seminativo arb.	5ª	0	72	50	94,25
Id.	14	29	—	Seminativo	4ª	0	37	80	52,92
Id.	14	30	—	Fabbr. rur.	—	0	12	40	—
Botro delle Palaie	14	31	—	Seminativo	4ª	2	75	40	385,56

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: Partita catastale n. 636 (*N.C.*)					
Palaie	14	32	—	Seminativo	4ª	2	04	70	286,58
Lecceta	14	42	—	Seminativo arb.	4ª	0	97	90	234,96
Id.	14	41	—	Bosco ceduo	4ª	0	03	90	1,40
Botro delle Palaie	14	35	—	Id.	4ª	0	12	60	4,54
Id.	14	36	—	Id.	4ª	0	27	70	9,97
Il Debbio	14	37	—	Seminativo	5ª	3	67	40	220,44
Id.	14	38	—	Pascolo cesp.	2ª	2	42	80	24,28
Lecceta	14	39	—	Seminativo arb.	4ª	1	40	80	337,92
Id.	14	40	—	Bosco ceduo	2ª	0	10	50	7,88
Il Debbio	14	46	—	Seminativo	4ª	0	52	50	73,50
Id.	14	45	—	Seminativo arb.	5ª	0	61	20	79,56
Id.	14	54	—	Bosco ceduo	4ª	2	23	70	80,53
Poggio Prugnolaie	2	28(p)	—	Id.	4ª	0	50	00	18,00
Id.	2	33	—	Id.	5ª	1	85	10	31,47
Botro della Faggeta	4	3	—	Id.	3ª	0	93	60	51,48
					Totali	89	82	23	14.487,38

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dal seguente accorpamento sito in località «Miemo» confinante:

Nord: con la strada provinciale Maremmana; con il limite est della particella 21 (foglio 2) e con il limite amministrativo del Comune di Laiatico coincidente con il botro di Miemo;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 4) la cui parte est rimane alla ditta; con un breve tratto della strada comunale di Miemo-Montecatini; con i limiti ovest delle particelle 5 e 15 (foglio 4) e con parte del limite ovest della particella 5 (foglio 5); con il limite sud delle particelle 40, 39 e 42 (foglio 14) incluse nel presente accorpamento; con parte del limite nord-est delle particelle 6 e 5 (foglio 15); con il botro del Molino;

Sud. con un breve tratto del botro delle Palaie e con un affluente di detto botro, coincidente con il limite est della particella 27 (foglio 14); con i limiti nord e nord-est della suddetta particella 27; con il botro delle Palaie e con un affluente di detto botro, coincidente con il limite nord della particella 53 (foglio 14) e con i limiti nord-est delle particelle 43 e 34 (foglio 14); con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 13), la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest. con i limiti della particella 7 (foglio 13), con la linea di frazionamento ed il limite della particella 28 (foglio 2), la cui parte ovest rimane alla ditta.

Esiste inoltre una confinazione interna che esclude le particelle 46 e 76 (foglio 4).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3895.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pedani Vittoria fu Angiolo, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pedani Vittoria fu Angiolo per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma

degli articoli 5 della delle 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pedani Vittoria fu Angiolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 8.39.18, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 8.39.18.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 76. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pedani Vittoria fu Angiolo, maritata Bertini, in comune di Volterra (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 891 (N. C.)					
Botro Renaglia.	37	21	—	Bosco ceduo	3ª	0	00	64	0,38
Povereto	37	32	—	Id.	3ª	0	23	70	14,22
Id.	37	33	—	Seminativo	4ª	0	15	30	22,18
Id.	37	34	—	Bosco misto	unica	0	03	80	3,99
Id.	37	35	—	Uliveto.	2ª	0	79	90	439,45
Id.	37	36	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	03	90	5,07
Id.	37	37	—	Fabbr. rur.	—	0	00	82	—
Id.	37	38(p)		Uliveto	1ª	0	77	67	543,67
Id.	37	39		Fabbr. rur.	—	0	20	80	—
Id.	37	40	—	Seminativo	3ª	0	01	70	4,59
Id.	37	42	—	Id.	3ª	0	01	60	4,32
Id.	37	43	—	Uliveto	1ª	0	24	40	170,80
Id.	37	45	—	Seminativo arb.	3ª	0	38	40	142,08
Id.	37	46	—	Seminativo	5ª	0	69	60	41,76
Id.	37	47	—	Pascolo.	2ª	0	05	60	1,57
Id.	37	48	—	Canneto	unica	0	01	40	3,64
Id.	37	49	—	Bosco ceduo	2ª	0	03	00	2,25
Botro Renaglia.	37	50	—	Seminativo	3ª	0	02	30	6,21
Id.	37	51	—	Seminativo arb.	5ª	0	83	50	108,55
Id.	37	52	—	Bosco ceduo	2ª	1	03	00	77,25
Id.	37	53	—	Frutteto	unica	0	02	80	28,00
Id.	37	54	—	Seminativo arb.	3ª	0	11	00	40,70
Povereto	37	55	—	Vigneto.	2ª	0	03	10	17,05
Id.	37	56	—	Seminativo	4ª	0	46	70	67,71
Botro Renaglia.	37	57	—	Bosco ceduo	2ª	0	06	20	4,65
Id.	37	58	—	Canneto	unica	0	01	20	3,12
Id.	37	59	—	Bosco ceduo	2ª	0	06	10	4,58
Id.	37	60	—	Canneto	unica	0	00	36	0,94
Povereto	37	61	—	Uliveto	3ª	0	34	70	135,33
Id.	37	64	—	Seminativo arb.	4ª	0	22	70	56,75
Id.	37	65	—	Id.	3ª	0	36	90	136,53
Id.	37	66(p)	—	Uliveto	2ª	0	19	79	108,89
Id.	37	67	—	Seminativo	5ª	0	86	60	51,96
				Totali		8	39	18	2.248,19

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento in località « Povereto », distinto al foglio 37 confina:

Nord: con parte del limite est della particella 31; con il limite sud e con parte del limite est della particella 30; con la linea del frazionamento operato sulla particella 38, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Volterrana;

Sud: con parte del limite nord della particella 66 e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte est rimane alla ditta; con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro della Renaglia;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botro della Renaglia; con il limite sud delle particelle 63, 44, 31 e con parte del limite ovest di quest'ultima particella.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3896.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Peragallo Cornelio fu Girolamo, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peragallo Cornelio fu Girolamo, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto.

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peragallo Cornelio fu Girolamo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 995.29.16, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 733.03.18, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 262.25.98.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato dall'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 77. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Peragallo Cornelio fu Girolamo, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 1087 (*N C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Cortiliano	43	16	—	Seminativo	3ª	7	11	60	1.921,32
Id.	43	17	—	Id.	3ª	11	11	20	3.000,24
Id.	46	4	—	Id.	3ª	3	98	89	1.077,01
Cacciagrande.	46	8	—	Pascolo cesp.	3ª	84	44	60	1.688,92
Frantoio.	49	35	—	Uliveto	3ª	1	59	70	638,80
Id.	49	36	—	Seminativo	3ª	0	42	10	113,67
Id.	49	37	—	Uliveto	3ª	1	94	50	778,00
Id.	49	38	—	Seminativo	3ª	12	15	20	3.281,04
Id.	49	47	—	Id.	3ª	2	26	50	611,55
Podere Frantoio	54	9	—	Id.	1ª	9	03	90	4.248,33
Id.	54	10	—	Id.	1ª	16	54	20	7 774,74
Ampio	69	14	—	Id.	3ª	0	09	90	26,73
Id.	69	15	—	Id.	3ª	0	54	60	147,42
Id.	71	1	—	Id.	3ª	9	10	13	2.457,35
Id.	71	2	—	Fabbr. rur.	—	0	69	70	—
Id.	71	3	—	Seminativo	3ª	8	32	90	2.248,83
Cacciagrande	71	4	—	Id.	3ª	0	95	10	256,77
I Poggetti	71	6 (p)	—	Pascolo cesp.	3ª	57	02	33	1.087,14
Frantoio.	72	6	—	Uliveto	3ª	7	41	70	2.966,80
Id.	72	7	—	Seminativo	3ª	0	03	90	10,53
Id.	72	8	—	Fabbr. rur.	—	0	19	50	—
Id.	72	9	—	Seminativo	3ª	0	10	90	29,43
S. Giuseppe	73	1		Uliveto	3ª	4	32	00	1 728,00
Id.	73	2	—	Pascolo.	3ª	0	67	80	33,90
Id.	73	3		Seminativo	3ª	12	26	40	3.311,28
Id.	73	4		Fabbr. rur.	—	0	59	40	—
S. Fordinando	73	5	—	Uliveto.	3ª	1	31	50	526,00
Id.	73	7	—	Seminativo	3ª	19	79	50	5.344,65
Id.	73	8	—	Fabbr. rur.	—	0	52	10	—
Id.	73	9	—	Seminativo	2ª	11	39	40	4.101,84
Raspollino	73	10		Uliveto	3ª	2	66	80	1.067,20
Id.	73	11	—	Pascolo cesp.	2ª	0	11	30	5,65
Id.	73	12	—	Id.	3ª	0	60	90	12,18
S. Ferdinando	73	13	—	Id.	2ª	1	40	00	70,00
Raspollino	73	14	—	Seminativo	3ª	18	10	20	4.887,54
Id.	73	15	—	Seminativo arb.	3ª	0	27	10	94,85
Id.	73	16	—	Fabbr. rur.	—	0	65	90	—
Id.	73	17	—	Seminativo	2ª	4	60	80	1.658,88
Bruna.	73	18	—	Pascolo cesp.	2ª	0	31	00	15,50
Podere S. Giuseppe.	73	20	—	Seminativo	2ª	4	91	00	1.767,60
Raspollino	73	24	—	Id.	3ª	3	82	30	1.032,21
S. Germano	74	1	—	Uliveto	2ª	1	53	20	957,50
Raspollino	74	2	—	Seminativo arb.	3ª	1	63	20	571,20
S. Germano	74	3	—	Id.	3ª	7	50	90	2.628,15
Id.	74	4	—	Fabbr. rur.	—	0	39	30	—
Id.	74	5	—	Seminativo	2ª	5	39	30	1.941,48
Id.	74	6	—	Pascolo cesp.	2ª	0	33	00	16,50
Id.	74	7	—	Pascolo.	2ª	0	13	60	9,52
Id.	74	8	—	Pascolo cesp.	2ª	0	05	60	2,80
Pod. Nuovo	74	12	—	Uliveto	2ª	4	10	70	2.566,87
Id.	74	13	—	Pascolo cesp.	2ª	0	79	00	39,50
Id.	74	14	—	Seminativo	3ª	21	40	80	5.780,16
Id.	74	15	—	Seminativo arb.	3ª	1	49	30	522,55
Id.	74	16	—	Seminativo	3ª	8	86	20	2.392,74
Id.	74	17	—	Id.	2ª	6	79	00	2.444,40
Id.	74	18	—	Pascolo cesp.	2ª	0	11	30	5,65
Id.	74	22	—	Fabbr. rur.	—	0	43	20	—
Id.	74	23	—	Seminativo	4ª	2	41	60	422,80
Id.	74	24	—	Id.	1ª	0	81	70	383,99
Bruna.	74	27	—	Id.	1ª	3	83	60	1.802,92
Pod. Palazzo Nuovo	74	28	—	Uliveto	3ª	2	06	20	824,80
Id.	74	29	—	Id.	4ª	3	10	00	775,00
S. Germano	74	30	—	Seminativo	2ª	0	58	80	211,68

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1087 (*N. C.*)					
Pod. Nuovo	74	39	—	Seminativo.	3ª	0	31	20	84,24
Id.	74	42	—	Id.	3ª	0	32	40	87,48
Id.	74	45	—	Id.	2ª	6	07	00	2.185,20
Id.	74	49	—	Id.	4ª	0	49	00	85,75
Bruna.	74	50	—	Id.	1ª	0	08	80	41,36
Id.	74	51	—	Id.	1ª	0	13	70	64,39
Id.	74	53	—	Uliveto	4ª	0	64	00	160,00
Frantoio.	75	4	—	Vigneto.	2ª	0	45	30	294,45
Id.	75	5	—	Uliveto	3ª	8	67	90	3.471,60
Id.	75	6	—	Id.	4ª	5	57	00	1.392,50
Raspollino	75	16	—	Id.	3ª	9	74	60	3.898,40
Id.	75	17	—	Id.	5ª	1	37	60	172,00
Id.	75	18	—	Pascolo cesp.	2ª	0	43	20	21,60
Fosso Ferali	75	19	—	Id.	3ª	5	64	50	112,90
Id.	75	20	—	Seminativo	5ª	4	44	50	444,50
Id.	75	21	—	Uliveto	2ª	1	54	30	964,38
Pod. di Sora.	75	24	—	Id.	3ª	19	78	40	7.913,60
Id.	75	25	—	Seminativo	5ª	8	00	00	800,00
Podere Nuovo	75	26	—	Uliveto	3ª	0	13	80	55,20
Ampio	69	29	—	Seminativo	3ª	0	41	30	111,51
Id.	69	30	—	Id.	3ª	0	15	20	41,04
Fosso Ampio.	69	49	—	Id.	3ª	0	21	70	58,59
Poggio al Santino	69	55	—	Id.	4ª	0	50	80	88,90
Fossio dell'Ampio	69	67	—	Pascolo cesp.	2ª	0	15	30	7,65
Id.	69	68	—	Seminativo	2ª	0	23	10	83,16
Poggio al Santino	69	75	—	Bosco ceduo	2ª	0	55	10	55,10
S. Ferdinando	73	6	—	Id.	3ª	1	99	10	139,37
Fontana Leccio	46	1 (p)	—	Id.	3ª	6	60	43	462,30
La Serrata.	71	14	—	Pascolo cesp.	3ª	102	61	20	2.052,24
P.o Finocchio	75	29	—	Id.	3ª	104	10	80	2.082,16
Fosso Sora	75	30	—	Uliveto	3ª	0	18	20	72,80
Sora	75	33	—	Pascolo arb.	unica	11	12	30	1.001,07
La Serrata.	71	8	—	Bosco ceduo	4ª	5	64	00	174,84
Podere Nuovo	75	27	—	Id.	4ª	5	17	90	160,55
Acqua Giusta	75	28	—	Id.	3ª	9	43	30	660,31
Sora	75	34	—	Id.	4ª	12	78	30	396,27
					Totali	733	03	18	114.219,52

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Macchiascandona », è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà; con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 7 (foglio 43); con i limiti sud-ovest delle particelle 8 e 9 (foglio 43); con parte del limite ovest e con il limite sud-ovest della particella 10 (foglio 43); con il fosso del Boro; con il limite sud-ovest e sud della particella 3 (foglio 46); con parte del limite sud-ovest della particella 1 (foglio 46); con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella 1 (foglio 46) la cui parte nord rimane alla ditta; con il fosso del Fortenone; con parte del limite sud della particella 11 (foglio 75); con parte del limite ovest e parte del limite sud della particella 12 (foglio 75); con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 22 (foglio 75); con un brevissimo tratto del limite est della medesima particella 22 (foglio 75); con un breve tratto del fosso di Sora;

Est e *Sud-Est:* con il limite nord-ovest e sud della particella 31 (foglio 75); con parte del limite nord della particella 36 (foglio 75), coincidente per un tratto con il fosso delle Cannucce; con parte del limite ovest della medesima particella 36 (foglio 75); con il limite nord-ovest della particella 4 (foglio 92); con il limite nord della particella 3 (foglio 92); con il fosso dell'Acquagiusta; con il limite ovest e limite sud della particella 16 (foglio 71); con il limite nord della particella 23 (foglio 92);

Ovest: con parte del limite est della particella 15 (foglio 71); con il limite est delle particelle 13 e 7 (foglio 71); con il limite est e nord-est della particella 5 (foglio 46); con parte del limite nord-est della particella 4 (foglio 46); con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 46), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con il fosso del Boro; con il fosso del Cortigliano; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 71), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale delle Strette.

2º Accorpamento, confinante

Nord con il limite di proprietà;
Est. con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Sovata;
Sud con il fosso di Sora;

Ovest : con parte del limite est della particella 22 (foglio 75) ; con il limite est della particella 23 (foglio 75) ; con il limite est e parte del limite nord della particella 12 (foglio 75) ; con il limite nord-est della particella 15 (foglio 75) ; con il limite est della particella 7 (foglio 75) ; con parte del limite sud-est della particella 3 (foglio 75) ; con il fosso di Valle Maggiore ; con parte del limite ovest della particella 10 (foglio 72).

L'indennità di espropriazione è di L. 40.642.720,00 (lire quarantamilioniseicentoquarantaduemilasettecentoventi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Peragallo Cornelio fu Girolamo, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1087 (*N C.*)					
Podere Santino.	70	14	—	Seminativo	2ª	0	37	80	136,08
Id.	69	84	—	Id.	2ª	2	42	60	873,36
Le Martelle	71	26(p)	—	Id.	2ª	27	59	50	9.934,20
Id.	71	17	—	Id.	3ª	17	90	80	4.835,16
Id.	71	19	—	Id.	4ª	6	06	70	1.061,72
Id.	71	18	—	Fabbr. rur.	—	1	00	00	—
Caccia Giusta	71	15(p)	—	Seminativo	2ª	27	23	10	9.803,16
Caccia Grande	71	13		Id.	3ª	29	25	70	7.899,39
Le Martelle	71	12	—	Id.	3ª	22	32	80	6.028,56
Id.	71	11		Id.	4ª	1	11	70	195,48
Id.	71	10	—	Id.	4ª	0	80	50	140,88
Cacciagrande.	71	9	—	Id.	3ª	3	57	90	966,33
Id.	71	6(p)	—	Pascolo cesp.	3ª	65	83	37	1.370,00
Id.	71	7		Seminativo	4ª	3	13	50	548,62
Id.	71	5		Id.	3ª	1	96	60	530,82
Cortignano.	46	5		Id.	4ª	12	16	00	2.128,00
Id.	46	6	—	Id.	3ª	1	57	10	424,17
Id.	46	4 (p)	—	Id.	3ª	37	90	31	10.233,83
					Totali	262	25	98	57.109,76

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Macchiascandona », costituito da un unico accorpamento, confina :

Nord con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 71), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio ; con il fosso del Cortigliano ; con il fosso del Boro ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 46), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio ; con il limite ovest e sud-ovest della particella 8 (foglio 46) ;

Est con parte del limite sud-ovest della particella 8 (foglio 46) ; con il limite ovest della particella 14 (foglio 71) ; con parte del limite sud-ovest della particella 23 (foglio 71) ;

Sud con il limite nord ed ovest della particella 22 (foglio 71) ; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 71) ; la cui parte sud ricade nei terreni esonerati ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con la linea del frazionamento operato sulla particella 26 (foglio 71), la cui parte sud ricade nei terreni esonerati ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; con parte del limite nord della medesima particella 26 (foglio 71) ; con una seconda linea di frazionamento operato sulla stessa particella 26 (foglio 71), la cui parte sud ricade nei terreni esonerati ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con la strada comunale di Ponte di Badia Tirli ; con il limite nord-ovest della particella 15 (foglio 70) ;

Ovest con il limite di proprietà

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3897.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Peragallo Giovanni fu Cornelio, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peragallo Giovanni fu Cornelio, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confonti di Peragallo Giovanni fu Cornelio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 8.28.28, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 8.28.28.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 78. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Peragallo Giovanni fu Cornelio, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Partita catastale n. 1624 (*N C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Ulivetone	20	53(p)	—	Seminativo	3ª	1	44	79	390,92
Id.	20	51	—	Id.	4ª	2	73	10	477,92
Id.	20	50	—	Uliveto	3ª	1	62	60	650,40
Id.	20	49	—	Id.	4ª	1	11	00	277,50
Id.	20	48(p)		Bosco ceduo	2ª	1	36	79	136,79
					Totali	8	28	28	1.933,53

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Ulivetone » confina

Nord con il limite di proprietà coincidente con il Fosso di Val di Campo;

Est con la linea del frazionamento operato sulla particella 53 (foglio 20), la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio e con parte del limite ovest della stessa particella.

Sud con il limite nord della particella 52 (foglio 20).

Ovest con parte del limite nord-est della particella 52 (foglio 20) e con la linea del frazionamento operato sulla particella 48 (foglio 20), la cui parte ovest rimane alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3898.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pigozzi Teodoro fu Samuele, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pigozzi Teodoro fu Samuele, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pigozzi Teodoro fu Samuele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 79. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pigozzi Teodoro fu Samuele, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 3163 (N. C.)					
Acquamara	180	21	–	Seminativo	2a	6	68	60	2.072,66
Pogg. Piero	182	4(p)	–	Id.	3a	18	05	93	4.334,23
Id.	182	16	–	Pascolo cesp.	2a	4	83	70	203,15
Id.	182	17	–	Seminativo	3a	1	98	80	477,12
Pogg. di Pian del Bichi.	183	23	–	Id.	3a	13	77	00	3.304,80
Id.	183	25	–	Pascolo cesp.	2a	8	50	40	357,17
Poggione	183	31	–	Id.	1a	0	20	70	21,73
Pogg. di Pian del Bichi.	183	24	–	Bosco ceduo	4a	1	06	70	64,02
Pian del Bichi	209	1	–	Seminativo	2a	41	12	60	12.749,06
Id.	209	4	–	Id.	2a	33	63	40	10.426,54
Pian di Marconi	210	3	–	Id.	2a	1	38	80	430,28
Id.	210	4	–	Bosco ceduo	3a	0	03	80	3,04
Id.	210	5	a	Seminativo.	2a	4	48	90	1.391,59
Id.	210	9	–	Pascolo.	2a	0	14	60	4,23
Id.	210	10	–	Seminativo	3a	1	20	90	290,16
Id.	210	12	–	Pascolo cesp.	2a	0	12	90	5,42
Id.	210	25	–	Seminativo	2a	1	10	50	342,55
Id.	210	26	–	Pascolo cesp.	2a	0	53	30	22,39
Id.	210	27	–	Bosco alto fusto.	1a	0	08	20	15,58
Id.	210	36b (40)	–	Seminativo	3a	1	41	30	339,12
Selvello	232	1	–	Pascolo cesp.	2a	0	17	30	7,27
Id.	232	2	–	Seminativo	2a	13	26	40	4.111,84
Id.	232	3	–	Id.	1a	0	91	70	348,46
Id.	232	4	–	Pascolo cesp.	1a	3	97	40	417,27
Palazzo Dogana	206	6	–	Id.	2a	0	15	20	6,38
Id.	206	7	–	Seminativo arb.	2a	1	68	50	674,00
Id.	206	9	–	Fabbr. rur.	–	1	09	60	–
Id.	206	10	–	Seminativo	2a	10	46	50	3.244,15
Id.	206	11	–	Id.	2a	6	17	10	1.913,00
Id.	206	12		Id.	2a	4	48	00	1.388,80
Id.	206	14	–	Bosco ceduo	2a	0	20	90	28,22
Id.	206	15		Seminativo	2a	3	96	70	1.229,77
Selvello del Barabesi	207	8	–	Fabbr. rur.	–	1	07	80	–
Id.	207	9	–	Bosco ceduo	3a	0	04	60	3,68
Pian del Bichi	207	1	–	Seminativo	2a	1	75	40	543,74
Selvello del Barabesi	207	7	–	Id.	2a	23	36	00	7.241,60
Id.	207	10	–	Id.	1a	2	10	90	801,42
Id.	207	11	–	Id.	3a	0	21	80	52,32
Id.	207	12	–	Vigneto.	1a	0	28	00	294,00
Pian del Bichi	207	13(p)	–	Seminativo	2a	20	01	20	6.203,72
Selvello del Barabesi	207	15	–	Id.	2a	13	68	10	4.241,11
Id.	207	16	–	Id.	3a	8	40	00	2.016,00
Pian del Bichi	208	1 (p)	–	Id.	3a	24	76	20	5.942,88
Id.	208	2 (p)	–	Id.	2a	13	80	17	4.278,53
Id.	208	7	–	Id.	3a	3	53	50	848,40
					Totali	300	00	00	82.691,40

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta Pian del Bichi », confina

Nord-Ovest con un tratto delle strade vicinali del Palazzo e di Tatti con il limite sud delle particelle 22, 27 28 (foglio 205), e 36 (foglio 181) con un tratto del fosso « Il Santo » ; con parte del limite nord della particella 23 (foglio 182); con parte del limite est delle particelle 14 e 9 (foglio 182); con parte del limite nord della particella 4 (foglio 182) e con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con un tratto della strada vicinale dell'Acquamara;

Est con il limite sud-ovest delle particelle 10 (foglio 180), 37 e 14 (foglio 183) con il limite ovest delle particelle 26, 27, 30 (foglio 183), 2, 3 (foglio 209) e 13 (foglio 210).

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Asina e con la strada vicinale di Pian del Bichi; con il limite nord della particella 8 (foglio 208) coincidente in parte con il fosso dei Marceti; con la linea del frazionamento operato sulla particella 2 (foglio 208) la cui parte ovest rimane alla ditta; con un breve tratto del limite nord di detta particella; con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 208) la cui parte sud rimane alla ditta; con il limite nord delle particelle 3 (foglio 208) e 2 (foglio 207); con parte del limite nord della particella 13 (foglio 207) e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte est rimane alla ditta; con il limite ovest della particella 6 (foglio 207); con la linea del frazionamento operato nuovamente sulla particella 13 (foglio 207) la cui parte est rimane alla ditta; con un tratto del fosso Marceti e con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Tatti: con un tratto del torrente Follonica.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3899.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Emanuele Filiberto fu Lincoln, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della Legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Emanuele Filiberto fu Lincoln per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Emanuele Filiberto fu Lincoln, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 85.77.43, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 85.77.43.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71 foglio n. 80. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricci Emanuele Filiberto fu Lincoln, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 801 (*N. C.*)					
Puretta	36	6	-	Pascolo.	1ª	0	44	70	18.77
Id.	36	9	—	Pascolo cesp.	unica	14	88	30	193,48
Id.	36	13	—	Bosco ceduo	3ª	0	89	00	41,83
Id.	36	14	-	Seminativo .	4ª	1	83	10	164,79
Id.	36	15	-	Incolto produttivo.	1ª	0	78	80	19,70
Id.	36	26(p)	—	Seminativo	3ª	1	29	35	258,70
Id.	36	29	—	Pascolo cesp.	unica	2	73	50	35,56
Id.	36	30(p)	-	Seminativo	4ª	2	45	23	220,70
Id.	36	31	—	Pascolo cesp.	unica	0	15	70	2,04
Id.	36	32	—	Pascolo.	1ª	0	21	40	8,99
Id.	36	33	—	Seminativo	4ª	8	13	20	731,88
Id.	36	34	—	Pascolo cesp.	unica	0	14	40	1,87
Id.	36	35	-	Id.	unica	0	05	60	0,73
Id.	36	36	—	Pascolo.	2ª	0	70	20	14,74
Id.	36	38	—	Id.	2ª	0	71	50	15,02
Id.	36	39	—	Pascolo cesp.	unica	1	64	90	21,44
Id.	36	40	-	Id.	unica	0	65	40	8,50
Id.	36	41	—	Id.	unica	0	58	90	7,66
Purettino	37	2	—	Seminativo	4ª	0	31	20	28,08
Id.	37	3	—	Id.	4ª	7	51	20	676,08
Id.	37	4	-	Pascolo arb.	unica	0	24	70	6,18
Id.	37	5	—	Id.	unica	0	00	67	0,17
Id.	37	6	—	Id.	unica	0	03	20	0,80
Id.	37	7	-	Pascolo.	2ª	0	04	70	0,99
Id.	37	9	-	Seminativo	4ª	1	18	50	106,65
Id.	37	11	—	Pascolo cespugliato	unica	0	91	00	11,83
Id.	37	12	—	Seminativo	4ª	1	90	60	171,54
Id.	37	13	—	Pascolo cesp.	unica	0	03	20	0,42
Id.	37	42	-	Fabbr. rur.	—	0	37	50	—
Passera	53	1	—	Pascolo cesp.	unica	1	08	10	14,05
Id.	53	2	—	Seminativo	3ª	1	57	80	315,60
Citerna	53	5	-	Bosco ceduo	3ª	0	86	70	40,75
Id.	53	6	—	Pascolo.	2ª	0	21	40	4,49
Id.	53	7	—	Seminativo	4ª	4	47	80	403,02
Id.	53	8	-	Pascolo cespugliato	unica	2	35	70	30,64
Id.	53	10	—	Pascolo.	2ª	0	31	50	6,62
Id.	53	12	-	Seminativo	4ª	1	17	30	105,57
Botro delle Franate	54	1		Incolto produttivo.	1ª	1	45	00	36,25
Id.	54	3	—	Pascolo cesp.	unica	0	04	40	0,56
Id.	54	4	—	Seminativo	4ª	0	25	40	22,86
Id.	54	5	—	Pascolo	2ª	0	04	10	0,86
Id.	54	6		Seminativo	3ª	1	35	80	271,60
Id.	54	7	—	Id.	3ª	1	32	40	264,80
Fonte del Castro	54	21	-	Id.	3ª	0	71	70	143,40
Id.	54	22		Pascolo.	1ª	0	09	70	4,07
Id.	54	61(p)	—	Bosco ceduo	3ª	0	81	98	38,53
Botro delle Franate	54	8	—	Pascolo cesp.	unica	8	55	90	111,27
Fonte del Castro	54	20	-	Incolto prod.	2ª	0	15	80	0,39
Id.	54	24	-	Seminativo	4ª	1	65	80	149,22
Id.	54	23	—	Pascolo cesp.	unica	0	11	30	1,47
Citerna	54	25	-	Id.	unica	0	02	50	0,33
Fonte del Castro	54	62	-	Seminativo	3ª	5	81	40	1.162,80
					Totali	85	39	13	5.898,29

ALLEGATO N. 2.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 814 (N. C.)					
Cannello	36	23	—	Incolto prod.	1ª	0	38	30	9.58

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1º Accorpamento in località « Puretta », confinante:

Nord-Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cecina,
Est con parte del limite nord della particella 1 (foglio 37); con il limite nord-est e parte del limite ovest della particella 8 (foglio 37);
Sud con parte del limite ovest della particella 8 (foglio 37).
Ovest con il limite est della particella 12 (foglio 36) e con parte del limite sud della particella 8 (foglio 36).

2º Accorpamento in località « Purettino », confinante:

Nord con il limite sud della particella 28 (foglio 36); con parte del limite sud della particella 21 (foglio 36); con la linea del frazionamento operato sulla particella 30 (foglio 36) la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con la strada vicinale di Lanciaia; con parte del limite ovest delle particelle 24 e 26 (foglio 36); con la linea del frazionamento operato sulla particella 26 (foglio 36) la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite sud della particella 27 (foglio 36); con parte del limite sud della particella 8 (foglio 37); con parte del limite ovest della particella 1 (foglio 37);
Est con parte del limite ovest della particella 1 (foglio 37): con i limiti est, nord, ovest e parte di quello sud della particella 10 (foglio 37); con il limite di proprietà, con parte del limite est e nord della particella 42 (foglio 36); con il limite nord della particella 37 (foglio 36): con i limiti nord-est e ovest della particella 25 (foglio 36), con il botro delle Fontane; con i limiti ovest e sud della particella 2 (foglio 54) con la strada vicinale di Lanciaia: con i botri delle Fontane e dei Fossoni e con il limite di proprietà coincidente con quest'ultimo botro; con il limite nord della particella 60 (foglio 54) con la strada vicinale di Lanciaia; con parte dei limiti ovest e sud della particella 60 (foglio 54);
Sud con parte del limite nord della particella 27 (foglio 54); con il limite est e parte del limite nord della particella 61 (foglio 54): con la linea del frazionamento operato sulla particella suddetta, la cui parte est rimane alla ditta; con parte del limite nord della particella 3 (foglio 53); con parte del limite est e con il limite nord della particella 9 (foglio 53); con la strada vicinale di Lanciaia con il limite nord della particella 4 (foglio 53).
Ovest con il limite di proprietà coincidente con il torrente Possera.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Reddito dominical Lire
Partita n. 801 (N. C.)	85.39.13	5.898,29
Partita n. 814 (N. C.)	0.38.30	9,58
	85.77.43	5.907,87

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3900.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ruspoli Alessandro fu Francesco (eredi), in comune di Cerveteri (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ruspoli Alessandro fu Francesco eredi per i terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del

terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ruspoli Alessandro fu Francesco eredi per i terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma), per la superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 sui terreni indicati nel l'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 81. — PALLA.

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ruspoli Alessandro fu Francesco, in comune di Cerveteri (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Denominazione della località	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Qualità	Superficie	Tavole	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 188 (V C.)			
Monte la Guardia	I	268	—	Pascolo.	47	00	803,70
Id.	I	269	-	Id.	35	56	608,07
Id.	I	267	—	Id.	19	40	331,74
Monte Peloso	I	227		Id.	216	06	738,91
Banditaccia	I	284	—	Id.	196	34	671,46
Graciano	III	27(p)	—	Bosco ceduo	390	71	1.930,12
Quarticciolo	III	11	1	Seminativo	249	40	7.676,53
Id.	III	12	1	Id.	320	30	9.858,83
Id.	III	9	—	Bosco deduo	52	40	258,86
Id.	III	10	—	Seminativo	10	90	335,50
Id.	III	12	4 (p)	Id.	1 461	93	24.999,00
				Totali	3.000	00	48.212,72

Pari ad Ha. 300.00.00

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento in località « Quarticciolo » distinto a V C alla Sez. III, confinante

Nord . con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 27, la cui parte nord-ovest rimane alla ditta ; con parte dei limiti sud ed est della particella 26 . con la linea del frazionamento operato sulla particella 27, la cui parte nord-ovest rimane alla ditta ;

Est con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 27, la cui parte est rimane alla ditta , con parte del limite ovest della suddetta particella , con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 12/2 , con parte del limite ovest della particella 27 ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 12/4, la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio :

Sud con parte del limite nord della particella 11/2 e con il limite di proprietà coincidente con la strada da Cerveteri a Sasso ;

Ovest con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Monte Peloso » distinto a V C. alla Sezione I, confinante
Nord-Ovest con il limite di proprietà ;
Est con la strada che conduce a Manziana ;
Sud con il limite nord delle particelle 237/2 e 237/1 ;
Ovest con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Marmo.

3° Accorpamento in località « Monte la Guardia » distinto a V C. alla Sez. I, confinante
Nord-Ovest : con il limite di proprietà ;
Est : con il limite ovest della particella 266/1 ; con parte del limite ovest della particella 266/2
Sud-Ovest ed *Ovest :* con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3901.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ruspoli Giovanni fu Francesco, in comune di Cerveteri (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ruspoli Giovanni fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresí, che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ruspoli Giovanni fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma), per la superficie di ettari 270.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nel l'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 270.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 82. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ruspoli Giovanni fu Francesco, in comune di Cerveteri (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 192 (1ª C.)			
Zambra	101	37	—	Pascolo	7	64	26,11
Id.	101	36	—	Prato	41	91	2.707,39
Id.	101	35	—	Pascolo.	9	82	33,55
Id.	101	33	—	Prato	71	09	3.646,90
Id.	101	32	—	Id.	71	33	2.981,59
Id.	101	31	—	Casa rurale	1	46	—
Id.	101	30	—	Seminativo	512	43	15.772,58
Id.	101	30	1	Id.	79	82	2.456,85
Id.	101	34(p)	—	Id.	890	00	15.218,98
Id.	101	34	2 (p)	Id.	33	50	572,85
Id.	101	38(p)	—	Id.	62	00	2.944,96
Quarto Terra	II	98	—	Id.	101	50	3.124,17
Id.	II	97	3 (p)	Id.	238	40	4.076,64
Id.	II	97	4 (p)	Id.	172	10	5.297,24
Id.	101	34	1 (p)	Id.	407	00	12.527,43
				Totali	2.700	00	71.387,24

Pari ad Ha. 270.00.00

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito in località « Monte Tosto » e « Casale di Zambra », confina:

Nord con il fosso di Zambra coincidente per la maggior parte con il limite di proprietà;
Est con la linea del frazionamento operato sulle particelle 38, 34, 34/1 e 34/2 (Sez. 101), le cui parti est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio, con la strada vicinale che da Cerveteri porta al Casale di Zambra; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 97 sub. 4 e 97 sub 3 (Sez. II), le cui parti est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio,
Sud-Ovest: con la strada statale Aurelia;
Ovest con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Zambra.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3902.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scali Maria Antonietta fu Tommaso, vedova Capacci, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scali Maria Antonietta fu Tommaso vedova Capacci, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla deter-

minazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scali Maria Antonietta fu Tommaso vedova Capacci, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 28.65.68, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 sui terreni indicati nel l'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 28.65.68.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1 munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 83. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scali Maria Antonietta fu Tommaso ved. Capacci, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE L.
				Partita catastale n. 537 (N. C.)					
Lascone	55	8 (p)	—	Seminativo	3ª	0	95	18	237,94
Pod. Lascone	55	9	—	Fabbr. rur.	—	0	29	50	—
Id.	55	10	—	Seminativo	3ª	8	98	00	2.245,00
Id.	55	11	—	Id.	3ª	0	88	10	220,25
Id.	55	12	—	Id.	3ª	6	64	40	1.661,00
Id.	55	13		Id.	3ª	3	07	70	769,25
Poggi Alti	55	15	—	Id.	4ª	5	41	80	921,06
Lascone	55	33		Id.	3ª	2	15	20	538,00
Id.	55	28	—	Bosco ceduo	3ª	0	13	00	11,70
Pod. Lascone	55	14	—	Id.	3ª	0	12	80	11,52
					Totali	28	65	68	6.615,72

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Lascone» e distinto a Nuovo Catasto al foglio di mappa n. 55, confina

Nord con la linea del frazionamento operato sulla particella 8, la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio: con parte del limite est delle particelle 8 e 2; con il limite sud della particella 3 e con parte del limite sud-ovest della particella 4;

Est con parte del limite sud-ovest della particella 4 e con il limite ovest della particella 18, con il fosso del Rigo, con il limite ovest della particella 35;

Sud con il limite di proprietà coincidente con la strada di Montauto

Ovest con il limite di proprietà coincidente in alcuni tratti con il fosso del Rigo e con la strada vicinale Capalbio-Manciano.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3903.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scerni Elena maritata Hardonin di Gallese, Enrico, Luigi e Mario, fratelli e sorella fu Paolo, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230: 21 ottobre 1950, n. 841. 18 maggio 1951. n. 333; 2 aprile 1952. n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scerni Elena maritata Hardonin di Gallese, Enrico, Luigi e Mario, fratelli e sorella fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scerni Elena maritata Hardonin di Gallese, Enrico, Luigi e Mario, fratelli e sorella fu Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 86.74.75, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950. n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 86.74.75.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 84. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scerni Elena maritata Hardonin di Gallese, Enrico, Luigi e Mario, fratelli e sorella, fu Paolo, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 845 (N.C.)					
Riviso	43	16	—	Seminativo	4ª	0	65	80	59.22
Id.	43	17	—	Id.	3ª	0	44	10	88.20
Id.	43	18	—	Id.	4ª	0	87	30	78.57
Id.	43	19	—	Bosco ceduo	4ª	0	21	00	5.25

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n. 845 (N. C.)*					
La Stallina	43	25		Fabbr. rurale	—	0	36	70	—
Id.	43	26	—	Seminativo	4ª	0	29	70	26,73
Id.	43	30		Seminativo arb.	4ª	2	09	10	365,93
Id.	43	31		Seminativo	2ª	1	08	40	97,56
Id.	43	32		Bosco ceduo	3ª	0	15	80	7,43
Id.	43	33	–	Fabbr. rurale	—	0	21	20	—
Camporile	44	5	—	Incolto produttivo	1ª	1	04	30	26,08
Id.	44	7	—	Pascolo cesp.	unica	3	31	90	43,15
Id.	44	8(p)	—	Seminativo	3ª	5	01	81	1.003,61
Id.	44	9		Seminativo arb.	3ª	2	62	90	814,99
Id.	44	10	—	Seminativo	3ª	0	39	50	79,00
Le Frane	44	11	—	Pascolo cesp.	unica	4	26	70	55,47
Id.	44	12		Seminativo	3ª	1	70	80	341,60
Camporile	44	13(p)	—	Bosco ceduo	4ª	0	80	94	20,24
Id.	44	15		Seminativo	3ª	1	17	60	235,20
Le Frane	44	16	–	Id.	3ª	2	18	10	436,20
Pian di Trossa	44	17		Incolto prod.	1ª	0	28	30	7,08
Id.	44	18	—	Pascolo cesp.	unica	0	03	10	0,40
Id.	44	20	—	Seminativo	3ª	2	31	10	462,20
Id.	44	21		Bosco ceduo	3ª	0	06	90	3,24
Id.	44	22	–	Pascolo	1ª	0	33	40	14,03
Id.	44	23		Seminativo	3ª	0	79	10	158,20
Id.	44	25		Pascolo cesp.	unica	0	15	50	2,02
Le Frane	44	27	—	Pascolo	2ª	0	45	80	9,62
Id.	44	28	—	Id.	2ª	1	76	00	36,96
Id.	44	29	—	Pascolo cesp.	unica	2	88	00	37,44
Id.	44	40	—	Pascolo	2ª	1	82	80	38,39
Id.	44	44	—	Pascolo cesp.	unica	0	49	80	6,47
Id.	44	45	—	Seminativo	4ª	4	52	30	407,07
Le Moricce	44	46	—	Id.	4ª	3	58	60	322,74
Martinicci	44	47		Bosco ceduo	4ª	0	39	10	9,78
Le Frane	44	73		Incolto produttivo	1ª	0	22	40	5,60
Martinicci	44	74		Seminativo	4ª	1	84	40	165,96
Id.	44	81		Pascolo	1ª	0	03	90	1,64
Le Moricce	44	82	—	Bosco ceduo	3ª	0	25	00	11,75
Id.	44	83		Seminativo arb.	3ª	1	38	00	427,80
Id.	44	84	—	Id.	4ª	0	18	20	31,85
Le Frane	44	85		Id.	4ª	0	13	70	23,98
La Stallina	44	86		Bosco ceduo	3ª	0	10	30	4,84
Id.	44	87		Seminativo	4ª	0	13	90	12,51
Id.	44	88		Seminativo arb.	3ª	0	88	70	274,97
Id.	44	89		Seminativo	3ª	0	27	50	55,00
Id.	44	90	—	Seminativo arb.	3ª	0	83	40	258,54
Id.	44	91		Pascolo arb.	unica	0	14	30	3,58
Le Zolfaie	44	92		Id.	unica	0	11	60	2,90
Id.	44	93	—	Seminativo arb.	3ª	0	90	20	279,62
Id.	44	94	—	Id.	3ª	1	86	10	576,91
Id.	44	95	—	Seminativo	3ª	0	34	20	68,40
Id.	44	96	—	Castagneto da frutto.	2ª	0	09	60	6,72
Le Frane	44	97	—	Pascolo	2ª	1	02	90	21,61
Martinicci	44	98	—	Pascolo cesp.	unica	0	12	00	1,56
Le Zolfaie	58	24	—	Seminativo	4ª	0	22	70	20,43
Id.	58	25	—	Pascolo	1ª	2	25	10	94,54
Id.	58	26	–	Seminativo arb.	4ª	1	09	40	191,45
Id.	58	27		Seminativo	4ª	0	71	80	64,62
Id.	58	28	—	Bosco ceduo	4ª	1	19	70	29,93
Le Coste di Risecco	58	29	—	Seminativo arb.	4ª	0	90	80	158,90
Id.	58	30	–	Bosco ceduo	3ª	0	02	50	1,17
Id.	58	31	—	Pascolo cesp.	unica	7	65	50	99,52
Le Zolfaie	58	60	—	Id.	unica	0	39	50	5,14
Le Coste di Risecco	58	66	—	Seminativo	3ª	0	03	10	6,20
Il Puntone	58	68	—	Seminativo arb.	4ª	0	66	80	116,90
Le Coste del Risecco	58	102	–	Seminativo	3ª	0	16	60	33,20
Id.	58	103	—	Fabbr. rurale	—	0	59	70	—
Il Colle	72	2	—	Seminativo	4ª	0	18	30	16,47
Id.	72	3	—	Seminativo arb.	4ª	0	19	50	34,13
Id.	72	4	—	Id.	4ª	0	60	80	106,40
Id.	72	13	—	Pascolo arb.	unica	0	07	00	1,75
Id.	72	14	—	Incolto produttivo	2ª	0	40	90	1,02
Id.	72	15	—	Seminativo	3ª	1	15	00	230,00
Id.	72	16	—	Seminativo arb.	4ª	0	28	20	49,35
Pian di Gaggero	72	24	—	Seminativo	4ª	0	19	00	17,10
Id.	72	25	—	Bosco ceduo	3ª	0	50	30	23,64
Id.	72	26		Uliveto	3ª	1	14	20	342,60

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n. 845 (N.C.)*					
Pian di Gaggero	72	27	—	Pascolo	2a	0	03	50	0,74
Id.	72	28	—	Seminativo	4a	0	20	10	18,09
Id.	72	29	—	Pascolo cesp.	unica	0	14	90	1,94
Il Colle	72	45	-	Seminativo	3a	0	19	30	38,60
Il Poderino	72	47	-	Pascolo arb.	unica	0	03	60	0,90
Id.	72	48	—	Pascolo cesp.	unica	0	02	20	0,29
Id.	72	49	—	Seminativo arb.	4a	2	14	00	374,50
Id.	72	50	—	Pascolo arb.	unica	0	03	00	0,75
Id.	72	53	—	Fabbr. rurale	—	0	24	20	—
Pian di Gaggero	72	54	—	Castagneto da frutto.	2a	0	05	40	3,78
Id.	72	55	—	Seminativo	4a	0	45	80	41,22
Id.	72	56	—	Seminativo arb.	4a	0	13	20	23,05
Id.	72	57	—	Seminativo	4a	0	08	60	7,74
Il Poderino	72	62	—	Bosco ceduo	3a	0	07	20	3,38
Pian di Gaggero	72	64	—	Id.	3a	0	07	00	3,29
Id.	72	66	—	Seminativo arb.	4a	2	14	90	376,08
Id.	72	67	—	Bosco ceduo	3a	0	27	70	13,02
					Totali	86	74	75	10.087,64

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « La Stallina » e « Le Frane » confina

Nord-Ovest con la linea del frazionamento operato sulle particelle 8 e 13 (foglio 44), le cui parti nord-ovest ricadono nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite nord-est della particella 13 (foglio 44); con il limite sud-est delle particelle 4 e 2 (foglio 44);
Est con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Trossa; con parte dei limiti ovest e sud della particella 32 (foglio 58); con il limite di proprietà; con la maggior parte del limite nord-ovest della particella 67 (foglio 58); con parte del limite ovest della particella 69 (foglio 58)
Sud: con una strada vicinale che da Libbiano porta al podere Il Puntone;
Ovest: con il limite est delle particelle 86 e 58 (foglio 72); con il limite di proprietà; con parte del limite sud della particella 12 (foglio 72); con parte dei limiti est e nord della particella 9 (foglio 72); con il limite di proprietà; con parte dei limiti est ed ovest della particella 1 (foglio 72); con il limite nord-est della particella 40 (foglio 43); con il limite est delle particelle 29 e 24 (foglio 43); con parte del limite sud della particella 12 (foglio 43); con la strada comunale di Libbiano.

Dall'accorpamento descritto è escluso un appezzamento di terreno non di proprietà distinto al foglio 72.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3904**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima Capalbio Redenta Agricola, con sede in Milano, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Capalbio Redenta Agricola, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata Società, ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto

alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Uditi i pareri, in data 5 ottobre 1951 e in data 23 ottobre 1952 espressi dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Capalbio Redenta Agricola, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 85. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Anonima Capalbio Redenta Agricola, con sede in Milano, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 569 (N.C.)					
Lungherina	113	29	—	Seminativo	3ª	22	43	70	5.609,25
C. Burano	113	30	—	Incolto produttivo	unica	4	29	80	128,91
Burano	113	31		Seminativo	2ª	0	18	80	63,92
Id.	113	32		Id.	3ª	1	60	10	400,25
Id.	113	33	—	Id.	3ª	0	22	10	55,25
Id.	113	34	—	Fabbr. rur. corte unita al n. 35	—	0	19	20	
Id.	113	35	—	Fabbr. rur. con la corte n. 34	—	0	34	70	—
Casa Burano	113	36	—	Seminativo	2ª	0	17	80	69,52
Id.	113	38	—	Id.	2ª	0	19	90	67,66
Id.	113	39	—	Canneto	1ª	0	44	00	297,00
Id.	113	40	—	Incolto produttivo	unica	0	99	40	29,82
Id.	113	41	—	Seminativo	3ª	14	88	80	3.722,00
Lago di Burano	113	42	—	Incolto produttivo	unica	8	51	00	255,30
Origli	114	1	—	Seminativo	2ª	30	66	50	10.426,10
Stazione Capalbio	114	11	—	Fabbr. rurale	—	0	54	30	—
Lungherina	114	19		Seminativo	3ª	24	17	20	6.043,00
Selva Nera	114	20	—	Incolto produttivo	unica	15	73	40	472,02
Casetta	114	9	—	Fabbricato rurale	—	1	28	50	—
Selva Nera	114	12	—	Seminativo	3ª	66	97	80	16.744,50
Casa Burano	113	37	—	Bosco alto fusto	1ª	0	08	00	20,80
Origli	114	2(p)	—	Seminativo	3ª	106	05	00	26.512,50
					Totali	300	00	00	70.908,83

Il territorio di cui al seguente elenco è costituito da un unico accorpamento, sito il località « Burano », confinante

Nord con il limite di proprietà coincidente in parte con la ferrovia Roma-Pisa, con la strada vicinale dello Origlio e con la strada comunale del Braccio della Stazione, con la strada statale Aurelia,

Est con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 2 (foglio 114) la cui parte nord-est ricade nei terreni soggetti ad esproprio, con parte del limite ovest della particella 7 e col limite ovest della particella 16 entrambe del foglio 114 con un breve tratto della ferrovia Roma-Pisa e con i limiti ovest delle particelle 19 e 20 (foglio 116).

Sud ed *Ovest* con il limite di proprietà coincidente con la riviera nord del Lago di Burano, con il fosso di S. Floriano.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3905.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società per Azioni « Il Fontino », con sede in Roma, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società per Azioni « Il Fontino », con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società per Azioni « Il Fontino », con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 72.41.50, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 72.41.50.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 86. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società per Azioni « Il Fontino », con sede in Roma, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1954 (N.C.)					
Padule Accesa	17	5	—	Seminativo	2ª	3	94	70	1.578,80
Padule	17	1	—	Id.	3ª	45	42	20	12.263,94
Padule Accesa	17	14	—	Seminativo arb.	3ª	0	06	80	25,16
Padule	17	2	—	Seminativo	3ª	7	39	40	1.996,38
Poggio della Fornace	17	3	—	Id.	4ª	7	37	00	1.326,60
Acquabona	17	6	—	Bosco ceduo	3ª	0	13	40	13,40
Padule Accesa	17	7	—	Fabbricato rurale	—	0	48	60	—
Id.	17	8	—	Seminativo	3ª	7	59	40	2.050,38
					Totali	72	41	50	19.254,66

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Fontino », confina:

Nord: con il fosso dell'Acqua Buona;
Est. con il fosso dell'Acqua Buona;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in gran parte con il fiume Bruna.
Ovest: con il confine amministrativo del Comune di Massa Marittima.
Dal presente accorpamento viene esclusa una particella non di proprietà della Ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3906**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società per Azioni « Il Fontino », con sede in Roma, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 2 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società per Azioni « Il Fontino », con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte di terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentata istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società per Azioni « Il Fon-

tino », con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 25.43.85, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 25.43.85.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 87. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società per Azioni « Il Fontino », con sede in Roma, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1863 (*N.C.*)					
Acquabona	231	12	—	Seminativo	3ª	0	40	50	89,10
Id.	231	7	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	62	70	12,54
Id.	231	8	—	Seminativo	3ª	5	62	70	1.237,94
Id.	231	13	—	Vigneto	1ª	5	07	20	4.311,20
Campo Fornace	231	10(p)	—	Seminativo	3ª	9	76	11	2.147,45
Pozzalino	218	15(p)	—	Id.	3ª	3	94	64	868,20
				Totali .		25	43	85	8.666,43

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Fontino », confina:

Nord: con la strada vicinale dall'Accesa a Tatti; con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 218), la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il fosso dell'Acqua Buona;
Est: con il confine amministrativo del Comune di Gavorrano;
Sud: con parte del limite nord della particella 15 (foglio 231);
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 10 (foglio 231), la cui parte ovest rimane alla ditta; con parte del limite nord-est della medesima particella; con il limite est della particella 6 (foglio 231).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3907.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Immobiliare Agricola Società Anonima, con sede in Firenze, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Immobiliare Agricola Società Anonima, con sede in Firenze, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Immobiliare Agricola Società Anonima, con sede in Firenze, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) per la superficie di ettari 23.01.83, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 23.01.83.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1. munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 88. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Immobiliare Agricola Società Anonima, con sede in Firenze, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lir
				Partita catastale n. 606 (N.C.)					
Tizzonaia	11	6(p)	—	Bosco ceduo	3ª	0	39	87	21,93
Belloria	11	9(p)	—	Id.	4ª	1	90	52	72,40
Id.	11	11(p)	—	Seminativo	3ª	3	58	98	717,97
Id.	11	12	—	Seminativo arb.	3ª	2	51	40	754,20
Tizzonaia	11	22(p)	—	Seminativo	3ª	0	66	00	132,00
Id.	11	23	—	Seminativo arbor.	3ª	0	08	80	26,40
Id.	11	25	—	Bosco ceduo	5ª	1	19	60	22,72
Id.	11	26	—	Fabbr. rurale	—	0	21	20	—
Id.	11	28	—	Seminativo arb.	3ª	0	07	30	21,90
Id.	11	32	—	Seminativo	3ª	0	69	50	139,00
Belloria	11	33	—	Fabbricato rur.	—	0	48	50	—
Id.	11	34	—	Pascolo cesp.	unica	0	07	40	1,11
Id.	11	35	—	Uliveto	2ª	0	08	50	22,95
Id.	11	36	1	Porz.rur. di fabbr. con la corte 132	—	—	—	—	—
Id.	11	37	—	Pascolo cesp.	unica	0	03	90	0,59
Id.	11	39	—	Pascolo arbor..	unica	1	02	00	51,00
Id.	11	40	—	Id.	unica	0	23	50	11,75
Id.	11	41	—	Seminativo	4ª	0	70	90	92,17
Id.	11	60	—	Id.	2ª	0	11	40	30,78
Tizzonaia	11	61	—	Seminativo arb.	2ª	0	37	30	141,74
Id.	11	63(p)	—	Castagneto da frutto.	3ª	0	10	58	7,41
Belloria	11	68	—	Pascolo cesp.	unica	0	39	50	5,93
Id.	11	69	—	Id.	unica	0	07	50	1,13
Id.	11	70	—	Fabbr. rur.	—	0	22	70	—
Id.	11	71	—	Seminativo arb.	4ª	1	64	70	345,87
Id.	11	72(p)	—	Bosco ceduo	4ª	0	65	78	25,00
Id.	11	73	—	Fabbr. rur.	—	0	06	20	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 606 (*N.C.*)					
Belloria	11	75	—	Bosco ceduo	3ª	0	08	90	4,90
Id.	11	76	—	Seminativo arb.	3ª	0	66	70	200,10
Id.	11	77	—	Id.	3ª	0	69	00	207,00
Id.	11	132	—	Corte unita al n. 36 sub. 1	—	0	17	40	—
Tizzonaia	11	29	—	Pascolo	1ª	0	07	90	3,00
Id.	11	30	—	Pascolo cesp.	unica	0	16	30	2,44
Id.	11	31	—	Bosco ceduo	4ª	1	84	00	69,92
Id.	11	64	—	Id.	3ª	0	20	30	11,16
Id.	11	66	—	Seminativo	3ª	0	04	70	9,40
Belloria	11	74	—	Bosco ceduo	2ª	0	41	80	33,44
La Palazzina	11	89(p)	—	Id.	2ª	1	01	30	81,04
				Totali		23	01	83	3.268,35

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Bellaria », distinto al N. C. al foglio 11, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 6, la cui parte nord rimane alla ditta; con la strada comunale Guardagnello; con il limite sud della particella 8; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 9 e 11, le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite ovest della particella 11 e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 11, la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio e con un breve tratto del limite sud di detta particella; con la strada Bellaria; con la linea del frazionamento operato sulla particella 72, la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio e con parte del limite sud di detta particella;

Sud: con la maggior parte del limite nord della particella 82; con il limite di proprietà; con la linea del frazionamento operato sulla particella 89, la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con i limiti est e nord della particella 65; con la linea del frazionamento operato sulla particella 63, la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite nord della particella 62;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 22, la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3908.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Immobiliare Agricola Forestale, con sede in Milano, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Immobiliare Agricola Forestale, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Immobiliare Agricola Forestale, con sede in Milano relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 83.11.94, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 83.11.94.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccorta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 89. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Immobiliare Agricola Forestale, con sede in Milano (S.I. A.F.), in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2041 (*N.C.*)					
Fosso Castagni	111	9	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	23	50	4,70
Id.	111	10	—	Seminativo	4ª	0	30	00	43,50
Id.	111	11	—	Castagneto	3ª	0	39	90	35,91
Carbonaie	111	12	—	Bosco ceduo	2ª	1	63	40	196,08
Id.	111	13	—	Pascolo cesp.	2ª	0	17	00	3,40
Id.	111	14	—	Bosco ceduo	3ª	0	29	90	26,91
Id.	111	15	—	Id.	3ª	0	00	15	0,13
Id.	111	16		Seminativo arborato	4ª	1	38	60	332,64
Id.	111	17	—	Seminativo	4ª	0	75	60	109,62
Id.	111	18	—	Pascolo cesp.	2ª	0	33	10	6,62
Id.	111	19	—	Seminativo	4ª	2	76	70	401,21
Id.	111	20	—	Bosco ceduo	3ª	8	30	70	747,63
Id.	111	21	—	Pascolo arb.	unica	1	70	10	127,57
Id.	111	22	—	Seminativo arb..	5ª	0	83	10	141,27
Campini	111	24	—	Seminativo	3ª	0	39	80	87,56
Id.	111	25	—	Id.	3ª	0	29	40	64,68
Il Campone	111	26	—	Pascolo cespugliato	2ª	1	86	00	37,20
Id.	111	27	—	Seminativo	4ª	3	72	60	540,27
Concordia	121	19	—	Id.	5ª	3	45	10	276,08
Id.	121	20	—	Id.	4ª	0	92	70	134,40
Id.	121	21	—	Bosco ceduo	5ª	0	16	60	5,15
La Paolona	121	22	—	Id.	4ª	0	07	20	5,40
Id.	121	30	—	Id.	5ª	2	52	10	78,15
Id.	121	31	—	Id.	5ª	0	19	30	5,98
Id.	121	32	—	Id.	4ª	0	43	20	32,40
Id.	121	33	—	Seminativo	3ª	14	74	50	3.243,90
Id.	121	34	—	Bosco ceduo	4ª	0	19	20	14,40
Id.	121	35	—	Id.	4ª	0	16	00	12,00
Id.	121	36	—	Seminativo	4ª	0	85	60	124,12
Id.	121	37	—	Id.	4ª	0	60	10	87,15
Fornaglioni	121	38	b	Bosco ceduo	3ª	5	75	00	517,50
S. Amalia	111	33	b	Id.	3ª	4	25	00	382,50
Id.	111	33	c	Id.	3ª	0	50	00	45,00
Concordia	121	18	—	Fabbr. rurale	—	0	31	60	—
Carbonaie	111	23	—	Id.	—	0	15	50	—
Le Piane	121	15(p)	—	Bosco ceduo	5ª	8	07	29	250,26
Id.	121	23	—	Id.	3ª	8	10	90	729,81
Fossone	121	25	—	Seminativo	3ª	0	90	70	199,54
Corbellino	121	29	—	Bosco ceduo	3ª	5	34	80	481,32
					Totali	83	11	94	9.531,96

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località « Concordia » e « La Paolona », confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 121), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite sud-est della particella 15 (foglio 121); con il fosso del Corbellino, con la strada vicinale delle Piane, con il limite est della particella 24 (foglio 121), con parte del limite sud-ovest della particella 2 (foglio 121);

Est: con la strada vicinale delle Piane, con la strada vicinale di Concordia, con parte del limite ovest della particella 38 (foglio 121) e con la linea del frazionamento operato sulla stessa particella la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con la strada provinciale di Perolla;

Ovest: per un tratto con il fosso delle Terre Rosse e con parte del limite est della particella 16 (foglio 121).

2° Accorpamento, sito in località « Carbonaie », confinante:

Nord-Ovest: con il fosso di Val Gavosa, con parte del limite sud-est della particella 32 (foglio 111), nuovamente con il fosso di Val Gavosa, ancora con parte del limite sud-est della particella 32 (foglio 111) e di nuovo con il fosso di Val Gavosa;

Est: con il limite di proprietà;

Sud-Est: con il limite nord-ovest della particella 38 (foglio 111) coincidente per un tratto con un affluente del fosso di Val Gavosa;

Sud-Ovest: con parte del limite est della particella 33 (foglio 111), con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte ovest rimane alla ditta, nuovamente con parte del limite est della particella 33 (foglio 111,) ancora con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella la cui parte sud rimane alla ditta, con un affluente del fosso di Val Gavosa e con parte del limite ovest della particella 33 (foglio 111).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3909**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Terrosi Vagnoli Luigi di Giovanni Battista, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Terrosi Vagnoli Luigi di Giovanni Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Terrosi Vagnoli Luigi di Giovanni Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per la superficie di ettari 7.90.40, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 7.90.40.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 90. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Terrosi Vagnoli Luigi di Giovanni Battista, in comune di Piombino (provincia di Livorno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 889 (N. C.)					
Campo ai Raspi	33	9 (p)	—	Seminativo	3ª	1	30	40	312,96
Id.	33	10(p)	—	Id.	2ª	6	60	00	2.376,00
				Totali		7	90	40	2.688,96

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Il Capannone », distinto a N. C. al foglio 33, confina:

Nord: con il fosso del Riferraio;
Est: con parte del limite ovest della particella 11; con la linea del frazionamento operato sulla particella 10, la cui parte est rimane alla ditta; con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 12;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 10 e 9, le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3910.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tobler Anna fu Oscar, in comune di Riparbella (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tobler Anna fu Oscar, per i terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2316, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente pre-

detto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tobler Anna fu Oscar, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 192.45.99, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 192.45.99.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 91. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tobler Anna fu Oscar maritata Tadini Buoninsegni - eredi -, in comune di Riparbella (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 581 (N. C.)					
Le Chiuse	35	17	—	Fabbr. rur.	—	0	00	79	—
Id.	35	18	—	Uliveto	1ª	0	77	80	602,95
Id.	35	19	—	Canneto	unica	0	01	60	?4,80
Id.	35	20	—	Vigneto.	2ª	0	02	90	17,40
Bobolino	24	103	—	Seminativo arb.	3ª	0	81	30	300,81
Id.	24	108(p)	—	Uliveto.	2ª	1	04	15	651,04
Boboli.	24	181	—	Vigneto	2ª	0	57	70	346,20
Id.	24	182	—	Seminativo	3ª	0	08	20	20,50
Id.	24	183	—	Id.	3ª	0	38	80	97,00
Id.	24	186	—	Uliveto	2ª	0	34	50	215,63
Le Chiuse	34	61	—	Seminativo	5ª	0	02	50	1,50
Id.	34	62	—	Bosco ceduo	4ª	0	47	90	20,12
Id.	34	63	—	Uliveto	2ª	0	60	50	378,13
Id.	34	69	—	Bosco ceduo	4ª	0	54	30	22,81
Id.	34	70	—	Uliveto	1ª	0	70	90	549,40
Id.	34	71	—	Canneto	unica	0	03	40	10,20
La Fonte	34	73	1	Porz. rur. fabbricato.	—	0	00	00	—
Il Gabbrone	23	46	—	Seminativo arb.	4ª	0	29	30	73,25
Id.	23	47	—	Seminativo	4ª	0	28	10	43,56
Id.	23	48	—	Id.	4ª	1	16	80	181,04
Id.	23	49	—	Bosco ceduo	4ª	4	56	30	191,65
Bobolino	24	111	—	Seminativo	4ª	0	52	50	81,38
Campiletto.	24	158	—	Bosco ceduo	4ª	2	44	70	102,76
Id.	24	166	—	Bosco alto fusto.	2ª	1	55	60	108,92
Boboli.	24	184(p)	—	Uliveto	3ª	1	06	58	373,02
La Croce	25	85	—	Seminativo	4ª	0	20	20	31,31
Id.	25	86	—	Uliveto	3ª	0	46	80	163,80
Id.	25	150	—	Seminativo arb.	4ª	0	32	20	80,50

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 581 (*N.C.*)					
Corbolla	35	7	—	Uliveto	3ª	2	25	70	789,95
Id.	35	9	—	Fabbr. rur.	—	0	11	40	—
Id.	35	10	—	Pascolo arb.	unica	0	42	50	13,60
Id.	35	11	—	Uliveto	2ª	2	45	10	1.531,88
La Chiusa	35	15	—	Pascolo arb.	unica	0	30	30	9,70
Id.	35	16	—	Canneto	unica	0	01	30	3,90
La Fonte	34	90	—	Uliveto	2ª	0	19	70	123,13
Id.	34	92	—	Pascolo arb.	unica	0	04	80	1,54
Piazzetta	34	273	2	Porz. rur. di fabbricato	—	0	00	00	—
Id.	34	274	—	Seminativo	3ª	0	04	50	11,25
Piazza del Municipio	34	295	2	Porz. rur. di fabbricato	—	0	00	00	—
Le Chiuse	34	465	—	Seminativo arb.	4ª	0	14	90	37,25
La Fonte	34	467	2	Porz. rur. di fabbricato	—	0	00	00	—
I Gabbri	35	67	—	Bosco ceduo	4ª	10	02	60	421,09
Id.	35	68	—	Pascolo.	1ª	0	45	60	22,80
Id.	35	69	—	Seminativo	5ª	0	54	50	32,70
Id.	35	70	—	Seminativo arb.	4ª	0	59	50	148,75
Id.	35	73	—	Seminativo	4ª	1	07	70	166,88
Id.	35	74	—	Bosco misto	unica	1	58	80	119,10
Id.	35	75	—	Seminativo	5ª	0	56	80	34,08
Id.	35	76	—	Id.	3ª	0	19	20	48,00
Id.	35	77	—	Vigneto.	2ª	0	11	20	67,20
Id.	35	80	—	Bosco misto	unica	1	92	40	144,30
Id.	35	81	—	Seminativo	4ª	0	25	10	38,91
Id.	35	134	—	Bosco alto fusto.	2ª	1	01	20	70,84
Id.	35	135	—	Pascolo.	1ª	0	23	70	11,85
Id.	35	136	—	Bosco ceduo	4ª	0	05	20	2,18
Id.	35	137	—	Seminativo	4ª	0	30	90	47,90
Id.	35	143	—	Id.	3ª	0	03	80	9,50
Poggio ai Venti	36	8 (p)	—	Bosco ceduo	3ª	0	55	95	36,37
Macchia al Melo	36	9	—	Seminativo	5ª	1	81	70	109,02
Poggio ai Venti	36	40	—	Bosco ceduo	3ª	5	55	90	361,33
Id.	36	41		Pascolo arborato	unica	4	34	10	138,91
Tongiano	37	1 (p)	—	Bosco ceduo	2ª	1	07	10	91,03
Id.	37	2	—	Seminativo arb.	4ª	2	15	80	539,50
Id.	37	3	—	Fabbr. rur.	—	0	12	20	—
Id.	37	4 (p)	—	Bosco ceduo	4ª	1	99	26	83,69
Id.	37	5 (p)	—	Id.	3ª	1	85	60	120,64
Id.	37	6		Seminativo	5ª	4	34	30	260,58
Id.	37	7	—	Canneto	unica	0	01	50	4,50
Id.	37	8	—	Pascolo.	1ª	0	59	10	29,55
Id.	37	9	—	Seminativo arb.	5ª	0	53	10	61,06
Id.	37	10	—	Seminativo	5ª	3	15	30	189,18
Pian di Solaio	37	11	—	Id.	5ª	1	07	20	64,32
Id.	37	12	—	Seminativo arb.	5ª	0	08	90	10,24
Id.	37	13	—	Pascolo cesp.	1ª	0	66	60	16,65
Id.	37	14	—	Uliveto	4ª	0	42	00	96,60
Id.	37	15	—	Seminativo	5ª	0	35	70	21,42
Tongiano	37	16	—	Pascolo cesp.	1ª	0	28	90	7,22
Id.	37	17	—	Id.	2ª	0	11	70	0,88
Id.	37	18	—	Pascolo arb.	unica	0	17	40	5,57
Id.	37	19	—	Incolto prod.	unica	0	05	80	1,74
Id.	37	20	—	Pascolo.	1ª	0	75	40	37,70
La Serra all'olio	44	1	—	Id.	1ª	0	15	40	7,70
Id.	44	2	—	Pascolo arborato	unica	0	04	30	1,38
Id.	44	3	—	Seminativo	5ª	0	95	40	57,24
Id.	44	4	—	Uliveto	2ª	1	34	10	838,13
Id.	44	5	—	Seminativo arb.	4ª	0	14	30	35,75
Id.	44	6	—	Seminativo	4ª	0	35	20	54,56
Id.	44	7	—	Bosco ceduo	3ª	11	08	70	720,65
Id.	44	8	—	Seminativo	4ª	0	63	10	97,81
Id.	44	9	—	Pascolo arb.	unica	0	24	90	7,97
Id.	44	10	—	Seminativo	4ª	0	44	80	69,44
Id.	44	11	—	Fabbr. rur.	—	0	30	60	—
Id.	44	12	—	Pascolo.	1ª	0	08	20	4,10
Id.	44	13	—	Seminativo arb.	3ª	3	07	10	1.136,27
Id.	44	14	—	Bosco ceduo	3ª	0	20	80	13,52
Id.	44	15	—	Seminativo	3ª	0	14	80	37,00
Id.	44	16	—	Bosco ceduo	3ª	1	27	70	83,00
La Croce	44	28	—	Id.	2ª	6	32	90	537,97
La Serra all'olio	44	29	—	Pascolo arb.	unica	0	06	80	2,18
Id.	44	30	—	Bosco ceduo	3ª	0	02	60	1,69
Id.	44	31	—	Seminativo arb.	3ª	1	43	30	530,21

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 581 (*N.C.*)					
La Serra all'olio.	44	32	—	Seminativo	3ª	0	63	60	159,00
La Croce	44	41	—	Id.	4ª	0	33	50	51,93
Id.	44	69	—	Seminativo arb.	3ª	4	44	40	1.644,28
Id.	44	73	—	Canneto	unica	0	01	30	3,90
La Serra all'olio	44	139	—	Seminativo	3ª	3	08	20	770,50
La Croce	44	144	—	Id.	3ª	0	31	10	77,75
Panicale	45	2	—	Id.	4ª	0	23	70	36,73
Id.	45	3	—	Id.	5ª	0	10	50	6,30
Id.	45	4	—	Pascolo.	1ª	0	04	10	2,05
Id.	45	6	—	Seminativo arb.	3ª	2	09	90	776,63
Id.	45	7	—	Fabbr. rur.	—	0	15	20	—
Id.	45	8	—	Seminativo	4ª	0	16	40	25,42
Id.	45	9	—	Id.	4ª	0	13	50	20,93
Id.	45	10	—	Vigneto.	3ª	0	43	20	198,72
Id.	45	11	—	Bosco ceduo	4ª	1	86	50	78,33
Id.	45	12	—	Seminativo	5ª	0	66	10	39,66
La Costa dell'Illatreta	45	14	—	Id.	4ª	1	41	60	219,48
Id.	45	15	—	Id.	4ª	0	74	20	115,01
Id.	45	145	—	Bosco ceduo	4ª	0	17	10	7,18
Id.	45	146	—	Id.	4ª	0	01	90	0,80
Panicale	45	148(p)	—	Id.	3ª	0	25	80	16,77
Le Coste dell'Illatreta	45	150(p)	—	Id.	4ª	2	00	00	84,00
Id.	45	151	—	Pascolo arb.	unica	0	61	70	19,74
Serra di Mereta	46	4	—	Bosco ceduo	5ª	3	23	70	67,98
Id.	46	5	—	Seminativo	4ª	1	01	10	156,71
Id.	46	6	—	Bosco ceduo	4ª	5	74	80	241,42
Id.	46	7	—	Pascolo.	1ª	0	66	90	33,45
Id.	46	8	—	Seminativo	5ª	0	23	30	13,98
Id.	46	9	—	Bosco ceduo	4ª	8	51	00	357,42
Id.	46	16	—	Incolto sterile	—	0	33	90	—
Id.	46	17	—	Bosco ceduo	4ª	0	02	50	1,05
Id.	46	18	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	42	70	3,20
Id.	46	19	—	Seminativo	5ª	0	51	00	30,60
Id.	46	20	—	Pascolo arb.	unica	0	72	00	23,04
Id.	46	21	—	Pascolo cesp.	2ª	0	07	80	0,58
Id.	46	22	—	Incolto prod.	unica	0	20	60	6,18
Id.	46	23	—	Bosco ceduo	5ª	0	25	60	5,38
Id.	46	24	—	Seminativo	5ª	0	47	90	28,74
Id.	46	25	—	Pascolo cesp.	1ª	0	06	20	1,55
Id.	46	26	—	Uliveto	4ª	0	89	20	205,16
Id.	46	27	—	Seminativo arb.	5ª	1	11	20	127,88
Id.	46	28	—	Seminativo	5ª	0	22	90	13,74
Id.	46	29	—	Pascolo cesp.	1ª	0	51	90	12,98
Id.	46	30	—	Fabbr. rur.	—	0	01	60	—
Id.	46	31	—	Bosco ceduo	4ª	0	07	30	3,07
Id.	46	32	—	Pascolo arb.	unica	0	02	70	0,86
Id.	46	33	—	Bosco ceduo	4ª	0	16	80	7,06
Id.	46	34	—	Uliveto	4ª	0	60	10	138,23
Id.	46	35	—	Seminativo	5ª	0	28	20	16,92
Id.	46	36	—	Incolto prod.	unica	0	13	10	3,93
Id.	46	37	—	Pascolo cesp.	1ª	0	46	70	11,68
Id.	46	38	—	Seminativo	5ª	0	14	40	8,64
Id.	46	39	—	Fabbr. rur.	—	0	08	50	—
Id.	46	40	—	Vigneto.	3ª	0	06	00	27,60
Id.	46	41	—	Seminativo	5ª	0	48	00	28,80
Id.	46	42	—	Id.	4ª	0	34	70	53,78
Id.	46	43	—	Canneto	unica	0	11	60	34,80
Id.	46	44	—	Bosco ceduo	3ª	0	04	80	3,12
Id.	46	45	—	Seminativo arb.	5ª	0	71	50	82,23
Gabbruccino	46	46	—	Seminativo	5ª	6	23	90	374,34
Id.	46	47	—	Fabbr. rur. con corte n. 48	—	0	13	30	—
Id.	46	48	—	Corte un. al n. 47	—	0	11	60	—
Id.	46	49	—	Uliveto	3ª	0	54	40	190,40
Id.	46	50	—	Bosco ceduo	3ª	0	13	20	8,58
Id.	46	51	—	Id.	3ª	2	44	60	158,99
Id.	46	52	—	Incolto sterile	—	0	02	50	—
Id.	46	53	—	Seminativo	4ª	0	30	00	46,50
Id.	46	54	—	Canneto	unica	0	02	50	7,50
Id.	46	55	—	Pascolo cesp.	2ª	0	08	40	0,63
Id.	46	56	—	Id.	2ª	0	05	30	0,40
Id.	46	57	—	Seminativo arb.	5ª	0	51	90	59,69
Id.	46	58	—	Vigneto.	2ª	2	05	90	717,54
Id.	46	58	—	Seminativo	5ª				

DENOMINAZIONI DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 581 (*N. C.*)					
Gabbruccino.	46	59	—	Seminativo arb.	4ª	0	59	40	148,50
Id.	46	60	—	Pascolo arb.	unica	0	68	70	21,98
Id.	46	61	—	Id.	unica	1	05	50	33,76
Id.	46	72	—	Seminativo	4ª	0	04	00	6,20
Id.	46	77	—	Id.	5ª	0	70	00	42,00
Id.	46	78	—	Id.	4ª	0	17	30	26,81
Id.	46	79	—	Id.	4ª	0	09	70	15,03
Id.	46	80	—	Seminativo arb.	3ª	1	03	20	381,84
Id.	46	81	—	Seminativo	4ª	0	19	60	30,38
Id.	46	82	—	Incolto prod.	unica	0	51	90	15,57
Id.	46	83	—	Seminativo	4ª	0	89	80	139,19
Id.	46	84	—	Seminativo arb.	3ª	0	49	00	181,30
Id.	46	85	—	Bosco ceduo	4ª	0	24	20	10,16
Id.	46	86	—	Pascolo cesp.	2ª	0	06	70	0,50
Id.	46	87	—	Bosco ceduo	3ª	0	22	50	14,63
Id.	46	88		Seminativo arb.	2ª	1	01	80	559,90
Id.	46	89	—	Pascolo cesp.	2ª	0	20	20	1,51
Id.	46	90	—	Bosco ceduo	2ª	0	17	80	15,13
Id.	46	91	—	Seminativo arb.	2ª	0	15	40	84,70
Serra di Meretra	46	92	—	Pascolo arb.	unica	0	83	00	26,56
Gabbruccino	46	93	—	Seminativo arb.	4ª	0	72	20	180,50
Le Fonti	34	72	—	Uliveto	3ª	0	20	00	70,00
Panicale	45	147	—	Seminativo	4ª	0	19	30	29,91
Piazzetta	34	257	—	Fabbr. rur.	—	0	00	91	—
Boboli.	24	188	—	Seminativo	3ª	0	03	90	9,75
Bobolino	24	108(p)	—	Uliveto.	2ª	0	19	65	122,71
Boboli.	24	185	—	Seminativo	4ª	0	42	60	66,03
Bobolino	24	101	—	Id.	4ª	0	43	70	67,73
Id.	24	102	—	Fabbr. rur.	—	0	14	50	—
Id.	24	110	—	Seminativo arb.	3ª	0	06	70	24,79
Id.	24	104		Seminativo	4ª	0	71	20	110,36
Id.	21	105	—	Uliveto	3ª	0	40	10	141,40
La Chiusa	35	21	—	Incolto prod.	unica	0	04	80	1,44
Id.	35	22	—	Pascolo cesp.	2ª	0	08	00	0,60
Id.	35	23	—	Uliveto	2ª	1	67	10	1.044,38
Id.	35	24	—	Vigneto.	2ª	0	06	30	37,80
Id.	35	25	—	Pascolo.	1ª	0	05	00	2,50
Cerbolla	35	33	—	Seminativo	4ª	4	27	80	663,09
Id.	35	34		Seminativo arborato	4ª	2	86	90	717,25
Calcinaia	35	94	—	Seminativo	4ª	0	38	90	60,30
Id.	35	95	—	Uliveto	3ª	0	65	10	227,85
Id.	35	96	—	Seminativo	4ª	0	30	80	47,74
Id.	35	97	—	Seminativo arb.	4ª	1	41	90	354,75
Id.	35	98	—	Pascolo arb.	unica	0	20	80	6,66
Id.	35	99	—	Uliveto	2ª	0	08	30	51,88
Corbolla	35	100	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	09	70	6,79
Id.	35	105	—	Pascolo arb.	unica	0	20	20	6,46
Id.	35	106	—	Id.	unica	0	51	70	16,54
Id.	35	107	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	13	40	9,38
Id.	35	108	—	Pascolo.	1ª	0	01	10	0,55
					Totali	192	45	99	28.608,46

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1º Accorpamento in località « Il Gabbrono », confinante:

Ovest e Nord-Ovest: con la strada provinciale del Commercio;
Est: con parte del limite ovest della particella 50 (foglio 23) e con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di Chianni;
Sud: con il limite di proprietà.

2º Accorpamento in località « Boboli », confinante

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente, per un breve tratto; con la strada comunale di Chianni;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale di Montescudaio; con la linea del frazionamento operato sulla particella 184 (foglio 24), la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite est e con il limite nord della suddetta particella; con il botro del Campitello: con la strada provinciale del Commercio coincidente, in parte, con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale del Commercio.

3° Accorpamento in località « Colombaio », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale di Montescudaio
Sud: con il limite di proprietà e con il limite nord della particella 107 (foglio 34);
Ovest: con il limite est della particella 206 (foglio 34); con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale del Commercio; con la strada che dalla provinciale del Commercio porta al bivio delle strade comunali di Chianni e di Montescudaio; con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale di Montescudaio.

Dall'accorpamento descritto è esclusa la particella 180 (foglio 34), facente parte dei terreni soggetti ad esproprio.

4° Accorpamento in località « Campillore », distinto a N. C. al foglio 24, confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 154 e con il limite sud della particella 195;
Est: con parte del limite ovest della particella 159; con il botro del Campitello; con il limite di proprietà coincidente con il botro della Fonte;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale della Fonte;
Ovest: con il limite di proprietà; con parte del limite est della particella 130; con parte del limite ovest, con il limite sud e con parte del limite est della particella 157.

5° Accorpamento in località « Le Chiuse », confinante:

Nord, Est, Sud ed *Ovest:* con il limite di proprietà.

6° Accorpamento in località « Le Chiuse », confinante:

Nord ed *Est:* con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale del Commercio;
Ovest: con i limiti di proprietà.

7° Accorpamento in località « Panicale », e la « Serra dell'Olio » confinante:

Nord: con parte dei limiti ovest e sud della particella 8 (foglio 36); con il botro di Torrignano; con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 36); la cui parte ovest rimane alla ditta e con parte del limite sud della suddetta particella;
Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 8 (foglio 36) e 4 (foglio 37), le cui parti est rimangono alla ditta; con parte del limite ovest della particella 4 (foglio 37); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 4 e 5 (foglio 37), le cui parti est rimangono alla ditta; con parte del limite ovest della particella 5 (foglio 37): con il botro dei Gabbri; con parte del limite est della particella 1 (foglio 37) e con la linea del frazionamento operato su tale particella, la cui parte sud rimane alla ditta; con parte del limite ovest della particella suddetta; con un tratto del limite nord della particella 150 (foglio 45) coincidente in parte con la strada vicinale dei Gabbri; con il botro di Panicale; con parte del limite ovest della particella 150 (foglio 45) e con la linea del frazionamento operato su tale particella la cui parte est rimane alla ditta. con parte del limite ovest della suddetta particella; con parte del limite nord-ovest della particella 16 (foglio 45); con il botro di Panicale; con parte del limite est della particella 148 (foglio 45) e con la linea del frazionamento operato su tale particella, la cui parte sud rimane alla ditta; con parte del limite nord della suddetta particella; con la strada vicinale di Sabbruccino;
Sud-Est; Sud-Ovest: con il limite di proprietà;
Ovest: con il botro di S. Maria coincidente in parte con il limite di proprietà;
Nord-Ovest: con il limite di proprietà.

8° Accorpamento in località « Serra di Merata », confinante:

Nord: con il botro dell'Alloro; con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 2 (foglio 46); con la strada vicinale dei Gabbri; con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 1 (foglio 37).
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Riardo;
Sud: con la strada nuova Solaiola;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro dell'Alloro.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

---

gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3911.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Anna Maria e Giulia fu Carlo, in comune di Cerveteri (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Torlonia Anna Maria e Giulia fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma);

Vista la delibera 5 settembre 1951, n. 2326 della Commissione Censuaria Centrale.

Considerato che le sunnominate hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo, di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma de-

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Torlonia Anna Maria e Giulia fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma), per la superficie di ettari 600.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 600.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 118. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Torlonia Anna Maria e Giulia sorelle fu Carlo, in comune di Cerveteri (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 854 (*V. C.*)			
Le Caselle	IV	186	—	Pascolo.	5	15	17,59
S. Marco	IV	361	—	Id.	230	94	3.949,07
Id.	IV	362	—	Id.	27	00	461,70
Id.	IV	363	—	Seminativo	156	90	2.682,99
Li Fornelli.	IV	364	—	Id.	23	77	406,45
Id.	IV	369	—	Bosco ceduo	13	15	169,90
Id.	IV	374	2	Seminativo	62	65	1.071,30
Li Coldacci	IV	376	—	Pascolo.	4	80	40,13
Id.	IV	377	—	Id.	2	42	20,22
Id.	IV	378	—	Bosco ceduo	8	12	104,88
Id.	IV	379	—	Pascolo.	5	70	47,65
Monte dell'Oro	IV	380	—	Seminativo	9	00	153,90
Id.	IV	381	—	Id.	4	90	83,79
Id.	IV	382	—	Id.	279	12	4.772,95
Id.	IV	383	—	Pascolo	8	60	71,90
Id.	IV	385	—	Id.	0	68	2,32
Id.	IV	386	—	Id.	15	65	130,83
Id.	IV	387	—	Id.	11	00	188,10
Id.	IV	388	—	Id.	1	50	12,54
Li Canaloni	IV	397	—	Id.	8	45	70,64
Id.	IV	398	—	Id.	2	20	7,52
Id.	IV	399	—	Id.	2	20	7,52
Id.	IV	400	—	Seminativo	11	80	363,20
Id.	IV	401	—	Pascolo.	0	99	3,38
Monte dell'Oro	IV	389	—	Id.	1	70	14,21
Li Canaloni	IV	402	—	Id.	18	70	63,95
Id.	IV	403	—	Seminativo	0	21	6,46
Ponte Coperto	IV	406	—	Pascolo.	3	15	10,75
Id.	IV	407	—	Id.	8	95	74,82
Id.	IV	409	1	Seminativo	549	66	9.399,19
Id.	IV	410	—	Pascolo.	17	15	143,37
Id.	IV	412	1	Seminativo	148	19	2.534,03

Segue: *Partita catastale n.* 854 (*V.C.*)

Denominazione della località	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Artic lo di stima	Qualità	Superficie Tavole		Reddito dominicale Lire
Ponte Coperto.	IV	412	2	Seminativo.	23	00	393,30
Id.	IV	413	—	Pascolo.	1	70	14,21
Id.	IV	415	—	Id.	10	80	90,29
Id.	IV	416	—	Id.	6	65	22,72
Id.	IV	418	—	Id.	1	01	3,46
Id.	IV	419	—	Seminativo	3	55	60,69
Id.	IV	420	—	Pascolo.	12	90	107,84
Id.	IV	421	—	Id.	20	02	167,35
Id.	IV	423	—	Id.	179	36	3.067,06
Le Cascelle	IV	424	—	Id.	2	90	49,59
La Casella	IV	435	—	Id.	2	75	47,01
Li Cavolacci	IV	380	C	Seminativo	32	03	547,69
S. Marco	IV	237 (p)	—	Pascolo.	49	65	415,06
Li Fornelli.	IV	372	—	Id.	23	00	192,28
Id.	IV	374	1 (p)	Seminativo	224	19	3.833,70
Li Cavolacci	IV	380	D	Id.	811	18	13.871,18
Li Casaloni	IV	394	B	Pascolo.	0	48	1,63
Id.	IV	394	C	Id.	3	55	12,12
Id.	IV	394	D	Id.	2	66	9,08
Campo Bella.	V	2	—	Seminativo	29	30	901,85
Id.	V	5	—	Pascolo.	66	89	559,21
Id.	V	9	—	Id.	46	50	388,74
Id.	V	10	1	Seminativo	204	09	6.281,89
Id.	V	10	2	Id.	17	23	294,61
Id.	V	11	—	Pascolo.	14	60	249,66
Id.	V	12	—	Seminativo	38	80	663,48
Id.	V	13	—	Pascolo.	37	24	636,80
Id.	V	14	—	Id.	2	02	34,54
Id.	V	15	—	Seminativo	25	85	442,02
Id.	V	16	—	Pascolo.	231	03	1.931,39
Id.	V	17	—	Id.	9	00	153,90
Id.	V	18	—	Id.	8	75	73,15
Cordela	VI	1	—	Id.	8	22	68,70
Id.	VI	2	—	Id.	43	00	359,48
Id.	VI	3	—	Id.	39	75	332,31
Id.	VI	4	—	Id.	313	75	5.365,11
Id.	VI	5	—	Id.	40	30	689,13
Carpineto	VI	14	—	Id.	13	20	45,14
Tingarello	IV	131	—	Id.	1	30	4,46
Le Caselle	IV	187	—	Id.	4	30	14,71
Tenanza	IV	359 (p)	—	Bosco ceduo	10	13	130,87
Id.	IV	360 (p)	—	Id.	120	30	1.554,33
Li Fornelli.	IV	365	—	Seminativo	75	70	1.294,47
Id.	IV	366	—	Pascolo.	73	97	618,37
Id.	IV	367	—	Id.	7	30	24,97
Id.	IV	368	—	Bosco ceduo	40	95	202,27
Id.	IV	370	—	Pascolo.	4	60	15,73
Id.	IV	373	—	Id.	2	25	18,81
Monte dell'Oro	IV	384	—	Id.	3	12	10,68
Id.	IV	390	—	Seminativo	28	80	492,48
Id.	IV	391	—	Pascolo.	3	55	29,68
Li Casalini.	IV	392	—	Id.	4	60	38,46
Id.	IV	393	—	Seminativo	1	55	47,69
Li Canaloni	IV	395	—	Pascolo.	1	60	5,47
Id.	IV	396	—	Id.	3	60	30,10
Ponte Coperto	IV	404	—	Id.	3	62	12,39
Id.	IV	405	—	Id.	2	65	9,04
Id.	IV	408	—	Id.	3	20	10,94
Id.	IV	409	2	Seminativo	70	40	2.166,91
Id.	IV	411	—	Pascolo.	6	90	23,60
Id.	IV	414	—	Bosco ceduo	53	10	686,05
Id.	IV	417	—	Pascolo.	3	70	12,65
Id.	IV	422	—	Id.	8	70	29,75
La Casella	IV	438	—	Id.	0	29	0,99
Id.	IV	439	—	Id.	1	92	6,57
Campo Bella.	V	1	—	Id.	2	07	7,07
Id.	V	4	—	Seminativo	28	90	889,54
Id.	V	3	—	Pascolo.	3	11	25,99
Id.	V	6	—	Id.	21	93	183,35
Id.	V	7	—	Seminativo	51	33	2.438,16
Id.	V	8	—	Pascolo.	1	06	3,61
Li Fornelli.	IV	371	—	Id.	3	40	58,14

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 584 (*V C.*)			
Campo Bella	V	10 (p)	—	Seminativo	819	50	14.013,43
Cordela	V	25 (p)	—	Pascolo	26	00	217,36
Id.	VI	6 (p)	—	Seminativo	115	00	1.966,50
Id.	VI	6	1 (p)	Id.	7	00	215,46
Carpineto	VI	15 (p)	—	Pascolo	133	30	1.114,38
				Totali	6.000	00	98.090,05

Pari ad Ha. 600.00.00

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2326 in data 5 settembre 1951 della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 600.00.00 e ad un reddito dominicale di L. 110.230,47 (lire centodiecimiladuecentotrenta e cent. 47).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento, sito in località «Ceri», confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite ovest della particella 19 (Sez. V); con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 10 e 25, nuovamente sulla 10 (entrambe della Sez. V) ed infine sulle particelle 6 e 6/1 (Sez. VI), le cui parti est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con la strada Doganale di Bracciano;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (Sez. VI); con il limite est delle particelle 225, 470 e 466½ (Sez. IV); con il limite nord-est delle particelle 229 e 230 (Sez. IV); con il limite nord-ovest della particella 231 (Sez. IV); con parte del limite ovest della particella 234 (Sez. IV); con parte del limite est della particella 450 (Sez. IV); con parte del limite est della particella 237 (Sez. IV); e con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella, le cui parti ovest e sud rimangono alla ditta; con parte del limite est della particella 360 (Sez. IV) e con la linea spezzata del frazionamento operato su tale particella, le cui parti sud ed ovest rimangono alla ditta; con il limite nord della suddetta particella con un breve tratto del fosso di Ponte Coperto, con la linea del frazionamento operato sulla particella 359 (Sez. IV), la cui parte sud rimane alla ditta; con parte del limite ovest della particella suddetta; con la linea del frazionamento operato sulla particella 374/1 (Sez. IV), la cui parte sud rimane alla ditta; con la strada che conduce a Bracciano; con il limite nord e parte di quello ovest della particella 425 (Sez. IV);

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada che conduce a Cerveteri e con il fosso di Ponte Coperto.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3912.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vivarelli Romualdo Emilio fu Italo, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vivarelli Romualdo Emilio fu Italo, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vivarelli Romualdo Emilio fu Italo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 84.34.10, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 84.34.10.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 92. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vivarelli-Romualdo Emilio fu Italo, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto) costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 985 (N.C.)					
Selva	16	38(p)	—	Seminativo	3ª	60	53	76	15.134,40
Quarto di Capanna	16	42	—	Id.	3ª	0	54	10	135,25
Casa Selva	16	26	—	Id.	2ª	0	80	70	274,38
Id.	16	28	—	Fabbr. rur. con diritto a corte e pozzo n. 30, 31, 32	—	0	03	40	
Id.	16	29	—	Id.	—	0	02	00	—
Id.	16	27	—	Id.	—	0	01	40	—
Id.	16	41	—	Seminativo	3ª	0	13	80	34,50
Selva	16	21	—	Id.	3ª	1	80	10	450,25
Casa Selva	16	22	—	Id.	3ª	0	58	50	146,25
Id.	16	23	—	Id.	2ª	0	24	80	84,32
Id.	16	24	—	Id.	2ª	0	14	70	49,98
Id.	16	25	—	Seminativo arborato	2ª	0	14	20	65,32
Selva	16	19	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	47	40	47,40
Id.	16	20	—	Seminativo	3ª	8	12	60	2.031,50
Id.	16	18	—	Seminativo arb.	3ª	0	34	30	102,90
Id.	16	17	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	09	80	9,80
Id.	16	16	—	Seminativo arborato	3ª	0	82	00	246,00
Id.	16	15(p)	—	Seminativo	3ª	9	46	54	2.366,35
					Totali	84	34	10	21,178,60

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Cavallini », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con il fiume Osa;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 38 (foglio 16), la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio e con il fosso dei Cavallini;

Ovest: con il limite est delle particelle 37, 36, 61 (foglio 16); con la strada vicinale Osa Selva e con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 16) la cui parte ovest rimane alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3913.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Von Wesendonk Franz fu Otto, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Von Wesendonk Franz fu Otto, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Von Wesendonk Franz fu Otto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 129.13.79, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 129.13.79.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 93. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Von Wesendonk Franz fu Otto, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 383 (N.C.)									
Podere della Casetta	73	52	—	Pascolo cesp.	unica	0	11	80	1,77
Id.	73	53(p)	—	Seminativo	3ª	2	89	93	579,85
Id.	73	54	—	Id.	2ª	0	92	10	248,67
Id.	73	55	—	Fabbr. rur.	—	0	26	00	—
Id.	73	56	—	Pascolo arb.	unica	0	72	40	36,20
Id.	73	57	—	Pascolo cesp.	unica	0	09	60	1,44
Id.	73	58	—	Seminativo	3ª	0	01	90	3,80
Podere Peretto	72	1	—	Id.	4ª	1	61	70	210,21
Id.	72	2	—	Id.	3ª	0	15	10	30,20
Id.	72	3	—	Pascolo arb.	unica	0	12	70	6,35

Segue *Partita catastale n.* 383 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Bruciano	71	19(p)	—	Pascolo arb.	unica	4	50	00	225,00
Id.	71	20	—	Seminativo	4ª	0	48	10	62,53
Id.	71	21	—	Id.	4ª	0	53	00	68,90
Serra di Bruciano	71	24	—	Id.	4ª	1	71	50	222,95
Id.	71	25	—	Id.	4ª	3	66	50	476,45
Bruciano	71	26	—	Id.	3ª	1	57	70	315,40
Id.	71	27	—	Id.	4ª	0	99	40	129,22
Id.	71	28	—	Fabbr. rur.	—	0	03	60	—
Id.	71	29	—	Seminativo arb.	3ª	0	03	50	10,50
Podere Peretto	72	7	—	Pascolo arb.	unica	0	30	10	15,05
Vallone	73	3	—	Id.	unica	3	06	50	153,25
Id.	73	4	—	Seminativo	4ª	1	69	10	219,83
Id.	73	5	—	Bosco ceduo	3ª	0	03	60	1,98
Id.	73	6	—	Pascolo arb.	unica	0	11	40	5,70
Bruciano	73	7	—	Seminativo	4ª	0	61	70	80,21
Id.	73	8	—	Bosco ceduo	3ª	0	25	40	13,97
Id.	73	9	—	Id.	4ª	0	02	90	1,10
Id.	73	10	—	Id.	2ª	0	05	80	4,64
Id.	73	11	—	Seminativo	4ª	1	90	50	247,65
Id.	73	13	—	Fabbr. rur.	—	0	04	90	—
Id.	73	15	—	Seminativo	3ª	0	05	70	11,40
Id.	73	16	—	Fabbr. rurale	—	0	03	00	—
Id.	73	18	—	Id. con l'aia 19	—	0	18	40	—
Id.	73	19	—	Aia un. al n. 18	—	0	34	00	—
Id.	73	20	—	Seminativo	3ª	0	08	90	17,80
Id.	73	22	—	Pascolo arb.	unica	0	04	80	2,40
Id.	73	23	—	Seminativo	4ª	5	37	50	698,75
Id.	73	24	—	Pascolo arb.	unica	0	11	50	5,75
Vallone	73	25	—	Bosco ceduo	3ª	0	05	90	3,25
Id.	73	26	—	Id.	3ª	0	78	90	43,40
Campo Murato	73	27	—	Pascolo arb.	unica	30	48	80	1.524,40
Id.	73	28	—	Seminativo	4ª	2	67	20	347,36
Id.	73	29	—	Pascolo cesp.	unica	0	29	10	4,37
Id.	73	30	—	Seminativo	4ª	1	64	10	213,33
Bruciano	73	31	—	Pascolo arb.	unica	0	34	00	17,00
Id.	73	32	—	Seminativo	4ª	0	86	40	112,32
Id.	73	33	—	Pascolo arb.	unica	0	81	20	40,60
Id.	73	34	—	Seminativo arb.	3ª	0	65	70	197,10
Id.	73	35	—	Bosco ceduo	3ª	0	27	60	15,18
Id.	73	36	—	Seminativo	4ª	0	41	70	54,21
Id.	73	37	—	Seminativo arb.	4ª	1	03	60	217,56
Id.	73	38	—	Bosco ceduo	3ª	0	13	60	7,48
Id.	73	39	—	Pascolo arb.	unica	0	15	20	7,60
Id.	73	40	—	Pascolo cesp.	unica	0	01	30	0,20
Id.	73	41	—	Seminativo	3ª	2	86	00	572,00
Vallone	73	42	—	Fabbr. rur.	—	0	19	80	—
Id.	73	44	—	Pascolo arb.	unica	0	13	30	6,65
Id.	73	45	—	Pascolo cesp.	unica	0	03	80	0,57
Id.	73	46	—	Id.	unica	0	06	00	0,90
Id.	73	47	—	Seminativo	4ª	0	79	60	103,48
Id.	73	49	—	Id.	4ª	1	36	20	177,06
Campo Murato	73	50	—	Id.	4ª	1	67	80	218,14
Id.	73	51	—	Id.	3ª	0	99	90	199,80
Podere della Casetta	73	53(p)	—	Id.	3ª	0	47	07	94,15
Id.	73	59	—	Id.	4ª	1	97	70	257,01
Piagge alla Casetta	81	1	—	Id.	3ª	1	65	20	330,40
Id.	81	2	—	Bosco ceduo	3ª	0	08	30	4,57
Martinaccio	81	3	—	Id.	3ª	0	24	40	13,42
Id.	81	4	—	Seminativo	3ª	1	37	10	274,20
Id.	81	5	—	Pascolo cesp.	unica	0	03	70	0,56
Id.	81	6	—	Bosco ceduo	2ª	0	07	70	6,16
Id.	81	7	—	Seminativo	3ª	0	06	20	12,40
Id.	81	8	—	Seminativo arb.	3ª	0	83	10	249,30
Id.	81	9	—	Seminativo	4ª	3	59	80	467,74
Id.	81	10	—	Pascolo arb.	unica	0	88	00	44,00
Id.	81	11	—	Bosco ceduo	3ª	0	08	10	4,46
Piagge delle Casette	81	12	—	Pascolo arb.	unica	0	38	10	19,05
Id.	81	13	—	Seminativo	2ª	0	04	80	12,96
Id.	81	14	—	Id.	3ª	0	67	00	134,00
Id.	81	16	—	Seminativo arb.	3ª	2	52	30	756,90
Id.	81	17	—	Seminativo	3ª	1	06	10	212,20
Martinaccio	81	18	—	Bosco ceduo	2ª	2	14	90	171,92

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue : *Partita catastale n.* 383 (*N.C.*)					
Martinaccio	81	19	—	Bosco ceduo	2ª	1	44	80	115,84
Id.	81	20	—	Seminativo	4ª	1	09	70	142,61
Poggio alle Casette	81	21(p)	—	Bosco ceduo	3ª	0	09	09	5,00
Martinaccio	81	23	—	Seminativo	3ª	1	77	80	355,60
Id.	81	24	—	Bosco ceduo	3ª	0	02	00	1,10
Id.	81	25	—	Seminativo arb.	3ª	2	58	00	774,00
Id.	81	26	—	Fabbr. rur.	—	0	48	80	—
Id.	81	27	—	Seminativo	3ª	6	34	70	1.269,40
Id.	81	35	—	Id.	4ª	1	93	90	252,07
I Riordi	81	36(p)	—	Pascolo arbor..	unica	0	80	00	40,00
Campo Murato	82	1	—	Fabbr. rur.	—	0	29	40	—
Id.	82	2	—	Seminativo	3ª	0	56	00	112,00
Id.	82	4	—	Pascolo cesp.	unica	0	05	30	0,80
Id.	82	5	—	Seminativo	3ª	2	48	50	497,00
Id.	82	6	—	Pascolo cesp.	unica	0	02	40	0,36
Id.	82	7	—	Seminativo	3ª	2	11	60	423,20
Id.	82	8		Seminativo arb.	3ª	1	59	50	478,50
Id.	82	9	—	Seminativo	4ª	1	53	20	199,16
Id.	82	10	—	Pascolo	1ª	0	92	30	35,07
Id.	82	11	—	Bosco ceduo	3ª	0	01	60	0,88
Id.	82	13	—	Seminativo	3ª	0	65	40	130,80
La Serrata dei Cavalli	82	18(p)	—	Bosco ceduo	2ª	0	37	50	30,00
Vallone	73	43	—	Pascolo cesp.	unica	0	13	80	2,07
				Totali .		129	13	79	16.123,74

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Podere della Casetta » e « Campo Murato », confina :

Nord : con il limite sud della particella 18 (foglio 71), coincidente per un breve tratto con la strada vicinale Perla-Bruciano ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 19 (foglio 71) ; la cui parte nord rimane alla ditta ; con il botro del Vallone ; con parte del limite ovest della particella 2 (foglio 73) ; con il limite sud delle particelle 2, 21 e 1 (foglio 73) ;

Est : con parte del limite sud-ovest della particella 1 (foglio 73) ; con il limite di proprietà ; con la strada provinciale Massetana II ; con parte del limite ovest della particella 15 (foglio 82); con un affluente del botro di Campo Murato ; con il limite nord della particella 14, con il botro di Campo Murato ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 18 (foglio 82), la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite est di detta particella, con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla stessa particella, la cui parte sud-ovest rimane alla ditta ; con il limite nord delle particelle 18 e 27 (foglio 82) ; con i limiti nord ed ovest della particella 38 (foglio 81) ;

Sud : con il limite nord della particella 37 (foglio 81), con il limite nord-est della particella 36 (foglio 81) ; con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud rimane alla ditta ; con parte del limite nord di detta particella e con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla stessa particella ;

Ovest : con il botro del Vallone ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 81), la cui parte sud rimane alla ditta ; con il limite nord-est di detta particella ; con il botro di Bruciano ; con parte del limite nord-est della particella 8 (foglio 72), con parte del limite est della particella 12 (foglio 72); con parte del limite sud della particella 4 (foglio 72) ; coincidente con un affluente del botro di Bruciano ; con il botro di Bruciano ; con il limite nord-est della particella 4 (foglio 72).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3914**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Von Wesendonk Franz fu Otto, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Von Wesendonk Franz fu Otto, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determina-

zione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti dei Von Wesendonk Franz fu Otto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 16.06.12 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 16.06.12.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 94. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Von Wesendonk Franz fu Otto, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1915 (*N.C.*)					
Migliarino	28	19	—	Vigneto	3ª	1	51	50	651,45
Id.	28	33	—	Pascolo cesp.	2ª	0	34	40	6,88
Id.	28	25	—	Seminativo	4ª	6	75	00	978,75
Id.	28	26	—	Fabbr. rurale	—	0	07	00	—
Podere Pievano	29	24	—	Seminativo	4ª	2	35	90	342,06
Piano	29	57	—	Id.	2ª	4	18	00	1.337,60
Id.	29	58(p)	—	Id.	2ª	0	43	92	140,55
Sassi Bianchi	48	2	—	Id.	4ª	0	40	40	58,58
				Totali	.	16	06	12	3.515,87

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località «Migliarino», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con un affluente del fosso Re di Mare; con parte del limite sud-ovest della particella 25 (foglio 29);

Est: con parte del limite sud-ovest della particella 25 (foglio 29); con un breve tratto del limite ovest della particella 27 (foglio 29); con la strada provinciale del Cerro Bucato;

Sud: con parte del limite nord della particella 42 (foglio 28); con il limite est e nord della particella 24 (foglio 28); con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con un affluente del fosso Re di Mare.

2° Accorpamento sito in località «Piano», confinante:

Nord: con il fosso Re di Mare e con la linea del frazionamento operato sulla particella 58 (foglio 29), la cui parte nord-ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con parte del limite ovest della particella 59 (foglio 29);

Sud: con il limite nord della particella 74 (foglio 29) coincidente in un tratto con il fosso Re di Mare e con parte del limite ovest della medesima particella, coincidente con la strada del Cerro Bucato; con parte del limite nord della particella 4 (foglio 48).

Ovest: con il limite di proprietà; con parte del limite sud della particella 1 (foglio 48) e con parte dei limiti sud ed est della particella 50 (foglio 29).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.